



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1022

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato
della Repubblica

15/05/2022 - 10:55

Indice

1. DDL S. 1022 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1022	4
1.2.2. Relazione 1440, 307, 1022 e 1116-A	6
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019	17
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019	51
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/11/2019	56
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (ant.) del 14/11/2019	57
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 19/11/2019	58
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom.) del 19/11/2019	59
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 26/11/2019	61
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 27/11/2019	62
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	66
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020	78
1.4. Trattazione in Assemblea	86
1.4.1. Sedute	87
1.4.2. Resoconti stenografici	88
1.4.2.1. Seduta n. 256 del 09/09/2020	89

1. DDL S. 1022 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1022
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Titolo breve: *estensione elettorato per il Senato*

Iter

9 settembre 2020: assorbito

Successione delle letture parlamentari

S.1022

assorbito da [S. 1440](#)

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Cerno](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Luigi Zanda](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Dario Stefano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Gianni Pittella](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Roberto Rampi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Dario Parrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cuca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2019)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **24 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 85 del 29 gennaio 2019.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , SENATO DELLA REPUBBLICA , ELETTORATO ATTIVO

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) nominato nella seduta pom. n. 124 del 15 gennaio 2020 (proposto testo modificato).

Presentato il testo degli articoli il 29 gennaio 2020; annuncio nella seduta n. 185 del 29 gennaio 2020.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 12 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1022

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CERNO**, **ZANDA**, **STEFANO**, **CIRINNÀ**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **PARRINI** e **CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Onorevoli Senatori. - Com'è noto l'Italia è uno dei pochissimi Paesi a conservare un sistema parlamentare bicamerale « perfetto », con due Camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che svolgono identiche funzioni legislative. In altri Paesi, infatti, o le Camere svolgono funzioni differenziate o è prevista un'organizzazione istituzionale monocamerale. Il Senato italiano si ispira ai modelli delle cosiddette Camere Alte presenti nei primi sistemi istituzionali liberal-democratici, nati per lo più nell'800 a seguito della crisi delle monarchie assolute dell'*ancien regime*. Le Costituzioni (o gli Statuti) « ottriate » (concesse, dal francese *octroyé*) dai sovrani introducevano il principio dell'elettività della rappresentanza nazionale con l'elezione dei Parlamenti, ma mantenevano agli stessi sovrani alcune prerogative, tra le quali appunto la facoltà di nominare i membri delle Camere Alte. Il modello cui ci si ispirava era quello inglese della Camera dei *Lords*, residuo dell'antica assemblea medievale dove sedevano i rappresentanti della nobiltà e del clero. Anche il Regno d'Italia (come del resto altri Paesi europei del tempo) ispirava il proprio modello istituzionale a quello inglese. La Camera Alta assunse pertanto il nome di Senato, come quello dell'antica Roma, volendo indicare un organo rappresentativo dei « saggi », gli « anziani » della nazione (dal latino *senex*, cioè vecchio o anziano, e dal suffisso *-atus*, che indica un ufficio o una dignità onorifica). I componenti del Senato del Regno erano infatti nominati dal re e mantenevano la carica a vita: era evidente, dunque, che questa assemblea era stata pensata con lo scopo di condizionare il potere e di limitare il peso della Camera eletta. Tuttavia c'è da dire che, com'era avvenuto per la Camera dei *Lords* in Gran Bretagna, anche il Senato italiano aveva subito un profondo e radicale ridimensionamento per il progressivo prevalere della Camera eletta nel processo legislativo, fino alla prassi - divenuta poi « obbligo » per il sovrano - di limitarsi a ratificare le proposte di nomina dei nuovi senatori da parte del Governo, che spesso si limitava a indicare come senatori i deputati di più lunga esperienza parlamentare. Appaiono pertanto pienamente comprensibili le forti resistenze emerse nell'Assemblea costituente (si ricordi il dibattito nella Commissione dei 75) circa l'effettiva necessità di mantenere il Senato o, comunque, un bicameralismo paritario, dopo la caduta del fascismo e della monarchia in Italia. La soluzione trovata, frutto anche del cambiamento del clima politico internazionale coincidente con l'inizio della cosiddetta Guerra fredda, fu il frutto di un compromesso: il Senato divenne una Camera eletta a suffragio universale diretto ma che si differenziava dalla Camera dei deputati per alcuni importanti elementi, tra i quali la diversa disciplina dell'elettorato attivo fissato al compimento dei venticinque anni di età (alla Camera è prevista la maggiore età), e dell'elettorato passivo (possono essere eletti senatori i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, mentre per la Camera sono sufficienti venticinque anni). Questo profilo, insieme ad altri, era stato introdotto perché il Senato veniva concepito, pur nella novità dell'elezione diretta a suffragio universale, comunque come una « Camera di compensazione » e di attenuazione dei possibili « effetti distorsivi » derivanti proprio dal suffragio universale. Si credeva

che una Camera eletta da una base elettorale più anziana e composta da rappresentanti più anziani avrebbe costituito un ulteriore elemento di equilibrio in un sistema istituzionale nel quale la « paura del tiranno e delle dittature » era ancora fortemente presente. L'evoluzione culturale e sociale italiana ha reso da tempo obsoleta questa norma, e del resto molti Padri costituenti ne avevano già denunciato gli elementi contraddittori anche rispetto allo stesso articolo 48 della Costituzione che, con molta chiarezza, al primo comma dichiara che: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età » e nei commi successivi afferma che: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto » e che tale diritto-dovere civico non può trovare alcuna limitazione « se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ». La diffidenza del legislatore rispetto al voto dei cittadini più giovani si attenuò già con l'abbassamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni, disposto con la legge 8 marzo 1975, n. 39. Appare dunque oggi opportuno un nuovo intervento che parifichi l'elettorato attivo a diciotto anni sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica.

La scelta di parificare l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sembra oggi corrispondente all'esigenza di garantire una composizione politica omogenea tra i due rami del Parlamento, in quanto entrambi espressione del medesimo corpo elettorale, dando quindi piena sostanza al bicameralismo « paritario » disegnato dai nostri Padri costituenti e confermato con il *referendum* del 2017. Far scegliere ai più giovani anche la composizione della Camera « Alta », che continuerebbe comunque ad essere composta da parlamentari di età superiore ai quarant'anni, può facilitare l'attenzione dei giovani nei confronti della politica, senza discriminazione di età per l'elezione delle due Camere che, oggi più di ieri, non trova alcuna spiegazione razionale in un sistema bicamerale perfetto che voglia mirare alla stabilità istituzionale. Si dice spesso che l'Italia sia un Paese bloccato, ingessato, bisognoso di liberare le sue forze più dinamiche ed investire sul proprio futuro. Per farlo sono necessarie scelte coraggiose e segnali di discontinuità rispetto alle vecchie logiche. Parificare il diritto di voto tra le due Camere, oltre ad essere corrispondente, come visto, al dettato dell'articolo 48 della Costituzione secondo il quale « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », significa per la politica, quantomeno, doversi maggiormente confrontare con l'Italia che sarà; porsi il problema di chi sono e di come si stiano formando le generazioni più giovani. E magari scommettere maggiormente sul loro futuro.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
« Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

1.2.2. Relazione 1440, 307, 1022 e 1116-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1440, 307, 1022 E 1116-A

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore PARRINI)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 2020

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (n. 1440)

*approvato, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019,*

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

d'iniziativa dei deputati **BRUNO BOSSIO** (1511); **CECCANTI** (1647); **BRESCIA**, **MACINA**, **DIENI**, **ALAIMO**, **BALDINO**, **BERTI**, **BILOTTI**, **Maurizio CATTOI**, **CORNELI**, **DADONE**, **D'AMBROSIO**, **FORCINITI**, **PARISSE**, **Francesco SILVESTRI**, **SURIANO** e **Elisa TRIPODI** (1826); **MELONI**, **LOLLOBRIGIDA**, **ACQUAROLI**, **BELLUCCI**, **BUCALO**, **BUTTI**, **CAIATA**, **CARETTA**, **CIABURRO**, **CIRIELLI**, **Luca DE CARLO**, **DEIDDA**, **DELMASTRO DELLE VEDOVE**, **DONZELLI**, **FERRO**, **FIDANZA**, **FOTI**, **FRASSINETTI**, **GEMMATO**, **LUCASELLI**, **MANTOVANI**, **MASCHIO**, **MOLLICONE**, **MONTARULI**, **OSNATO**, **PRISCO**, **RAMPELLI**, **RIZZETTO**, **ROTELLI**, **SILVESTRONI**, **TRANCASSINI**, **VARCHI** e **ZUCCONI** (1873)

(V. Stampati Camera nn. 1511, 1647, 1826 e 1873)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2019*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni (n. 307)

d'iniziativa dei senatori **RAMPI**, **PITTELLA**, **MISIANI**, **GRIMANI** e **CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica (n. 1022)

d'iniziativa dei senatori **CERNO**, **ZANDA**, **STEFANO**, **CIRINNÀ**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **PARRINI** e **CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Estensione del suffragio per l'elezione del Senato (n. 1116)

d'iniziativa del senatore **CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2019

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 1440

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Luca NASCIMBENE (n. 99)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Onorevoli Senatori. - Il testo all'esame dell'Assemblea deriva dal disegno di legge costituzionale n.1440, approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019.

Il testo trasmesso dalla Camera si componeva di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modificava il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica veniva uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione.

L'articolo 58 della Costituzione, nella sua attuale formulazione, è stato infatti previsto in un contesto storico e sociale del tutto diverso, se si considera che era appena stato introdotto il suffragio universale femminile e che fino al 1912 erano previste forti restrizioni sulla base del censo e dell'istruzione anche per l'elettorato maschile. Peraltro, la maggiore età, fino al 1975, era fissata a ventuno anni, sicché la differenziazione aveva una portata relativamente ridotta.

Il tema è stato affrontato più volte negli ultimi decenni - fin dalla Commissione bicamerale Bozzi - nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. I tempi appaiono dunque maturi per affrontare la questione, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il *referendum* del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Appare opportuno segnalare che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto. Appare infatti ormai priva di qualsiasi giustificazione l'esclusione della parte più giovane della popolazione adulta, quella tra i diciotto e i venticinque anni, dal godimento di diritti politici pieni. In un contesto istituzionale che resterà ancora a lungo caratterizzato dalla presenza di due Camere dotate di poteri identici, ragioni di equità e di buonsenso consigliano di prevedere che siano identici anche i requisiti per accedere alle due Camere e quelli per concorrere alla loro elezione.

A seguito dell'equiparazione dell'elettorato attivo per il Senato, sarebbe stato incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo. Pertanto, nel corso dell'esame in Commissione, dopo un ciclo di audizioni e un articolato dibattito, è stata approvata una proposta emendativa, ampiamente condivisa, volta a ridurre a venticinque anni il requisito anagrafico per essere eleggibili a senatori.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1440

Testo approvato dalla Camera dei deputati
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il

Parrini, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

COSTITUZIONALE N. 1440

Testo proposto dalla Commissione
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è **sostituito dal seguente:**

venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

« Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 307

D'iniziativa dei senatori Rampi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1022

D'iniziativa dei senatori Cerno ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1116

D'iniziativa del senatore Calderoli

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ».

PETIZIONE (N. 99)

Presentata dal signor Luca Nascimbene

Il signor Luca Nascimbene da Casteggio (Pavia) chiede una modifica dell'articolo 56 della Costituzione per consentire l'elezione a deputato a partire dal compimento del ventesimo anno di età.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1022
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Titolo breve: *estensione elettorato per il Senato*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 112 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 63 \(pom.\)](#)

12 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 65 \(ant.\)](#)

14 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 68 \(ant.\)](#)

19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 119 \(pom.\)](#)

19 novembre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 69 \(pom.\)](#)

26 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 120 \(ant.\)](#)

27 novembre 2019

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

[N. 124 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è iniziato a definire il calendario della prossima settimana, riservata ai lavori delle Commissioni.

Oltre all'esame del disegno di legge n. **1493** (decreto-legge n. 104 del 2019 - riordino Ministeri), proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), che avrà inizio nella seduta odierna, e verrà incardinato il disegno di legge costituzionale n. **1440** (Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica), congiuntamente con gli analoghi disegni di legge costituzionale n. **307**, n. **1022** e n. **1116**.

Si è stabilito, inoltre, di proseguire le audizioni informali sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale). Verranno avviate le audizioni informali sui disegni di legge costituzionale n. **83**, n. **212** e n. **1203** (tutela costituzionale dell'ambiente), rispetto ai quali sono stati segnalati circa 150 esperti.

Si è convenuto inoltre di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Il nuovo esame congiunto del disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, sarà invece iscritto d'ufficio all'ordine del giorno.

Infine, data l'assenza dei senatori del Gruppo PD per impegni di carattere politico, su richiesta del senatore Garruti, si è convenuto di convocare, nella giornata di domani, 16 ottobre, un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di assumere determinazioni in merito alla calendarizzazione degli altri provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ritiene necessario, infatti, per la sua parte politica, un ulteriore approfondimento prima di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento e sui nuovi emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Pirovano, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, proposta dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 876, d'iniziativa del senatore Corbetta, con il quale si intende colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza. Infatti, la stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 estende anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di una «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere» da

celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la festa della Repubblica.

L'articolo 3 dispone l'estensione del conferimento onorario e la consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado.

Gli articoli 4 e 5, infine, recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 971, a prima firma della senatrice Pergreffi, che è finalizzato a garantire la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), dell'ufficiale civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/17 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di dodici mesi previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- sull'emendamento 1.100/18 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le ragioni sopra ricordate;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Adelina Sejdini, vittima di tratta, Marina Contino, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira Tassone, Commissario della Polizia di Stato, Sandro Gallittu, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL, Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne della CISL, Francesca Cantini, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 81 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che ad oggi, hanno espresso il loro parere le Commissioni 3a, 4a, 7a, 8a, 9ª, 10a, 13a e Questioni regionali, mentre la Commissione bilancio si è espressa solo sul testo, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione.

Stante l'eterogeneità della materia trattata dal decreto-legge, che investe diversi Ministeri e

amministrazioni, e poiché ciascuno degli emendamenti presentati contiene comunque un collegamento con i contenuti del provvedimento in esame, ritiene di non dichiarare alcuna improponibilità per materia.

Circa l'emendamento 7.0.1, del senatore Perosino, rileva che la materia è stata oggetto di una modifica approvata dalle Commissioni riunite 10a e 11a in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, originariamente contenuta nell'emendamento 6.0.3 (testo 2) e poi recepita nell'emendamento governativo su cui è stata apposta la questione di fiducia, appena votata dall'Aula del Senato. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 della senatrice Gallone, che richiamano il contenuto dell'emendamento 14.0.3 (testo 3), approvato in sede referente.

Chiede pertanto ai presentatori se, alla luce di queste circostanze, intendano ritirare le proposte citate.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) si riserva di rappresentare ai presentatori l'eventualità del ritiro. Dichiaro di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.10, 2.15 e 2.16 .

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire sul complesso delle proposte di modifica, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1440\)](#) *Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica* , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

[\(307\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni*

[\(1022\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica*

[\(1116\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato*

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1440](#), approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019, che interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale, equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che il tema è stato affrontato più volte negli ultimi 35 anni - fin dalla Commissione bicamerale Bozzi - nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. Ritiene pertanto che la questione sia ormai matura per essere affrontata, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, dal momento che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il referendum del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Fa presente che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.

Il testo trasmesso dalla Camera si compone di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal

modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione. Osserva tuttavia che, a seguito di tale modifica, sarebbe incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo al Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di non affrontare l'argomento in prima lettura, per motivi di cortesia istituzionale, lasciando quindi al Senato l'iniziativa in tal senso. Infine, ritiene opportuno avviare contestualmente una riflessione sulla modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale. Infatti, la recente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari rischia di generare distorsioni della rappresentanza democratica, qualora non si introducesse anche per il Senato il recupero nazionale dei resti. Inoltre, si rende necessario ridurre da tre a due il numero dei delegati di ciascuna Regione che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica. Su tali aspetti, unitamente a quelli anagrafici, interviene un disegno di legge costituzionale del senatore Ferrari, appena depositato ma ancora non assegnato, di cui chiede fin d'ora la congiunzione dell'esame per affinità di materia. Si sofferma brevemente, quindi, sui disegni di legge n. [307](#) a prima firma del senatore Rampi, n. [1022](#) d'iniziativa del senatore Cerno e altri e n. [1116](#) presentato dal senatore Calderoli, che hanno contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di verificare se la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia già svolto un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, se si intende ampliare l'ambito della discussione alla modifica degli articoli 57 e 83 della Costituzione, sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione dell'elenco degli esperti da audire.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) propone, quindi, di attendere l'assegnazione alla Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [1569](#) presentato dal senatore Ferrari, per poi valutare quali argomenti affrontare in un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

[\(1203\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

[\(1532\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212 e 1203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1532 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato il disegno di legge costituzionale n. [1532](#), d'iniziativa della senatrice Gallone, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che, pertanto, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Ricorda che domani, giovedì 24 ottobre, inizierà il ciclo di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [n. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre, per un nuovo esame.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ricorda che, in Assemblea, il Gruppo PD ha presentato una questione sospensiva, poi approvata, per chiedere il rinvio del testo in Commissione per un ulteriore approfondimento.

Pur essendo convinto che l'esame in sede referente sia stato accurato, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di assumere una decisione più consapevole.

Si apre un dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD anche in Commissione, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso un avviso contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In ogni caso, ritiene opportuno un supplemento di indagine attraverso l'individuazione di ulteriori soggetti da interpellare, ovviamente dopo un'attenta verifica delle audizioni già svolte.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sono già state effettuate numerose audizioni. A suo avviso, la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione lascia presagire la volontà di procrastinare ancora la decisione su un provvedimento che evidentemente assume una connotazione politica per una parte dell'attuale maggioranza.

In questo modo, tuttavia, si finisce per non tenere conto della volontà espressa dai cittadini attraverso il referendum consultivo, che conserva la sua validità anche se si è svolto nel 2007.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rassicura la senatrice Pirovano che la richiesta di un ulteriore approfondimento non è determinata da un intento ostruzionistico. A suo avviso, sarebbe utile interpellare i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sarebbero stati oggetto di modifiche dopo lo svolgimento del referendum e che avrebbero inizialmente motivato la richiesta di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) osserva che sull'argomento si è già registrato un colpevole ritardo a livello istituzionale ed è inaccettabile che tale situazione si protragga ulteriormente. A suo avviso,

occorre dare finalmente una risposta alle popolazioni di quei territori, che hanno espresso la loro volontà nella consultazione referendaria del 2007.

Ritiene quindi opportuno fissare un termine breve per l'indicazione di eventuali soggetti da convocare in audizione, per sottoporre quanto prima, nuovamente, il disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) auspica che le audizioni sul disegno di legge in esame non siano anteposte a quelle relative ai disegni di legge costituzionale n. [1440](#) e connessi.

Il sottosegretario VARIATI ritiene inaccettabile che il pronunciamento dei cittadini non riceva un riscontro a livello istituzionale dal 2007. Pertanto, dopo gli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Parrini, sarebbe opportuno assumere determinazioni definitive, senza ulteriori indugi. In ogni caso, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sulla materia il Governo non può che rimettersi alle Camere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sono già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e che è stata svolta una lunga serie di audizioni, nel corso delle quali è stata accertata la persistente validità del referendum del 2007. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno a sua firma, sono state anche acquisite le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per l'indicazione degli ulteriori soggetti da convocare in audizione per le ore 15 di venerdì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [388](#) (priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima della seduta plenaria, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Adelina SEJDINI, vittima di tratta.

Prendono successivamente la parola Marina CONTINO, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira TASSONE, Commissario della Polizia di Stato.

Interviene quindi Sandro GALLITTU, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL.

Quindi svolge il suo intervento Liliana OCMIN, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e Coordinamento nazionale donne della CISL.

Interviene infine Francesca CANTINI, funzionario UIL.

Svolge un intervento il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione, e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

G/1493/1/1

[Centinaio](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G/1493/2/1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G/1493/3/1

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

G/1493/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

Art. 1

1.1

[Augussi](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo

indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo
3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54- *ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
 - b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
 - c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54- *quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale».

1.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un

dirigente».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo corretto)

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

[Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

[Perosino](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

1.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2

[Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(*Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali*)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di

partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3:*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

[Sudano](#), [Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale*

Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

[Fantetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di

nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

[Aimi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» *con le seguenti*: «è rideterminata in sedici».

2.8

[Urso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» *con le seguenti*: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* «del personale con minore età anagrafica» *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

[Fantetti](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », *con le seguenti:* «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

[Fantetti](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

[Sudano, Grimani](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le parole:* «dirigenziale e».

2.13

[De Petris](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.14

[Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.15

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», *con le seguenti:* «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

[Fantetti, Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di

"Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

[Garruti](#)

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

[Sudano](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.2

[Aimi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

3.0.1

[Barboni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

Art. 4

4.1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

[Florida](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti

di cui al comma 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

Art. 5

5.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

[Pazzagliani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.0.1

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

[Castellone](#), [Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

[Garruti](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

[Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20

dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

[Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.5

Gallone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter*. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. 1 criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad

agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

Gallone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - *1*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio

1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di non congiungere il disegno di legge n. **1569** ai disegni di legge n. **1440** e connessi, in materia di estensione dell'elettorato per il Senato. A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare per le ore 17 di giovedì 31 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da audire. Si è stabilito infine di avviare, nel corso della settimana, l'esame del disegno di legge n. **1570** (decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 7.0.2, anch'esso pubblicato in allegato. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6,. Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che, a breve, saranno presentati alcuni emendamenti da parte del Governo. In ogni caso, è già stata ultimata l'istruttoria sulle proposte di modifica d'iniziativa parlamentare.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 nell'ordine del giorno G/1493/5/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice MANTOVANI illustra brevemente gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100, precisando che tali proposte sono volte, in parte, a recepire alcune condizioni formulate dalla Commissione bilancio e, in parte, a inserire correzioni di carattere formale. Pertanto, a suo avviso, si potrebbe fissare un termine breve.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che alle ore 16,30 inizieranno i lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) ritiene che, per un più ordinato andamento dei lavori, sarebbe comunque preferibile rinviare a domani il termine per i subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che la portata modificativa delle proposte della relatrice non giustifica un termine così ampio. A suo avviso, potrebbe essere sufficiente qualche ora.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di fissare il termine alle ore 22 di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, propone quindi di fissare per le ore 22 di oggi, martedì 29

ottobre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. [83](#) e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 24 ottobre, e sui disegni di legge nn. [876](#) e [971](#) (vittime del dovere), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, si invita a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell'ambito di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- all'articolo 3, comma 3, si ravvisa l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella definizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una materia rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000» con le seguenti: «valutati in 530.000».

1.200

Il Relatore

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

Il Relatore

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

Art. 7

7.0.2 (testo 2)

[Garruti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

G/1493/5/1 (già emendamento 7.0.4)

[Grassi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto - legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N.1440 E CONNESSI
(ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (ant.) del 14/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1440 E CONNESSI
(ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 19/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1440 E CONNESSI
(ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)*

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom.) del 19/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 11 di giovedì 28 novembre si svolgeranno le comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sui relativi indirizzi programmatici, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, informa che il senatore Bressa ha chiesto di poter integrare l'elenco degli auditi con Monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Se non ci sono obiezioni, si procederà in tal senso.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), rilevando che la Commissione non è in numero legale per iniziare l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 130, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 130](#))

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.

549. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, con cui si provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2019 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.922.264 euro, a sostegno delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995. Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.499.365,92, 230.671,68 e 192.226,40 euro.

Con il provvedimento in esame, si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Sottolinea che, unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2018 dalle associazioni destinatarie dei contributi.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone, infatti, che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Segnala, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2019 risulta lievemente inferiore a quanto previsto per il 2018, interrompendo un andamento di crescita in atto dal 2016. Precisa, tuttavia, che le risorse disponibili sono state assegnate in percentuale identica rispetto agli anni scorsi.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno, per il futuro, che le associazioni destinatarie dei contributi - essendo questi fondi in parte statali - presentino rendiconti consuntivi più dettagliati. Ciò consentirà di verificare in modo più accurato come siano stati utilizzate tali risorse.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ricorda che il tema era già stato posto nella scorsa legislatura, anche attraverso l'audizione di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche interessate.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1440](#) e connessi (estensione elettorale per il Senato), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 12 e 14 novembre, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione. Analogo procedimento sarà previsto per eventuale altro materiale depositato in sedute successive.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 26/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1440 E CONNESSI
(ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)*

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 27/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019
120ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (FI-BP) anticipa, a titolo personale, una valutazione negativa sul progetto di riforma costituzionale. Pur condividendo in linea di principio l'opportunità di garantire la piena attuazione del principio del suffragio universale, consentendo a tutti i maggiorenni di votare per

entrambe le Camere, ritiene inopportuno modificare la Costituzione con interventi puntuali, non inseriti in un progetto complessivo. In questo modo, infatti, si determinano ricadute sul sistema istituzionale, che richiedono poi ulteriori interventi compensativi e correttivi, a cominciare dalla riforma della disciplina elettorale.

Tra l'altro, con l'allineamento dell'elettorato attivo tra i due rami del Parlamento diventerebbe ingiustificata la differenziazione a livello numerico dei componenti delle due Camere.

Conseguentemente, si dovrebbe procedere a una parificazione completa di Camera e Senato, tanto da rendere poi giustificabile la soppressione di una delle due Assemblee, per evitare inutili duplicazioni. A suo avviso, invece, sarebbe preferibile conservare un sistema bicamerale, che preveda una camera di raffreddamento nel procedimento di formazione delle leggi ovvero una camera che si concentri sulle funzioni diverse da quelle legislative.

Auspica, pertanto, una riflessione approfondita sulle conseguenze che potrebbero essere determinate da riforme costituzionali parcellizzate quale quella in esame.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) esprime una valutazione fortemente critica sulla proposta di uniformare l'elettorato attivo di Camera e Senato, senza inserire la modifica in una cornice di interventi organici, volti ad accrescere l'efficienza delle istituzioni. A suo avviso, si tratterebbe di un primo passo che porterebbe al monocameralismo, in quanto sarebbe ingiustificato conservare due Camere identiche dal punto di vista delle funzioni e della platea elettorale.

Ritiene che tale proposta, insieme alle altre relative alla riduzione del numero dei parlamentari e all'introduzione del *referendum* propositivo, abbia un mero significato propagandistico. Anche se probabilmente l'*iter* del disegno di legge costituzionale in esame non arriverà a compimento, a causa della presumibile - quanto, a suo avviso, auspicabile - fine anticipata della legislatura, assicura la propria disponibilità a tentare di attenuare le criticità più gravi del testo, attraverso appositi emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), nel dissentire dal senatore Vitali, sottolinea l'importanza di una modifica costituzionale volta a garantire che anche il Senato sia eletto a suffragio universale, alla pari della Camera dei deputati. A suo avviso, infatti, l'esclusione dal voto dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni appare ingiustificata e inattuale, tanto più in un sistema bicamerale paritario. Evidenzia, quindi, che l'articolo 58 della Costituzione, nella sua attuale formulazione, è stato previsto in un contesto storico e sociale del tutto diverso, se si considera che era appena stato introdotto il suffragio universale femminile e fino al 1912 erano previste forti restrizioni sulla base del censo e dell'istruzione anche per l'elettorato maschile.

Condivide le considerazioni del senatore Pagano sulla inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione organica complessiva, tuttavia la modifica del requisito anagrafico per eleggere il Senato non sembra comportare alcuna conseguenza sull'assetto istituzionale. Invita, pertanto, a riflettere in modo approfondito sulla portata e sulle effettive conseguenze della proposta in esame, che peraltro si era già tentato di introdurre con le riforme costituzionali della XIV e della XVII legislatura, poi non giunte a compimento perché non confermate dai successivi *referendum*. A suo avviso, non vi è ragione per differenziare i due rami del Parlamento dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo; sarebbe molto più comprensibile, eventualmente, una distinzione dal punto di vista funzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime la propria convinzione che le riforme costituzionali debbano essere attuate secondo un progetto più ampio, tuttavia ritiene che quella in esame abbia una portata ben definita, che non determinerà ulteriori effetti se non quello di equiparare l'elettorato attivo dei due rami del Parlamento, consentendo così la piena attuazione del suffragio universale.

Ricorda che l'Assemblea costituente introdusse anche altri elementi di differenziazione tra Camera e Senato, per esempio la durata non coincidente della legislatura, peraltro mai applicata, e la

rappresentanza su base regionale del Senato. In ogni caso, è evidente che le motivazioni culturali, sociali e storiche che avevano giustificato la previsione di un diverso requisito anagrafico per l'elettorato attivo e passivo per le due Camere non sussistono più, pertanto ritiene opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge costituzionale in esame.

Confida, comunque, che in futuro maturino le condizioni per assegnare funzioni differenti ai due rami del Parlamento, in modo da prevedere una Camera territoriale in rappresentanza delle Regioni e delle autonomie, sebbene tale ipotesi sia già stata respinta per due volte dagli elettori.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, in primo luogo, che il dibattito dovrebbe riguardare solo l'equiparazione dell'elettorato attivo di Camera e Senato, senza implicazioni relative al superamento del bicameralismo paritario, su cui peraltro gli elettori hanno già espresso per due volte un orientamento contrario.

Ritiene ingiustificabile la restrizione del diritto di voto per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni, posto che questi possono già partecipare non solo alle elezioni amministrative e politiche, sebbene solo per la Camera dei deputati, ma anche alle elezioni per il Parlamento europeo e - come ricordato nelle audizioni informali dal presidente Onida - alle consultazioni referendarie, nelle quali, per la loro natura, anche un solo voto potrebbe essere determinante.

Bisognerebbe invece riflettere in modo più approfondito sulla eventualità - di cui si discute - che si proceda anche alla parificazione dell'elettorato passivo, magari attraverso un emendamento dello stesso relatore al disegno di legge costituzionale in esame, anche se, a suo avviso, ciò potrebbe portare ad avere una maggioranza inferiore ai due terzi in sede di seconda deliberazione.

In ogni caso, non vi sarebbe una identificazione totale tra le due Camere, considerato che i rispettivi Presidenti hanno ancora compiti in parte differenti. Tuttavia, ritiene che a quel punto diverrebbe opportuno ripartire i parlamentari in modo equilibrato, trecento per ogni Camera, anche per evitare che nell'elezione degli organi di garanzia da parte del Parlamento in seduta comune la Camera dei deputati abbia un peso doppio rispetto al Senato.

Si sofferma sul principio dell'elezione del Senato su base regionale, oggetto peraltro di un disegno di legge costituzionale in discussione alla Camera, il quale, nonostante i problemi applicativi che ha prodotto, costituisce un importante profilo di differenziazione. Occorre perciò evitare che si ripeta quanto accaduto in occasione delle scorse elezioni, quando il seggio rimasto vacante in Sicilia per il Senato è stato assegnato a un'altra Regione, in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, che non consente il recupero dei resti a livello nazionale. A suo avviso, poi, il principio è violato anche quando i candidati non sono espressione del territorio: avanza perciò il sospetto che lo si voglia abolire per sdoganare questa discutibile prassi.

Conclude auspicando una maggiore ponderazione, per evitare distorsioni nel funzionamento dell'attuale assetto istituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*), essendo già intervenuto in sede di dibattito, rinuncia ad intervenire in replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il disegno di legge costituzionale n. [1440](#) sia adottato quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia previsto un margine di tempo adeguato per la presentazione degli emendamenti, tanto più che fino alla sospensione dei lavori per la pausa natalizia l'Assemblea sarà impegnata nella sessione di bilancio e nella discussione di altri provvedimenti urgenti e perciò il provvedimento potrà approdare in

Assemblea nel mese di gennaio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene preferibile non rinviare eccessivamente il termine per la presentazione delle proposte di modifica, da fissare - a suo avviso - entro la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 15 di venerdì 6 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1440, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Consequentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell' 8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Corbetta ha ritirato gli emendamenti 01.1 e 1.13. Circa la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, rileva come tutte le proposte in esame presentino un collegamento con l'oggetto del provvedimento: in particolare, la quasi totalità di questi intervengono sul tema, strettamente correlato e contenuto nell'articolo 58, dell'estensione dell'elettorato passivo per il Senato.

Numerose proposte accompagnano tale modifica a una revisione di altri istituti costituzionali: poiché le modifiche alla Costituzione, ancorché puntuali e limitate, devono essere considerate anche in chiave di sistema, ritiene preferibile non dichiarare inammissibile nessuno degli emendamenti presentati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione adottata dal Presidente sull'ammissibilità degli emendamenti, in netto contrasto con la linea estremamente rigida seguita in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Alcune delle proposte ammesse al voto contengono infatti interventi molto incisivi che modificano in profondità l'assetto costituzionale dello Stato, introducendo, ad esempio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Gli emendamenti che modificano la denominazione del Senato hanno invece carattere palesemente ironico: ammetterli, a proprio avviso, lede la stessa dignità dell'istituzione parlamentare. In conclusione, invita il Presidente a riconsiderare il proprio giudizio.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), associandosi al senatore Parrini, ritiene che la modifica all'articolo 58, oggetto del provvedimento, non sia in alcun modo collegabile alla proposta di modificare l'articolo 83 sull'elezione del Capo dello Stato, che porterebbe, per il tramite di un disegno di legge di tutt'altro oggetto, a una modifica della forma di governo: così facendo ci si assumerebbe una grave responsabilità di fronte al Paese.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione del Presidente, a proprio avviso di natura politica, e si associa alle richieste di spiegazioni avanzate. Denunciando l'incoerenza con le determinazioni assunte al riguardo su altre revisioni costituzionali, auspica possa esserci un ripensamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) esprime sconcerto per la determinazione, soprattutto alla luce del precedente del disegno di legge del numero dei parlamentari: avanza anche l'ipotesi che la generalizzata declaratoria di ammissibilità sia in ultima analisi finalizzata a ironizzare sul provvedimento. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea si rivolgerà al Presidente del Senato, chiede che il Presidente possa riconsiderare i criteri adottati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara stupito per le posizioni della maggioranza: il venir meno del principale profilo di differenziazione fra le due Camere non può infatti rimanere privo di conseguenze. La stessa elezione diretta del Capo dello Stato, oggetto di alcuni emendamenti, è infatti coerente con l'elezione a suffragio non più ristretto ma universale del Senato, così come l'abbassamento dell'età per accedere alla carica è coerente con l'ampliamento dell'elettorato passivo. Tuttavia, propone che il Presidente svolga un supplemento di riflessione in raccordo con il Presidente del Senato: qualora, all'esito dell'ulteriore istruttoria, dovesse emergere un'ipotesi di inammissibilità su alcune delle proposte del proprio Gruppo, si dichiara favorevole a un preventivo ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si dichiara recisamente contrario ad ogni tipo di rinvio della votazione, auspicando, peraltro, che la decisione assunta non fosse adottata proprio nel tentativo di provocarlo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svolto e delle richieste avanzate, dispone una breve sospensione per svolgere ulteriori valutazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30)

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) invita la maggioranza a una maggiore coerenza, dato che alcuni degli emendamenti dichiarati inammissibili in occasione dell'esame del disegno di legge

costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari erano volti addirittura a introdurre il bicameralismo differenziato. Sottolinea che le proposte a sua firma, considerate non attinenti alla materia in esame, avevano valenza politica, in quanto intendevano in realtà enunciare alcuni obiettivi della Lega, per esempio l'introduzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato.

In ogni caso, al fine di superare la situazione di *impasse*, ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.30.

Riformula, invece, l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, il cui tenore è simile a quello dell'emendamento 1.28.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Grassi e della senatrice Bongiorno.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), per consentire che si proceda a una unica votazione, riformula l'emendamento 1.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.14 (testo 2).

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 (testo 2).

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento del proprio gruppo 1.29, volto anch'esso ad estendere l'elettorato passivo per il Senato agli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. Dal momento che la proposta è di tenore analogo, ma non identica, agli emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.28 (testo 2), la riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico a questi ultimi.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli identici emendamenti 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2).

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In assenza della proponente, il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.1 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), sono posti a voti gli emendamenti identici 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2), che risultano approvati.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1440, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale n. 307, n. 1022 e n. 1116.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni informali, ritiene opportuno istituire un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, coordinando i tre disegni di legge all'esame.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) accoglie la proposta del relatore.

Anche il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere il consenso a nome del Gruppo, chiede se sia possibile far partecipare al comitato ristretto le proponenti dei disegni di legge n. 971 e n. 1537, sebbene non facciano parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che ogni Gruppo potrà indicare un proprio rappresentante, eventualmente attraverso la sostituzione di un componente della Commissione per il provvedimento.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 17 gennaio il termine entro cui i Gruppi saranno tenuti a indicare i propri rappresentanti in seno al comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1477) ROMEO ed altri. - Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo
(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in esame, che intende avviare un percorso per il superamento delle disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad assicurare il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede l'individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni dei Vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni di soccorso pubblico e di prevenzione e spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento del progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia.

Si dispone inoltre la progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997. In un'ottica di complessivo efficientamento dell'attività svolta dal personale dei Vigili del fuoco, si

prevede anche la contestuale rivisitazione delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale.

Tra i principi e criteri di delega compaiono anche ulteriori interventi correttivi e integrativi dei decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 139 del 2006, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, in materia di riordino di funzioni e di ordinamento del personale del Corpo, sia per apportare alcune correzioni di refusi o di errori anche di carattere terminologico, sia per intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale. Nello specifico, si intende prevedere un nuovo sistema di assunzione che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati, una ridefinizione dell'ordinamento e dei compiti della componente volontaria del Corpo, nonché il completamento del percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, al fine di assicurare un più sistematico coinvolgimento dei comandanti dei Vigili del fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 3 prevede un contributo da parte dei privati alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico, in occasione di manifestazioni pubbliche che richiedano un rafforzamento degli ordinari presidi dei Vigili del fuoco, in analogia a quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 per le manifestazioni sportive.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell'attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi. In particolare, la disciplina prevista per l'estinzione del reato con riferimento ai luoghi di lavoro è estesa anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.

L'articolo 5 novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri uffici tecnici e sottraendole al sistema del cosiddetto "manutentore unico".

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 217 del 2005 al fine di prevedere che il personale del Corpo debba aver prestato almeno due anni di effettivo e ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento.

L'articolo 7 dispone, allo scopo di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili pari a 0,75 centesimi di euro a passeggero e destina alla medesima finalità un fondo di 30 milioni di euro annui, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato.

Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo per i servizi antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Detta somma deve intendersi a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

L'articolo 8 prevede la fondazione dell'Istituto per la conservazione della storia dei Vigili del fuoco, con sede inizialmente a Mantova e a Napoli, al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco. Si demanda a un decreto

ministeriale la concreta disciplina dell'Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuare ulteriori sedi.

L'articolo 9 interviene in tema di riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della difesa e riconsegnati all'Agenzia del demanio, riconoscendo a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile un diritto di prelazione su tali beni dismessi, ai fini della loro riconversione a sedi di servizi.

L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l'articolo 7. Sebbene il testo all'esame apporti significativi miglioramenti al trattamento economico e previdenziale dei Vigili del fuoco, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per individuare le eventuali modifiche che fossero necessarie per rispondere a ulteriori esigenze.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) esprime apprezzamento per la discussione sulle problematiche riguardanti il Corpo dei vigili del fuoco. Tuttavia, segnala che le risorse per gli incrementi delle retribuzioni dei Vigili del fuoco sono già state stanziare con la legge di bilancio 2020 recentemente approvata. Poiché il testo reca anche norme di natura ordinamentale, peraltro assegnando in materia una delega al Governo, vi è il rischio concreto di uno slittamento della valorizzazione salariale che, al contrario, potrebbe essere attuata a breve. Propone, quindi, di espungere dal testo le norme di carattere economico.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che il disegno di legge in esame è stato presentato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ma si era convenuto di posticiparne l'esame dopo la sessione di bilancio. Ritiene opportuno, quindi, esaminare il testo nella sua versione originaria.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ribadisce che, in questo modo, si corre il rischio di posticipare la corresponsione degli aumenti retributivi - che potrebbe essere realizzata a breve - all'approvazione non solo del disegno di legge delega in esame, che reca per lo più norme di carattere ordinamentale, ma anche dei relativi decreti attuativi.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 12 di venerdì 24 gennaio il termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) riferisce sulla proposta di proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sottolinea che la proroga, che sposta da febbraio 2020 alla fine della XVIII legislatura il termine per la conclusione dei lavori, appare necessaria ai fini del compimento dell'attività intrapresa dalla Commissione.

Segnala che l'attività svolta fino ad ora si è sostanziata in diversi sopralluoghi sul territorio, visite a centri antiviolenza particolarmente significativi e incontri con rappresentanti delle procure e dei tribunali, finalizzati a indagare tutti gli aspetti del fenomeno della violenza contro le donne. Al contempo, per poter evidenziare con precisione i passaggi più a rischio nei processi per violenza, la Commissione ha predisposto distinti questionari da inoltrare ai presidenti dei tribunali ordinari e dei tribunali di sorveglianza, alle procure della Repubblica, alla scuola superiore e al Consiglio superiore della magistratura, agli ordini regionali degli psicologi e al Consiglio nazionale forense. Durante lo svolgimento di queste attività, sono emerse molteplici aspettative e sono state formulate diverse richieste da parte di soggetti auditi e di operatori delle strutture visitate che rendono necessario un ulteriore approfondimento del fenomeno, in particolare sotto il profilo della sua prevenzione. Inoltre, giova ricordare che tra gli obiettivi della Commissione vi è il monitoraggio costante dei femminicidi, che necessita di un tempo sufficiente a mettere alla prova e testare il funzionamento del sistema di assistenza delle vittime e la risposta penale che viene avviata al momento della denuncia. Con la proroga in esame si intende, dunque, consentire la prosecuzione del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, dare spazio alle attività future delineate e procedere a una opportuna valutazione della documentazione acquisita, in vista della elaborazione della relazione conclusiva e dell'adozione delle conseguenti proposte. A tale proposito, ricorda che il termine di durata dei lavori della Commissione, coincidente nel testo originario della proposta istitutiva con il termine della legislatura, era stato ridotto a un anno nel corso dell'esame parlamentare del documento. Segnala, infine, che nella proposta di proroga la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, della delibera istitutiva è integrata lasciando inalterati il limite di spesa già previsto per ciascun anno fino al termine della legislatura, nonché la possibilità di integrazione della dotazione prevista dal secondo periodo del suddetto comma 5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva il rischio che l'approvazione della proposta di proroga non avvenga tempestivamente, dato che l'insediamento della Commissione è avvenuto il 7 febbraio 2019. Si chiede se in tal caso non si potrebbe configurare l'eventualità di dover provvedere a una nuova costituzione.

Ritiene perciò opportuno, in ogni caso, che la Commissione presenti una relazione finale sull'attività svolta sinora, poiché questo rientra tra i suoi compiti istituzionali, prima di procedere all'esame della proposta di proroga, su cui peraltro - a nome del Gruppo - esprime un orientamento favorevole.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) assicura che la Commissione sarà pronta a presentare la relazione sull'attività svolta fino ad ora.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Bongiorno](#), [Grassi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.28 (testo 2)

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#), [Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.29 (testo 2)

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1022
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Titolo breve: *estensione elettorato per il Senato*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 256](#)

9 settembre 2020

Attività (esito)

Questioni procedurali

Discusso congiuntamente: [S.1440](#), [S.307](#), [S.1022](#), [S.1116](#)

Respinta questione pregiudiziale.

Respinta questione sospensiva.

Discussione generale

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Adottato come testo base il DDL **S. 1440**.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1, approvato emendamento 1.101 (testo 2) del relatore (interamente sostitutivo).

Voto finale

Esito: **approvato** (assorbito da [S.1440](#))

(l'approvazione dell'emendamento del Relatore preclude la votazione finale)

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 256 del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

256a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dà lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 8 settembre, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze; dell'interno; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'istruzione; della salute; e per le pari opportunità e la famiglia* «Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1931).

Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1928, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, verrebbe da dire che siamo alle solite, nonostante dibattiti e confronti tenuti in quest'Aula con promesse e con impegni da parte dell'Esecutivo di limitare al massimo l'abuso della decretazione di urgenza.

Soprattutto, relativamente alla questione epidemiologica, con la quale ci confrontiamo da diversi mesi, invece di chiedere e di aprire un maggiore confronto con il Parlamento, che è l'unico organo legittimato ad intervenire legislativamente in questi casi, torniamo in quest'Aula per riparlare del solito decreto-legge. È un provvedimento che non solo proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre, modificando la delibera del gennaio 2020, ma concede, ancora una volta, al Presidente del Consiglio la facoltà di intervenire in questo periodo con suoi decreti, che non soltanto non vengono posti all'attenzione e al vaglio, neanche *ex post*, del Parlamento, ma che non hanno neanche il vaglio costituzionale del Presidente della Repubblica. Si tratta quindi di provvedimenti amministrativi che incidono su libertà essenziali previste e garantite dalla Costituzione.

Nel nostro Paese non è prevista una norma specifica che regoli le modalità di attuazione in tempi emergenziali. Questa è stata una scelta consapevole, che il nostro legislatore costituente ha operato per invocare un intervento e una collaborazione leale tra gli organi istituzionali e costituzionali.

A noi quindi sembra che si nasconda, dietro questo decreto-legge, l'abuso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che, concedendo la facoltà al Presidente del Consiglio di limitare e di stabilire restrizioni anche di circolazione, incidono su libertà essenziali previste dalla Costituzione. Ci sembra che questo decreto-legge non sia altro che un *escamotage* per creare un abuso da parte del Governo, in capo al Presidente del Consiglio.

Riteniamo pertanto che questo compito spetti al Parlamento e non lo riteniamo solo noi: c'è un ampio dibattito e ormai una giurisprudenza costante, anche costituzionale, che richiama una riserva di legge nel momento in cui si devono limitare libertà essenziali e diritti costituzionalmente protetti e garantiti; può intervenire soltanto il legislatore per incidere in questa materia.

Invece continua a farlo il Presidente del Consiglio, che in più occasioni ha manifestato la sua disponibilità a una leale collaborazione con il Parlamento, addirittura anche con le forze di opposizione; poi abbiamo visto come sono andati a finire questi incontri e questi confronti, soltanto per il piacere dei mezzi di informazione. Nella sostanza il Presidente del Consiglio non ha assolutamente tenuto in considerazione le indicazioni fornite dai rappresentanti dell'opposizione.

Vi è poi un'anomalia in questo decreto-legge, che dovrebbe essere un coacervo di norme a proposito dell'emergenza Covid-19 e un'estensione temporale dello stato di emergenza: compare - *ex abrupto*, direbbero i latini - una norma che incide sul rinnovo dei capi dei nostri servizi di sicurezza, che non ha nulla a che fare con la materia né con l'urgenza prevista dalla Costituzione per l'emanazione del decreto-legge. (*Applausi*).

Che sia un problema squisitamente politico e non emergenziale, collegato all'epidemia da Covid-19, lo dimostra quanto successo qualche giorno fa alla Camera dei deputati, dove un gruppo di parlamentari aveva presentato, secondo me giustamente, un emendamento per sopprimere questa norma, che nulla ha a che fare col decreto-legge in questione.

Il Presidente del Consiglio è intervenuto dicendo che la nomina dei direttori delle Agenzie di sicurezza è sicuramente una sua prerogativa. Ma, se è così, non si capisce per quale motivo si sia introdotta una norma che prevede più provvedimenti, fino a un massimo di quattro anni, modificando l'attuale disciplina, che prevede un unico rinnovo, solo per quattro anni. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta si indovina.

Sembra quasi una norma volta a tenere sotto una spada di Damocle i responsabili dei servizi di sicurezza e in uno Stato di diritto non mi sembra che ciò sia consentito e ammissibile, pertanto noi la denunciemo in maniera veemente alla opinione pubblica: in un momento delicato come questo, c'è un tentativo di condizionare l'attività delicatissima ed indipendente dei servizi di sicurezza. Anche questo

è un *vulnus* presente nel decreto-legge in esame, per il quale chiediamo che non si passi all'esame degli articoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a mio avviso dobbiamo lavorare insieme per riprendere la normalità dell'*iter* legislativo, compatibilmente con la fase epidemiologica che ora ci induce a un periodo sicuramente non breve di convivenza controllata con il virus. Come Italia Viva siamo stati tra le forze politiche che hanno sollecitato informative del Governo prima di definire i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; questo sta puntualmente avvenendo e dobbiamo ripristinare la centralità del Parlamento.

Penso sia una situazione comune di sofferenza per il Governo e il Parlamento trattare norme con fretta, urgenza, andando avanti per proroghe temporali dovute naturalmente alla terribile epidemia. Tuttavia questa proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre si rende necessaria per la situazione epidemiologica ancora molto instabile. In questi giorni stiamo vivendo un aumento dei contagi e molti degli interventi straordinari del Governo, a partire da quelli più corposi (dal decreto-legge cura Italia, il decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio) per contenere gli effetti dell'epidemia sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese che sono strettamente legati, nei loro presupposti di efficacia sono strettamente connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza disposta dal 31 gennaio al 31 luglio e che con il provvedimento in esame si proroga fino al 15 ottobre.

Al cessare dello stato di emergenza sarebbero venute meno anche le misure adottate con i decreti-legge fin qui emanati, come ad esempio la questione delle mascherine, le assunzioni di personale nelle professioni sanitarie, il fondo di solidarietà per medici e personale sanitario, la semplificazione delle riunioni di organi collegiali, lo *smart working* per i disabili e potrei continuare citando le norme che si prorogano nel decreto-legge in esame.

Sappiamo tutti che la lotta al coronavirus non può essere uno *sprint* ma una maratona; è giusto oggi prorogare lo stato di emergenza, ma prendiamoci del tempo, come Governo e Parlamento, di qui al 15 ottobre per ripristinare gradualmente un *iter* legislativo magari semplificato ma normale, anche con la definizione più organica di piani pandemici e protocolli comuni, anche per dare maggiore chiarezza di interventi alle cittadine e ai cittadini italiani (*Applausi*).

DE FALCO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intervengo a titolo personale. A fine luglio il Presidente del Consiglio venne in quest'Aula a chiedere l'appoggio del Parlamento, tramite una risoluzione, perché fosse possibile per il Governo prorogare lo stato di emergenza. In quel momento probabilmente le cose sembravano andar meglio, ma oggi vediamo che effettivamente c'è una recrudescenza della epidemia.

In quella circostanza il Presidente del Consiglio chiese di evitare che perdessero efficacia tutta quella serie di strumenti, di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza, previsti per limitati e determinati periodi di tempo, secondo l'articolo 24 del codice di protezione civile e, quindi, lo stato di emergenza che autorizza a emanare ordinanze di protezione civile. Qui vorrei fare una piccola distinzione rispetto a quanto ho appena ascoltato, perché lo stato di emergenza non autorizza i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono atti che promanano dal Presidente del Consiglio e sono ordinari, ma l'utilizzo delle ordinanze di protezione civile, che sono invece atti i quali possono agire in deroga ad ogni disposizione vigente, ovviamente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. In vista della scadenza del 31 luglio, il Governo quindi ha ottenuto da Camera e Senato risoluzioni che lo impegnavano a porre come termine della proroga il 15 ottobre. La proroga è il necessario presupposto quindi per mantenere in piedi tutto lo strumentario di poteri che servono a garantire tempestività e efficacia, che senza la proroga avrebbero cessato di avere effetto. Ci sono 38 ordinanze emanate, i procedimenti attuativi conseguenti,

il coordinamento da parte della Protezione civile, lo stesso Comitato tecnico scientifico (CTS), l'ufficio del Commissario straordinario. Insomma si sarebbe arrestato il complessivo sistema di protezione ed indennità costituito a fatica nei mesi scorsi. Di conseguenza il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che proroga fino al 15 ottobre, come sappiamo, i vari decreti-legge del 2020; lo *smart working*, l'edilizia scolastica, il reclutamento dei medici e dei pediatri di base, l'assunzione degli specializzandi, la sperimentazione dei farmaci e così via, tutto ciò che è connesso, pertinente e strettamente congiunto alla necessità di fronteggiare l'epidemia e le sue conseguenze.

È evidente quindi che rispetto a questo fine nulla ha a che vedere la norma introdotta che invece riguarda la proroga dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato. Come diceva chi mi ha preceduto, in questa circostanza quindi c'è una vera e propria eterogeneità che non consente al Parlamento di esplicare la propria funzione. Questa norma, già criticata nell'altro ramo del Parlamento, costituisce secondo me un vero e proprio tentativo di aggiramento della funzione parlamentare e quindi della centralità del Parlamento. Ecco che allora tutta la normativa, così come è costruita, mi lascia perplesso.

Annuncio quindi, a titolo personale, che mi asterrò dalla votazione perché, in effetti, qui abbiamo il tentativo, ancora una volta, per l'ennesima volta, di aggirare la centralità del Parlamento e io questo non lo voglio avallare con il mio voto.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, stiamo parlando della conversione del decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, che reca le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza. Lo ricordo perché è importante che ogni atto non sia solo legato formalmente ad atti precedenti, ma vi sia anche su questo un richiamo di responsabilità. È stata presentata una pregiudiziale, alla cui approvazione ovviamente il Partito Democratico è contrario, che se passasse, decadrebbe il decreto che determina lo stato di emergenza con proroga fino al 15 ottobre, con tutte le conseguenze di cui questo Senato deve essere consapevole. Noi riteniamo che la pregiudiziale parta da una considerazione errata, ovvero quella secondo cui la proroga dello stato di emergenza prevista fino al 15 ottobre non presenti elementi di discontinuità rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata il 31 gennaio 2020. Quindi la pregiudiziale dice che non c'è discontinuità tra la fase iniziale acuta dell'emergenza e quella attuale. Io penso che ci siano quattro ragioni per cui questo assunto è sbagliato, ovvero che non ci siano elementi di discontinuità tra allora e oggi. Il primo motivo è che si tratta di una proroga non automatica e per un tempo limitato e ben definito che terminerà il prossimo 15 ottobre.

Il secondo motivo è che il Governo ha previamente illustrato al Parlamento le ragioni per le quali si ritiene utile prorogare la deliberazione dello stato di emergenza ed ha, di conseguenza, definito il termine più opportuno e più congruo nella situazione attuale, le modalità e gli strumenti più appropriati con cui procedere.

La terza ragione è che il Governo ha disposto con fonte primaria, così come il Parlamento ha chiesto, col decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, le regole sulla base delle quali operare, in base a specifiche ed eventuali necessità. Infine, la quarta ragione è che il nuovo decreto-legge non opera una proroga generalizzata di tutti i termini in scadenza al 31 luglio, così come prevedeva la vecchia dichiarazione di stato di emergenza, ma procede sulla base di un'attenta selezione, che ha portato ad individuare esattamente le sole misure per le quali si rende tuttora necessaria una proroga del termine al 15 ottobre 2020. Queste sono le quattro ragioni per le quali riteniamo errato l'assunto da cui parte la questione pregiudiziale.

Concludo il mio intervento con due considerazioni, la prima delle quali è legata al rapporto tra le Camere e il Governo, rispetto a questo atto, e la seconda riguarda i termini di restrittività e il tema della limitazione delle libertà, che tanto sono entrati nel dibattito Parlamentare, che ha preceduto il decreto di estensione dello stato di emergenza. Nel primo caso, riguardante cioè il rapporto tra Governo e Camere, occorre ricordare che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da

lui delegato devono illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto - così come è stato - di eventuali indirizzi dalle stesse formulate e, ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure adottate, comunque il Governo riferisce successivamente alle Camere e dunque ha la possibilità di riferire subito dopo.

Faccio un'ultima considerazione sul tema della restrittività dei diritti: le disposizioni del decreto-legge n. 19 prevedevano limiti molto forti, di cui abbiamo discusso, limitazioni ai diritti e anche alle autonomie regionali. Ora si applicano solo in quanto compatibili con il successivo decreto-legge n. 33, che invece ha oggettivamente allargato le maglie e questo va riconosciuto. Quindi, dopo questa interpretazione autentica, è evidente che la proroga non consente di tornare ai limiti troppo stretti di cui al decreto-legge n. 19, ad esempio per la libertà di riunione o di religione e, soprattutto, a *lockdown* generalizzati, né consente alle Regioni di porre limiti solo in senso restrittivo alle disposizioni nazionali. Si riparte cioè da limiti più favorevoli per i cittadini ed è consentito alle Regioni di derogare in entrambe le direzioni, sia in senso restrittivo, sia in senso più permissivo.

Quindi, in ragione di tutto questo, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di questione pregiudiziale, ricordando, a proposito di molte delle supposizioni che portavano diversi colleghi a sostenere errata la proroga dello stato di emergenza, che in questi ultimi mesi ci siamo resi conto che la curva epidemiologica è un fenomeno che deve continuare ad essere posto sotto la nostra stretta attenzione, del Governo tanto quanto del Parlamento. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la proposta di questione pregiudiziale da noi avanzata è giustificata da una serie di elementi, che non possono essere messi in forse da quella sorta di ricatto, appena fatta dal collega del Partito Democratico, dicendo che, se per caso dovesse passare la nostra proposta, non ci sarebbe la possibilità di curare e di avere un provvedimento che ci consenta di affrontare l'emergenza sanitaria.

Probabilmente, o si è ignorato quanto è scritto nella questione pregiudiziale o non si conoscono gli strumenti che possono essere utilizzati per far fronte all'urgenza di alcuni aspetti, ove fosse necessario. Qui si tratta di prorogare alcuni aspetti dello stato di emergenza, che contengono gli stessi problemi della prima dichiarazione dello stato di emergenza. Quali furono le notizie e gli elementi in base ai quali il Governo dichiarò lo stato di emergenza per sei mesi e non per quattro? Quali elementi aveva il Governo? Non mi riferisco agli elementi che abbiamo conosciuto dopo e che ha taciuto al Parlamento, per quanto riguarda il famoso rapporto del 13 febbraio; mi riferisco agli elementi base che dovevano consentire la dichiarazione dello stato di emergenza. Quest'ultimo avrebbe dovuto consentire al Governo di acquisire i cosiddetti dispositivi medici, tali da garantire quella situazione che invece non fu garantita, specie per i medici di base; non c'era alcuna possibilità di approvvigionarsi di quei dispositivi. Fino all'emanazione del primo decreto-legge, il 23 febbraio, non è stato fatto alcunché da parte del Governo sotto il profilo dell'acquisizione. Altro che dichiarazione dello stato di emergenza! La dichiarazione dello stato di emergenza significa che l'indomani mattina si cercherà di fare quello che serve per garantire la possibilità di un intervento; invece non si è fatto nulla. (*Applausi*).

E oggi mi si viene a dire di fare una nuova proroga dello stato di emergenza? Per fare cosa? Volete dirmi cosa è stato fatto per la scuola? Siamo a dieci giorni. Io in quest'Aula ho detto, fin dall'inizio, che si sarebbero dovuti prendere in affitto migliaia di locali per garantire il distanziamento sociale, in cui crediamo. Però tutto questo non è stato fatto e oggi non abbiamo necessità di un ingegnere che ci venga a dire che, se i banchi diventano monoposto, è evidente che occorre uno spazio maggiore. Di fronte a tutto questo ho bisogno della dichiarazione dello stato di emergenza o della proroga dell'emergenza? Piuttosto ho necessità di competenze e della capacità di individuare strumenti, quali sono i decreti-legge, per intervenire sugli aspetti necessari al momento dell'urgenza. Ma non abbiamo questa competenza; non ce l'abbiamo noi e non ce l'ha il Governo. E non c'è un rapporto di correttezza tra il Governo e il Parlamento. Cosa si vuole fare con questa proroga? Si vuole prorogare il sistema dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che significa, né più e né meno, nessun controllo, né da parte del Parlamento, né da parte del Presidente della Repubblica, né da parte di alcuno? Con quale

risultato? Con il risultato che, a distanza di settimane, è stato necessario a volte correggere lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con un decreto-legge.

Di fronte a questo, signor Presidente, è molto più corretta la nostra questione pregiudiziale, anche sotto il profilo delle regole che presiedono all'emanazione dei decreti-legge.

Come si può introdurre in questo provvedimento, sotto il pretesto dell'emergenza, addirittura la proroga dei dirigenti dei Servizi? È una cosa abbastanza folle, sia per quanto riguarda la proroga stessa dei dirigenti, sia sotto il profilo dell'utilizzo di un decreto-legge sull'emergenza per adottare misure di questo tipo. Immaginiamo soltanto che cosa si sarebbe detto se ciò fosse stato fatto da un Governo di centrodestra, che cosa si sarebbe detto sugli interessi di un Presidente del Consiglio che voleva tenersi buoni i servizi segreti. Io non penso a queste cose e non voglio utilizzare questo parametro di giudizio, ma voglio soltanto avere la certezza di trovarmi in un Parlamento proteso a realizzare, secondo le regole e secondo la Costituzione, gli interventi necessari per un'effettiva tutela della cittadinanza rispetto all'emergenza Covid; emergenza che non è soltanto sulla carta, ma è fatta di interventi sanitari seri sulle attrezzature che devono essere garantite dal Governo a tutti i cittadini affinché vi sia la possibilità di superare l'epidemia, così come avvenne nel 1956 con la cosiddetta asiatica che - ricordiamo tutti - causò 30.000 morti in Italia, che durò circa due anni e che contagiò milioni di persone. All'epoca non ci fu alcuna dichiarazione di stato di emergenza, né provvedimenti limitativi della libertà. Allora era la prima Repubblica e c'erano politici all'altezza del compito per cui non era necessario mettere in campo simili provvedimenti. *(Applausi)*.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che nessuno che faccia parte della minoranza neghi che effettivamente sia in corso un'epidemia e che occorra assolutamente prudenza, buon senso e anche un po' di ottimismo costruttivo che non fa male al nostro Paese. Questo però non giustifica il fatto che si debba ricorrere ad uno strumento - lo stato di emergenza - che non è previsto nella nostra Costituzione mentre lo è in tante Costituzioni di altri Paesi europei.

Tra l'altro, l'idea che il prolungamento dello stato d'emergenza non sia assolutamente corretto, è inutile nasconderselo, serpeggia anche tra i colleghi della maggioranza. Lo abbiamo visto già alla Camera dei deputati e anche al Senato con atteggiamenti e comportamenti che danno il segno che un certo fastidio per il fatto che il presidente del Consiglio Conte prosegua su questa strada, ci sia anche nella stessa maggioranza.

Quindi, forse, sarebbe opportuno che tutti quanti ragionassimo con un minimo di attenzione sui rischi che si corrono proseguendo su questa strada. Ricordate, infatti, che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene utilizzato in virtù dello stato d'emergenza, è un atto unilaterale del Presidente del Consiglio. Non vi è neanche il preventivo controllo del Presidente della Repubblica. Stiamo parlando, cioè, davvero di decisioni unilaterali che mettono a rischio, o che comunque rischiano di limitare in modo forte le libertà personali e quello che la nostra Costituzione prevede e garantisce. *(Applausi)*.

Questo è uno strumento pericoloso. Poi, a furia di fare decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - firmo io, mi sento io il capo e decido tutto io - addirittura il presidente del consiglio Conte è arrivato a sentirsi quasi il Capo dello Stato, tanto è vero che ha candidato Mattarella per farlo entrare Papa e farlo uscire cardinale. Questo ormai l'hanno capito tutti. *(Applausi)*.

Quindi questi personaggi, che fino al giorno prima sono sconosciuti, pur naturalmente esercitando la propria professione, il proprio ruolo di cittadini e il proprio lavoro, improvvisamente da un giorno all'altro diventano Presidente del Consiglio e addirittura adesso si sono montati la testa e vogliono fare addirittura il Presidente della Repubblica. Stiamo attenti: facciamo un ragionamento tutti quanti come politici perché in futuro dobbiamo scongiurare la possibilità che accadano ancora queste cose e stiamo attenti già adesso a limitare i poteri di chi si sente già un personaggio di chissà quale statura. Questo è il vero pericolo per la nostra democrazia.

Anche la scelta, fatta proprio con il provvedimento al nostro esame, sul tema dei servizi segreti ha chiaramente creato all'interno della maggioranza una ribellione che poi è stata ricomposta con la solita

frase - attenzione, molto pericolosa - secondo la quale o si fa così o andiamo tutti a casa. Infatti se non si vota a favore della fiducia si va tutti a casa e allora, chiaramente, tutti preservano il proprio posto. Ma questo è un ricatto che in democrazia non deve esistere. *(Applausi)*.

Già c'è un'anomalia. Parlavo del presidente del Consiglio Conte, che si è anche tenuto la delega dei servizi segreti. Questa, sostanzialmente, è un po' una anomalia, perché il Presidente del Consiglio, tradizionalmente, assegna questa delega a qualcun altro. Egli, dunque, capo del Governo, mantiene anche la delega dei servizi segreti e, addirittura, ponendo la fiducia con una norma inserita in questo decreto sull'emergenza, fa sì che i capi dei servizi segreti, da lui nominati, siano prorogati per chissà quanto altro tempo.

In tal modo, se un domani dovesse capitare che Conte o il suo Governo cadano e lui non sia più Presidente del Consiglio (magari per la formazione di un altro Governo), i capi dei servizi segreti saranno le stesse persone da lui nominate. *(Applausi)*.

Su questo tema, il Copasir ha messo in evidenza molto chiaramente questo punto. Mi rivolgo qui anche al Presidente del Senato che, non dimentichiamolo, è la seconda carica dello Stato. Questa situazione è pericolosa, perché i servizi segreti, con il Copasir ed il controllo, si fondano su un equilibrio istituzionale fondamentale per la sicurezza del nostro Paese. Equilibrio che è stato messo fortemente a rischio con un provvedimento e con una norma, voluti dal Presidente del Consiglio dei ministri, in un decreto rispetto al quale è stato detto: o votate così o andiamo tutti a casa.

Fate qualche riflessione anche voi, colleghi della maggioranza, perché un po' di malcontento c'è e sicuramente alcune scelte non sono condivise. State molto attenti, perché questa strada è molto pericolosa. Lo faccia presente anche lei, signor Presidente. Io so che lei, signor Presidente, si è molto battuta, su questa questione, in diversi interventi che abbiamo ascoltato e che sono comparsi anche a livello pubblico. Si faccia, comunque, sempre interprete, col Presidente della Repubblica, perché tutto ciò non possa avvenire.

Un'epidemia, infatti, si può benissimo affrontare con gli strumenti ordinari che la Costituzione mette a disposizione. Si viene in Aula. Si vota, perché naturalmente saranno presentati un decreto o un provvedimento. Si affrontano qui i nodi e le eventuali libertà che si vogliono restringere, proprio per cercare di contrastare questa situazione particolare di difficoltà, che non sta vivendo solo l'Italia ma che sta vivendo tutto il mondo.

Quindi, al di fuori della polemica politica, stiamo molto attenti, perché il timore è quello che, fra qualche giorno, arrivi ancora un'altra richiesta di proroga dello stato di emergenza. I contagi salgono, i positivi sono numerosi, c'è il problema delle scuole, c'è un po' di confusione generale nel Paese e allora prolunghiamo ancora lo stato di emergenza.

Stiamo molto attenti, perché non è questo lo strumento. Anche su varie tematiche come la scuola, le imprese e l'economia, è l'Aula parlamentare, è il potere legislativo che deve affrontare queste tematiche. Questo anche perché, se questo è il luogo dove si prendono le decisioni, è molto più facile che vi avvenga un confronto. Se le decisioni le prende uno solo, mi spiegate che tipo di confronto si può portare avanti in questo Paese, su tutti i vari temi e le varie difficoltà esistenti? Forse un confronto politico aiuterebbe, magari anche la stessa maggioranza, a gestire meglio la questione legata a questa situazione particolare.

Fatemi dire, infatti, per concludere con una valutazione prettamente politica, che, più che dello stato di emergenza, questo Stato avrebbe bisogno dello stato di organizzazione. Quello che manca in questo Paese è l'organizzazione. *(Applausi)*.

Per fare un esempio lampante, quello della scuola, noi oggi siamo qui tutti a discutere se i banchi arriveranno o non arriveranno o su chi misurerà la temperatura. Nessuno, però, ancora oggi ci ha spiegato, alla prima influenza che arriverà ad ottobre e novembre, come sarà affrontata la situazione, cosa dovrà fare il bambino, cosa potranno fare i genitori, cosa dovrà fare la classe. Si rischia di paralizzare tutto. Come viene gestita questa situazione?

Ancora oggi non lo sappiamo. *(Applausi)*.

Sappiamo che è difficile e complicato, nessuno ha la bacchetta magica, ma già adesso in un Paese organizzato dovrebbero esserci le linee guida e occorrerebbe sapere dove si deve andare, cosa si dovrà

fare, come si muoverà l'ATS, la ASL o l'USL, a seconda delle sigle nelle varie Regioni, e come si interverrà; se ci sarà il responsabile Covid e cosa farà; se saranno fatti i tamponi veloci o quelli rapidi. Sui test sierologici ancora oggi non sappiamo se tutti gli insegnanti li faranno o non li faranno. Avete detto che saranno messe a disposizione per le scuole 11 milioni di mascherine. (*Commenti*). Per una volta ascoltate: ci sono 8 milioni di studenti; quindi vuol dire, dovendole cambiare ogni quattro ore, che ce ne vogliono un po' più di 11 milioni al giorno. (*Applausi*).

Siamo sicuri che abbiamo tutti gli strumenti necessari per produrre tutte le mascherine che servono durante tutta la fase dell'autunno-inverno e della primavera dell'anno prossimo? Sono beni essenziali. È stato fatto un piano organizzativo in cui si dice che abbiamo bisogno di questi beni essenziali per il nostro Paese? Abbiamo le imprese che sono in grado di produrli per non avere problemi nel dover fare approvvigionamenti all'estero? I vaccini antinfluenzali - come chiedevo l'altra volta - sono già pronti per tutti? Siamo sicuri di avere le scorte di camici, farmaci e tutto l'occorrente?

Questa pianificazione e questa organizzazione ci sono o non ci sono? Perché non è lo stato di emergenza. (*Applausi*).

Lo stato di emergenza c'era il 31 gennaio, ma a febbraio o a marzo siamo stati tutti in una condizione in cui serviva l'organizzazione, ma ai tempi era giustificato che non ci fosse. Oggettivamente, al di là delle polemiche politiche, se ti arriva addosso uno *tsunami*, è facile criticare, ma è difficile rispondere. A sei mesi di distanza, però, non si può ancora non essere organizzati e questa pianificazione serve. Anche gli stessi esponenti della maggioranza lo dicono: ho sentito l'onorevole Marattin dire che sulla scuola forse bisognava pensarci cinque mesi fa e non a metà agosto. (*Applausi*).

Questo è quello che chiediamo. Fate una delibera sullo stato di organizzazione; lasciate perdere l'emergenza, Conte e le sue manie di grandezza che stanno rovinando questo Paese. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, voteremo a favore della questione pregiudiziale, anche se non è da noi sottoscritta, perché siamo ancora più convinti oggi, più di quanto già espresso in altre occasioni, che non ci sia alcuna necessità di prorogare lo stato di emergenza, che - ricordiamo - è stato votato in un momento in cui invece c'era una logica per applicarlo, il 31 gennaio 2020. In quel momento era assolutamente giustificato; si poteva anche non farlo, ma era giustificato che il Presidente del Consiglio si assumesse l'onere e l'onore di decidere da solo quali fossero le misure urgenti da compiere.

Oggi la reiterazione di questo provvedimento nasce da una confusione e da un voluto errore, quello di confondere urgenza con emergenza: sono due cose completamente diverse. L'emergenza, come tutti capiscono e sanno, è una fotografia di uno stato di fatto.

L'emergenza non può essere il pericolo dell'emergenza, ma deve essere qualcosa in atto, come è avvenuto tante volte per una calamità: non c'è mai stato uno stato di emergenza per paura che esondasse un fiume; quando il fiume esonda, c'è lo stato di emergenza. Noi invece stiamo confondendo l'emergenza col pericolo dell'emergenza, perché in questo momento non c'è una particolare emergenza, per fortuna, al di là della confusione dei dati, che non ci dicono chi è effettivamente ammalato e chi è solo contagiato; se gli asintomatici sono tutti in grado di contagiare; chi è in grado di contagiare e chi no; come è possibile che un numero crescente di contagiati corrisponde a un numero diverso di volta in volta di persone che fanno il test.

Al di là di tutto questo, è di tutta evidenza che oggi la situazione del Covid-19 sia diversa da quella dello scorso gennaio: in quel momento c'era un'emergenza in atto, mentre oggi c'è una situazione che può anche far pensare a un pericolo futuro di emergenza, ma che allo stato non giustifica la sospensione della regola costituzionale, cioè che le norme passino attraverso il Parlamento. E se c'è urgenza? La nostra Costituzione, che non prevede esplicitamente - come sapete - uno stato di emergenza, ha offerto tutti gli strumenti al Governo per intervenire immediatamente. I decreti hanno questa funzione; hanno un successivo controllo da parte del Parlamento, ma possono essere emessi con il solo controllo - chiamiamolo così - largamente costituzionale del Presidente della Repubblica.

Di fatto, lo stato di emergenza è uno strumento attraverso il quale si sottrae al Presidente della

Repubblica una sua funzione costituzionalmente protetta, che è quella di verificare l'urgenza di un decreto-legge. È un dato grave. Si dice: ma il Presidente non si è lamentato. Ma non bisogna abusare. Non può il Presidente mettersi a fare una polemica di questo genere; noi sì, noi possiamo e dobbiamo farla, perché lo stato di emergenza - lo dico a chi ci ascolta, a quei pochi che ci ascoltano in televisione in questo momento - non è che modifica la possibilità di intervenire, ma modifica chi interviene. In questo modo interviene solo Conte, mentre nel modo normale interviene il Governo con la firma del Presidente della Repubblica, ma il provvedimento ha la stessa velocità, salvo un successivo controllo da parte del Parlamento.

Noi crediamo che si sia abusato troppo del Covid-19, per contrastarlo per carità: sono completamente sicuro che vi sia in ciascun componente del Governo - guardate che è una grande apertura di credito - la volontà di non favorire la crescita del contagio e della malattia secondo le proprie valutazioni, che non è detto che siano giuste. Do un qualifica di serenità e di volontà, di buona fede - chiamiamola così - nei provvedimenti. Ma questo non ha niente a che vedere col fatto che, accanto alla volontà di contrastare il Covid-19, non ci sia stato un effetto collaterale dello stato di emergenza: un accrescimento della centralità del Presidente del Consiglio in termini di comunicazione, di consenso e di immagine.

Allora perché farci sorgere il dubbio che questa proroga altro non sia che il desiderio del presidente Conte di contrastare il coronavirus, per carità, ma di farlo aumentando il suo peso specifico e il suo consenso, migliorando la sua immagine e rinsaldando un ruolo politico che, altrimenti, come dicono tutti i giornali e non noi, è fortemente traballante all'interno della propria coalizione?

Abbia il coraggio il presidente Conte di non avvalersi, neanche in buona fede, del coronavirus per una finalità squisitamente politica, per una finalità che non ha nulla a che vedere con lo stato di emergenza, oggi non esistente.

Voteremo contro la prosecuzione dell'esame del provvedimento, quindi, perché difendiamo la centralità del Parlamento, perché diciamo a tutti i cittadini che l'emergenza non ha nulla a che vedere con l'urgenza, che può essere assolta con i normali strumenti. Voteremo contro, infine, perché «*canis ciun è fess*», come dicono i napoletani. (*Commenti*).

Caro presidente Conte, le tue carte le abbiamo già viste e scoperte da tempo! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente La Russa, per cortesia, è meglio non parlare fuori dal microfono, si rivolga a me. Se parla fuori microfono non si capisce nulla. Quando si parla fuori dal microfono non si sente assolutamente nulla. (*Commenti. Richiami del Presidente*).

Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 1928, già approvato dalla Camera dei deputati.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 10,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1169.

Il relatore facente funzioni, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

FERRARA, f. f. relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare l'accordo sottoscritto nel maggio 2017 tra l'Italia e l'Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza.

L'intesa, composta da un preambolo e da 13 articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione in materia di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo, ponendosi essa stessa come strumento giuridico volto a regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico e operativo, consentendo al contempo l'intensificazione dei rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla

sicurezza pubblica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli; gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 89.000 euro annui a decorrere dal 2020.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, e tiene conto delle disposizioni contenute - fra le altre - nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,58)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

L'Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, finalizzato l'8 maggio 2017 a Buenos Aires, durante la visita di Stato del presidente Mattarella, e già ratificato da parte Argentina nel luglio 2017, costituisce la cornice giuridica per promuovere e intensificare la cooperazione di polizia tra i due Paesi, al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale.

L'Accordo consente di aggiornare il quadro normativo nel settore della collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata rispetto al precedente Accordo firmato a Roma nell'ottobre 1992, che cesserà di produrre i propri effetti, adeguando così la normativa alla luce degli sviluppi operativi intercorsi in materia. Questo Accordo testimonia, inoltre, la volontà delle parti di consolidare le intense ed eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi che, oltre al profondo legame storico e culturale, si fondano su consistenti collaborazioni bilaterali nei settori della cooperazione economica, scientifica, tecnologica, ambientale e universitaria.

Buenos Aires - voglio sottolinearlo - è infatti da sempre un interlocutore privilegiato per l'Italia in America Latina, anche alla luce della presenza nel Paese della più grande collettività italiana all'estero, come testimoniato dall'intenso scambio di visite e contatti ad alto livello, tra cui voglio ricordare - da ultimo - la visita in Italia del presidente Fernández nel gennaio scorso.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

GARAVINI (*IV-PSI*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - PSI alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame, che rappresenta uno strumento giuridico organico per organizzare la cooperazione in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Esso mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace e riguarda tutta una serie di problematiche, dalla tratta alle persone al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e pedopornografica *online*, ai reati finanziari, come il riciclaggio, e naturalmente al traffico illecito di stupefacenti. Mira dunque a promuovere, non soltanto uno scambio di informazioni estremamente prezioso, ma anche a favorire forme di collaborazione inerenti alla formazione del personale di polizia.

Ricordo che, come ha fatto notare il relatore, è ancora vigente un *memorandum* di intesa nella lotta alla criminalità organizzata molto datato - risale al 1999 - che con la ratifica odierna si va ad aggiornare.

Si tratta quindi di un importante strumento per favorire un migliore lavoro e una migliore cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale, ancora più rilevante alla luce della diffusione dei vari reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo.

Dichiaro dunque, ripeto, il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, in considerazione dell'ampia discussione e dell'approfondimento che ci sono stati in Commissione affari esteri, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico su questo provvedimento di ratifica, così come sui successivi.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, al fine di ottimizzare i tempi, dichiaro anche io il giudizio positivo e conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul provvedimento in discussione, così come sui successivi disegni di legge nn. 1220 e 1221, mentre sul disegno di legge n. 1763 prenderà la parola la collega Faggi.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, dichiaro anche io il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

Vorrei rilevare che il Parlamento italiano e il Parlamento argentino su questo tema si sono ritrovati diverse volte su iniziativa del parlamentare Iglesias, durante la presidenza Macri. Auspico tuttavia che questa abitudine, Covid permettendo, continui anche durante la presidenza Fernández e si facciano incontri su questo tema, anche coinvolgendo la procura nazionale antimafia italiana.

Sono stati incontri molto importanti - credo che a uno di questi abbia partecipato anche il presidente La Russa - e penso che sia fondamentale, attraverso questo accordo contro la criminalità organizzata e per il coordinamento delle forze di polizia, lavorare assieme e consolidare una relazione ormai centenaria tra Italia e Argentina. Sappiamo quanti nostri connazionali sono lì e quanto sono bravi gli incaricati della nostra rappresentanza diplomatica, a partire dall'ambasciatore Manzo, che fanno un lavoro straordinario.

Ritengo che la ratifica odierna da parte del Senato italiano abbia un alto valore di carattere simbolico per consolidare e mettere un nuovo mattone al rapporto così particolare e straordinario tra Argentina e Italia.

È vero, i Governi passano e i Presidenti cambiano, ma rimane l'importanza della nostra relazione bilaterale. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Mi associo personalmente al suo intervento, senatore Casini.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo molto rapidamente, solo per dare un contributo.

Mi trovo assolutamente concorde con quanto è stato riferito da coloro che sono già intervenuti in dichiarazione di voto. Mi pare che il rapporto di collaborazione tra la Polizia italiana e quella argentina rivesta una straordinaria importanza. È per questo che noi esprimiamo un voto favorevole, soprattutto in relazione agli ottimi rapporti che ha evidenziato il senatore Casini. Sono rapporti storico culturali di grande vicinanza con un popolo amico e con un Governo amico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1220) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (Relazione orale) (ore 11,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1220.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'atto Senato 1220 di ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. Nell'ottobre del 2016 la riunione delle parti contraenti tenutasi a Kigali in Ruanda ha approvato l'emendamento al Protocollo di Montreal del 1987, in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato. Si tratta di sostanze utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria che, pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.

Più in dettaglio, l'emendamento oggetto della ratifica odierna, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli idrofluorocarburi, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto.

La ratifica dell'emendamento in esame da parte dell'Italia, peraltro, non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni introdotte da tale emendamento, in ragione del fatto che il regolamento dell'Unione europea n. 517 del 2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.

Con riferimento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come l'emendamento di Kigali non comporti di per sé alcun onere aggiuntivo. Tuttavia, il nostro Paese è chiamato, a seguito della discussione assunta dalla Conferenza delle parti tenutasi nel novembre del 2017, a rifinanziare l'apposito fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal e ad adeguare la quota del proprio contributo al fondo, attualmente pari a 6,63 milioni di euro annui.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica valuta di conseguenza gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2,118 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ascrivibili - come detto - esclusivamente alla necessità di adeguare il contributo italiano al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a 8,751 milioni di euro annui.

Si evidenzia inoltre come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il completamento dell'*iter* di ratifica consentirà di porre l'Italia in linea con la posizione adottata dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Ad oggi, infatti, oltre all'Italia, solo Spagna e Malta tra i Paesi dell'Unione europea non hanno ratificato l'emendamento entrato in vigore il 1° gennaio 2019. La ratifica in questione si inserisce peraltro nel quadro dell'impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale per la protezione internazionale dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Nel contesto europeo, infatti, l'Italia è tra i Paesi maggiormente a favore di obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni, abbiamo già superato i risultati richiesti a livello europeo al 2020, garantendo opportunità di crescita per le aziende compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente.

Sottolineo altresì l'urgenza di un'azione contro gli idrofluorocarburi. Le stime pubblicate dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) affermano infatti che, in assenza di un'azione globale, queste sostanze (gli idrofluorocarburi) potrebbero rappresentare dal 9 al 19 per cento delle emissioni globali di gas serra entro il 2050. Grazie al controllo della produzione e del consumo globale di idrofluorocarburi, stabilito dall'emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, si stima che sarà evitato un ulteriore riscaldamento globale di 0,4 gradi centigradi entro il 2100, rappresentando così il singolo maggior contributo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

Da ultimo ricordo che, proprio alla luce dell'impegno dell'Italia per un'ambiziosa azione internazionale di contrasto ai cambiamenti climatici, nel novembre 2019 presso l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il nostro Paese ha ospitato la 31a Riunione delle parti del Protocollo di Montreal, la prima riunione del massimo organo decisionale del protocollo dall'entrata in vigore a livello globale dell'emendamento di Kigali, che è avvenuta nel gennaio 2019 dopo la ratifica di 20 Stati parte. In tale occasione il nostro Paese ha assicurato l'impegno a ratificare quanto prima l'emendamento di Kigali nell'ordinamento nazionale. Per questo il Governo ringrazia il Parlamento per aver avviato questa importante ratifica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Lucidi hanno già anticipato la loro dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

FERRARA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente perché reputo importante la ratifica al nostro esame. Come ha spiegato il collega Airola, il Senato ratifica oggi un emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Ricordo che il Protocollo è entrato in vigore nel 1989 come strumento del Programma ambientale delle Nazioni unite ed è stato

ratificato da 197 Paesi, fra cui l'Italia.

Il Protocollo ha lo scopo di ridurre gradualmente il consumo e la produzione delle sostanze che alterano lo strato di ozono con programmi calibrati per Paesi più o meno sviluppati.

L'emendamento che andiamo a ratificare oggi va a colmare un precedente errore che ha portato negli anni a sostituire i pericolosi gas CFC con gli HFC, a seguito dell'adozione del Protocollo di Montreal. Tuttavia, è stato successivamente appurato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono lesive, sono potenti gas serra che possono avere un impatto sul cambiamento climatico, migliaia di volte maggiore rispetto all'anidride carbonica. Così nell'ottobre 2016, a Kigali, è stato approvato il sesto emendamento al Protocollo che oggi ci apprestiamo a ratificare. Con esso le parti si sono impegnate a ridurre la produzione e il consumo dei gas HFC di oltre l'80 per cento nel corso dei prossimi trenta anni, con un risparmio di 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050.

Si tratta di una riduzione di quantità di CO₂ davvero impressionante che, secondo i calcoli degli esperti, contribuirà a migliorare la qualità dell'aria e a proteggere ulteriormente lo strato di ozono. Il MoVimento 5 Stelle sostiene da sempre ogni misura volta a ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente per preservare il pianeta e garantire un futuro più verde alle prossime generazioni.

La ratifica di oggi va in questa direzione. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[AIMI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo telegraficamente semplicemente per lasciare un segno dell'interesse da parte del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento al nostro esame che riguarda la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, anticipando che il nostro voto sarà favorevole. Il Protocollo è lo strumento operativo del Programma ambientale delle Nazioni unite per la protezione dell'ozono atmosferico. A seguito della decisione di rifinanziare il Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo, l'Italia dovrà incrementare la propria quota annuale con un contributo aggiuntivo di poco più di due milioni di euro, con un importo complessivo pari a 8,7 milioni di euro.

Per le ragioni che sono state esposte anche dai colleghi che mi hanno preceduto e per quanto ho evidenziato, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (Relazione orale) (ore 11,23)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1221.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, cui è stato apportato un piccolo emendamento, ratifica un grande Accordo, per il grande rapporto che abbiamo con il Governo gabonese. L'Assemblea è infatti chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto nel maggio 2011. Si tratta di un Accordo composto di 19 articoli, che si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento, per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire a una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli

che le esprimono, secondo quanto previsto dall'articolo 1. Il testo è volto altresì a facilitare, al contempo, l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra parte, per scopi di formazione e di studio, in base all'articolo 2, e a impegnare le parti a favorire la conoscenza reciproca, attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220.000 euro, a decorrere dal 2020, a cui devono aggiungersi 14.920 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per spese di missione: quindi votiamo, di fatto, un aumento di spesa pari a 14.920 euro. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge in esame da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri e Lucidi hanno già anticipato le loro dichiarazioni di voto a favore del provvedimento in esame e favorevoli si dichiarano anche i senatori Ferrara e Aimi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede (Relazione orale) (ore 11,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1763.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, relatore. Signor Presidente, l'adeguamento dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, per quanto riguarda l'assistenza spirituale alle Forze armate - dovendo modificare un accordo, si è proceduto a uno scambio di lettere che dobbiamo ratificare ed eseguire - si

rende necessario per aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo determinatasi e, inoltre, per apportare modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Cito il punto determinante, quello di aggiornare lo *status* giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare; mi riferisco cioè alla possibilità di accedere ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, al fine di avere una corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle dei religiosi preposti a tali compiti. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 6 pone una clausola di invarianza finanziaria; si evidenzia come la riduzione degli oneri a carico dello Stato in relazione all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenti uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale non incide sull'ordinamento dell'Unione europea e non presenta incompatibilità con la normativa nazionale e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Per questo motivo si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, entro un po' più nel merito del provvedimento rispetto al relatore e, se mi permette, uso il tempo a mia disposizione anche per svolgere la mia dichiarazione di voto.

Il provvedimento in esame reca delle innovazioni normative che rispecchiano i mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nella Chiesa cattolica, soprattutto ad opera del Concilio Vaticano II e delle successive riforme di tipo concordatario; esse rispecchiano inoltre i mutamenti avvenuti in altri contesti nell'ordinamento civile, con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti e, nell'ambito delle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione degli organici militari, ciò anche in relazione alle nuove funzioni che le Forze armate sono state chiamate a svolgere in Italia e all'estero, soprattutto a sostegno delle popolazioni civili in situazioni e circostanze difficili e, per quanto riguarda l'estero, con le missioni internazionali di pace. Questi cambiamenti sono stati messi in evidenza a suo tempo dalle Camere in sede di ratifica degli Accordi concordatari del 1984 e sono stati recentemente oggetto di nuova attenzione da parte del Parlamento, per sollecitare la predisposizione dell'intesa prevista dall'articolo 11 della legge di ratifica dell'Accordo del 1984, al fine di ridefinire i profili giuridici di un nuovo rapporto tra i cappellani e la struttura militare e conseguire un significativo sgravio degli oneri a carico dello Stato in merito al servizio di assistenza spirituale.

In questo nuovo contesto storico-politico e normativo si calano i motivi ispiratori dell'Intesa.

In ragione della specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa nelle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare. È stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina. (*Brusio*).

Presidente, faccio una fatica terribile.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, non ho finito. Ho detto solo che faccio fatica a parlare.

PRESIDENTE. Per la verità non c'è grande disturbo. Prego i colleghi di prestare maggiore attenzione. Io stavo nel frattempo documentandomi sul prosieguo dei lavori. Vi anticipo, vista l'interruzione, che andremo avanti con la discussione della questione pregiudiziale del prossimo provvedimento.

Prego, senatrice Faggi, concluda il suo intervento.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Va bene. Concludo e dichiaro che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è d'accordo e voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

Mi permetta, però, di esporre, nel merito, una questione personale.

PRESIDENTE. Prego, la ascolto.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, lei non deve prendersela, per l'amor di Dio, ma anche se per lei non c'era tanto fastidio, per me c'era, perché in fin dei conti questo è un Senato. Stiamo per votare una

ratifica che probabilmente non interessa nessuno, una ratifica importante tra due enti importanti, lo Stato e la Santa Sede. Non importerà a nessuno, non darà risalto ad alcuno, ma mi piacerebbe poter parlare. Al contrario, ogni volta che intervengo - come accade anche ad altri colleghi - c'è un brusio terribile.

Mi dispiace doverlo dire, ma glielo dico: ogni volta che lo faccio notare, lei mi toglie la parola o mi dice che non c'è brusio. Volevo dirle questo.

[PRESIDENTE](#). Grazie. Starò più attento.

Ma è vero che lei si lamenta più degli altri del brusio.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Ma non è vero che mi lamento. Vede?

PRESIDENTE. Le assicuro che non c'era un disturbo superiore alla normalità. Si faccia delle domande. (*Commenti della senatrice Faggi*).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SERENI](#), *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche da parte del Governo l'importanza della ratifica in esame. È già stato detto dal relatore che, in occasione della cerimonia per la ricorrenza dell'ottantanovesimo anniversario dei Patti Lateranensi è stato firmato lo scambio di lettere tra l'allora presidente del Consiglio Gentiloni e il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, per l'assistenza spirituale alle Forze armate.

La positiva conclusione dell'Accordo sul regime di assistenza spirituale alle Forze armate concilia l'elemento della continuità, costituita dalla presenza dei cappellani militari nelle Forze armate, con quello dell'innovazione, rappresentato dal mutato scenario interno e internazionale. L'intesa negoziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri consentirà di procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, il quale prevede che l'assistenza spirituale ai cattolici nelle cosiddette strutture obbligate, e cioè caserme, ospedali e carceri, sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra le parti.

L'Intesa raggiunge un punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà vaticana di preservare alcune prerogative dei cappellani militari. Da qui scaturisce l'interesse del Governo italiano a completare il processo di ratifica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[CALIENDO](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare che non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione finale.

Segnalo che i senatori Garavini, Alfieri e Faggi hanno anticipato le loro dichiarazioni di voto a favore del provvedimento in esame.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame.

Devo però anche dichiarare che personalmente mi asterrò dalla votazione; purtroppo è capitato a me dover esprimere il voto a favore del Gruppo a cui appartengo, ma lo faccio esclusivamente per ragioni di ampliamento della libertà religiosa e di integrazione di ratifiche con altre confessioni.

[GARNERO SANTANCHE'](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(Fdl)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento in esame.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere, come Presidente del Gruppo Lega, un po' di rammarico per quanto accaduto poco tempo fa in occasione dell'intervento della senatrice Faggi.

Presidente, è già successo un'altra volta: la prima volta si dice che è un caso, la seconda è una coincidenza, ma non vorrei che ci fosse un domani una terza volta e che possa sorgere una questione personale tra lei e la senatrice Faggi. La senatrice è intervenuta solo ed esclusivamente, visto che c'era in aula un po' di brusio, per chiedere un po' di attenzione e di rispetto. Da parte sua ci saremmo aspettati forse un atteggiamento un po' più istituzionale. *(Applausi)*.

Quindi speriamo che questo, già accaduto in passato, in futuro non accada più. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Davvero lei pensa che possa esserci una questione personale nei confronti della senatrice Faggi? Lei offende la mia intelligenza. La ringrazio. *(Commenti)*. Offende la mia poca intelligenza. *(Commenti)*.

Davvero? Non credo che lei ne sia convinto.

[FERRARI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rimettere alla sua attenzione l'intesa che sarebbe stata assunta tra i Gruppi su come procedere con i nostri lavori di oggi, ovvero sospendere i lavori della mattinata appena dopo il voto della questione sospensiva e della pregiudiziale e

riprenderli alle ore 16 per completare l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento. Era già concordato tra i Gruppi che, dopo aver esaminato la questione pregiudiziale inerente al provvedimento che stiamo per esaminare, avremmo sospeso i nostri lavori.

Devo verificare con il Presidente se la ripresa sarà prevista alle ore 16 o, più probabilmente, alle ore 16,30. Lo comunicheremo in ogni caso prima della sospensione.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(1440) Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Meloni ed altri)

(307) RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,47)

Approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1440, 307, 1022 e 1116.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Parrini, se intende integrarla.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, vorrei semplicemente integrare con un breve intervento la relazione che è agli atti per sottolineare la grande importanza del provvedimento al nostro esame.

Il provvedimento consiste in una modifica dell'articolo 58 della nostra Costituzione che ci permette di rimuovere un'anomalia italiana sul requisito anagrafico per essere elettori del Senato, che da tanto tempo la generalità delle forze politiche ha manifestato l'intenzione di voler cambiare. Ci permette da questo punto di vista di conseguire un risultato politico, che abbassa anche fino allo zero il rischio che possano esserci, per diversità di elettorati attivi nelle due Camere che hanno uguali poteri, maggioranze difformi nei due rami del nostro Parlamento.

A me corre l'obbligo anche di dire che, entro il termine previsto per il deposito degli emendamenti anche da parte degli altri colleghi, come relatore ho ritenuto necessario depositare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, perché si possa approvare in questo ramo del Parlamento un testo uguale a quello che è stato approvato alla Camera dei deputati, e cioè una modifica del solo requisito anagrafico dell'elettorato attivo.

Penso che questo sia opportuno per varie ragioni: in primo luogo, noi abbiamo avuto una sospensione dell'*iter* di questo provvedimento di molti mesi a causa del Covid e mi pare significativo dare alla Camera un testo uguale che possa essere subito votato in seconda lettura; in secondo luogo, anche dal dibattito in Commissione era emersa la posizione di alcune forze politiche di riserva e di contrarietà sull'estensione anche dell'elettorato passivo. Credo sia opportuno da questo punto di vista un gesto di apertura e creare le condizioni perché nella votazione seconda e finale, che il Senato farà - mi auguro - tra tre mesi e la Camera potrà fare anche tra poche settimane se noi voteremo lo stesso testo della Camera, si possa avere un larghissimo consenso superiore ai due terzi dei componenti, così come si è avuto alla Camera sul solo elettorato attivo quando ha votato il 31 luglio 2019.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate una questione pregiudiziale e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Falco per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, mi accingo a illustrare una questione pregiudiziale alla quale hanno aggiunto la loro firma i colleghi Fattori, Di Marzio e Martelli. Il relatore ha appena parlato dell'importanza di questa riforma, che tuttavia - diciamo così - è molto, molto puntuale. Dovremmo

cercare di ricordare che l'Assemblea costituente - e così il relatore della Commissione Ruini - ritenne consono al carattere del Senato il limite di età di quarant'anni.

Accolgo con favore l'innovazione e l'emendamento che ha portato lo stesso relatore. Tuttavia, il ragionamento complessivo va sviluppato sul limite di età di elettorato sia attivo che passivo. La differenziazione tra la Camera e il Senato viene lentamente erosa attraverso queste modifiche di cui non si vede il punto di caduta, ma che fanno ben capire, sia per la tempestività con cui si inseriscono durante la campagna elettorale referendaria, sia per la loro caratterizzazione, ovverosia uno scambio tra politica e istituzioni, che tutto questo procedere attraverso una parcellizzazione e uno sminuzzamento delle riforme altro non è che un tentativo di nascondere agli italiani e anche al Parlamento tutto il ragionamento che sta dietro. Mi riferisco al fatto che si voglia andare pian piano, senza svelarlo come già fatto in maniera forse inopinata nei pessimi tentativi di riforma precedenti - mi riferisco a quello di Renzi - al superamento del bicameralismo.

Noi sappiamo che la Costituzione consente di modificare la Costituzione stessa, ma non consente di mettere in discussione la struttura complessiva dello Stato. Si può anche discutere del bicameralismo paritario che abbiamo, non perfetto, ma non si deve arrivare alla soppressione del bicameralismo attraverso manovre surrettizie, criptiche, nascoste.

Ebbene, che i proponenti denuncino il punto di caduta di questo processo sarebbe correttezza; lo imporrebbe la trasparenza; lo imporrebbe anche un senso di correttezza verso le istituzioni e i cittadini. Altrimenti a cosa assistiamo qui? Assistiamo a delle modifiche artificiose attraverso le quali si vuol aggirare sostanzialmente la buona fede del Parlamento e dei cittadini.

Invito tutti coloro che sostengono le ragioni del no al taglio dei parlamentari a considerare la possibilità di votare questa pregiudiziale, altrimenti, mano a mano, avremo non già un bicameralismo paritario, ma uno iperperfetto, dal quale deriverà la constatazione dell'inutilità di un doppione, quindi la soppressione di una Camera. Ebbene, credo che non possiamo consentirlo e che non possano farlo soprattutto coloro i quali si stanno impegnando a fondo perché il taglio del Parlamento non abbia luogo. Attenzione, questa è una delle modifiche che si annunciano, ma a breve ce ne saranno altre, sempre parcellizzate.

Vi chiedo, colleghi, di valutare la questione pregiudiziale in relazione al disegno che si viene man mano componendo: un disegno a mio modo di vedere scellerato e anche incostituzionale, perché l'architettura del nostro Paese, ovverosia il fatto che siamo una Repubblica parlamentare elettiva, non può essere messa in discussione, ed è questo il disegno che via via si andrà a realizzare. Già si vede, non possiamo non vederlo.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,54)

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il senatore Calderoli per illustrare una questione sospensiva. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dico subito che la questione sospensiva non vuol essere nulla di ostativo rispetto al percorso del provvedimento. Abbiamo votato a favore alla Camera e intendiamo farlo anche al Senato, così come abbiamo già fatto in Commissione. Ciò che, invece, intendo sottoporre all'Assemblea è una valutazione dal punto di vista cronologico di quanto stiamo andando a fare.

Il provvedimento è stato votato alla Camera nel luglio 2019 e al Senato il 15 gennaio 2020, ovvero quando non era ancora stato indetto il *referendum* confermativo rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari.

Lo votiamo a gennaio, resta parcheggiato fino ad oggi e qualcuno pensa di metterlo al voto dieci giorni prima dello svolgimento di un *referendum* che inciderà in maniera molto concreta rispetto al numero dei componenti del Senato.

Se, come credo, l'elettorato attivo portato a diciott'anni è un sacrosanto e legittimo diritto di voto, essendo prima parziale rispetto a coloro che non avevano ancora compiuto venticinque anni - se un maggiorenne vota per il *referendum*, non capisco perché non debba votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica - rispetto all'elettorato passivo, ritengo che ragionare su 315 membri elettivi del Senato, ovvero su 200, possa porre qualche problema o perlomeno una riflessione circa quello che

si deve fare.

Ha senso decidere oggi, sulla base di un voto che non è ancora stato espresso? A me sembra irragionevole.

Il presidente Romeo aveva proposto non già di non discutere il provvedimento in Aula, ma di farlo la settimana successiva a quella del voto sul *referendum*.

Signor Presidente, mi perdoni, ma è la prima volta che vedo una lucertola girare per il Senato. Chiedo conferma al senatore Parrini: è piccola, ma si tratta di una lucertola; chissà se ha compiuto venticinque o quarant'anni? (*Commenti*). La lasci pure lì; alla fine, è quella che fa meno male qui dentro.

PARRINI (*PD*). Si è provveduto alla messa in sicurezza della lucertola.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Abbiamo sanificato.

PRESIDENTE. Si tratta di un inedito. Il quesito è se si tratti di un gecko, nel qual caso porterebbe addirittura fortuna.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). No, Signor Presidente, non è un gecko, è proprio una lucertola. Le chiedo di recuperare il tempo perso per questo motivo.

PRESIDENTE. Assolutamente sì, presidente Calderoli, non c'è bisogno di chiederlo.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Ritornando al mio discorso, mi chiedo il motivo di quest'assenza di buon senso, perché - lo sappiamo benissimo tutti - per ottenere il sì (o un presunto sì) al *referendum* sono iniziati i giochi o - meglio - i ricatti del tipo «io dico che voto sì, a condizione che».

Bisogna allora approvare alla Camera dei deputati il testo base del disegno di legge elettorale, tanto tutti sanno che, una volta approvato, essendoci il voto segreto in Assemblea in materia elettorale, ragionevolmente non si andrà da nessuna parte (con mia gioia). Con il sistema maggioritario, infatti, non è tanto vero il fatto che, alla sera del voto, si sa chi ha vinto; il problema è che, quando uno vota, decide chi andrà a governare, il che è esattamente il contrario di quanto avviene con il metodo proporzionale che invece viene proposto.

Altri chiedono una base elettiva del Senato non più regionale, ma circoscrizionale (in modo che, ampliando, si possa avere la maggior possibilità di essere presenti), la riduzione del numero dei grandi elettori regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica e poi - *dulcis in fundo* - una rivisitazione del bicameralismo paritario e la fiducia o sfiducia costruttiva.

Sento parlare di queste cose da trent'anni. E voi pensate di realizzare, in un arco di tempo che vede in mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica, ammesso che questa legislatura duri fino a quel punto, riforme che in trent'anni non si sono mai riuscite a fare?

Vi richiamo al buon senso e, soprattutto, alla coerenza, con riferimento a quanto accaduto. Lo dico *in primis* al senatore Parrini, relatore del provvedimento e Presidente della Commissione affari costituzionali. Il provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati, con la previsione dei diciott'anni come età per accedere all'elettorato attivo, ha visto l'accoglimento di emendamenti che hanno portato l'età per accedere all'elettorato passivo da quaranta a venticinque anni. È interessante vedere le firme di chi li ha presentati.

A parte quello sottoscritto da me e dai miei colleghi in Commissione, l'emendamento 1.28 portava firme illustrissime, quali quelle del senatore Parrini, che è il relatore del provvedimento; della senatrice De Petris, Presidente del Gruppo Misto (Liberi e Uguali); del senatore Faraone (Italia Viva - PSI); del senatore Marcucci (PD); della senatrice Unterberger (Gruppo Per le Autonomie) e dei senatori La Russa e Fazzolari (Fratelli d'Italia). Gli unici che non l'hanno sottoscritto e si sono astenuti sono i colleghi di Forza Italia; l'emendamento è pertanto stato approvato con un voto quasi plebiscitario.

Oggi arriviamo in Aula e c'è un emendamento del relatore che abroga la stessa proposta che egli aveva fatto in Commissione. Ci si può sempre ripensare, ma ciò vale per il singolo senatore. In questo caso, parliamo di chi ha ricevuto, con il voto della Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea come relatore su un testo che contiene anche la sua proposta. Secondo me, c'è qualcosa che non torna, quando compare in Aula un emendamento che abroga quello che egli stesso ha introdotto.

Ho votato - e capita raramente - il mandato al relatore per portare in Aula il testo che abbiamo votato in Commissione. Non vi dico di non discuterlo, però occorre fare le cose con trasparenza e onestà intellettuale e non con i giochi dell'emendamento comparso all'ultimo momento in Aula. Infatti, tutti

sanno che se non fosse stato depositato, il provvedimento sarebbe stato rinviato a data da destinarsi. Qui stiamo parlando di un articolo brevissimo, ma pesantissimo in termini di contenuti.

La mia proposta pertanto - voterò contro la pregiudiziale presentata dal senatore De Falco - è di tornare in Commissione e sono disponibile a lavorare anche nella settimana di sospensione dei lavori per via delle elezioni regionali, amministrative e per il *referendum*. A quel punto, votiamo in Commissione lo stralcio di quel che vuole essere stralciato in Aula e poi torniamo qui mercoledì 23, dimostrando che il fatto di votare una cosa su cui fino a sei mesi fa tutti la pensavamo in maniera contraria, non è solo una bandierina da mettere qui oggi, ma è un gesto di dignità, di buon senso e di decoro delle istituzioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziale e sospensiva presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MARTELLI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (Misto). Signor Presidente, ho apprezzato molto il discorso del collega De Falco perché, soprattutto per il fatto che siamo in campagna elettorale per il *referendum*, in questo dibattito va introdotto il concetto che la riduzione del numero dei parlamentari è un pezzetto del disegno che si va configurando, quello cioè per cui il bicameralismo paritario è un problema.

Stranamente il bicameralismo paritario, nella forma introdotta in Italia con la votazione del 1948, fin da subito non è piaciuto, nel senso che prima piaceva e dopo non più. Il primo e brutto esempio di manomissione del bicameralismo paritario c'è stato quando la durata della legislatura, inizialmente differenziata tra i due rami del Parlamento, per il Senato è stata ridotta da sei a cinque anni, così da equipararla a quella della Camera. Tuttavia, il senso di un bicameralismo paritario - e le grandi democrazie lo insegnano - è quello di valorizzare e non di comprimere la differenza tra le due Camere.

Un esempio, perché è interessante fare un confronto con altri ordinamenti, è quello del bicameralismo paritario degli Stati Uniti d'America, dove il Senato federale e il Congresso hanno quasi la stessa forza, anche se in realtà il Senato è un po' più potente. La legislatura dura quattro anni per il Congresso, mentre per il Senato sei; per di più, ogni due anni un terzo del Senato americano viene rinnovato. La considerazione che è stata fatta è che è giusto ed importante che non ci sia una maggioranza cristallizzata per l'intera durata della legislatura, perché l'elettore deve avere un controllo, anche di medio termine - le famose elezioni di medio termine del Congresso - sull'attività legislativa, il che è mutuato anche in altre Nazioni, come per esempio l'Australia.

L'altra cosa importante è che le riforme che hanno interessato il bicameralismo paritario americano sono andate nel senso di estendere e non di indebolire la forza di questa situazione. Un esempio è quello dell'emendamento presentato nel maggio del 1913, con il quale il Senato americano divenne elettivo (prima non era eletto a suffragio universale).

Il bicameralismo paritario italiano ha la sua forza nel fatto che è stato costruito così per un motivo. Perché gli elettorati attivi e passivi del Senato sono diversi? Perché l'Assemblea Costituente aveva concluso che il Senato dovesse rappresentare una Camera di riflessione, composta quindi da persone mediamente più mature per età - anche se ovviamente dobbiamo riconoscere che la maggiore età non fa una maggiore maturità - anche dal punto di vista dell'elettorato. Non solo: si è ritenuto di differenziare anche il sistema elettorale, uno su base regionale e uno su base nazionale.

Ogni tentativo di comprimere questa differenza, cioè di fare del Senato una fotocopia della Camera ha inevitabilmente un unico sbocco, quello di creare due Camere uguali, per poi poter dire che una delle due è di troppo e quindi passare al bicameralismo differenziato, con una sola Camera titolare del rapporto fiduciario, che ha quindi il potere legislativo.

È stato anche detto dal relatore, il quale ha affermato che è importante avere una maggioranza omogenea alla Camera e al Senato. Invece no: è importante che non sia così, perché il controllo dell'elettore si verifica nel momento in cui si differenzia anche il modo in cui vengono eletti i due rami del Parlamento. Meglio ancora sarebbe avere uno sfasamento tra il momento in cui si elegge una Camera e quello in cui si elegge l'altra, sempre per il famoso controllo elettorale. Invece si va in senso

contrario.

Il disegno generale che, poco per volta, si sta svelando non può essere portato avanti in questi termini. Per fortuna, è stato introdotto nel dibattito questo singolo segmento e il relatore ha affermato quello che ha affermato, perché così possiamo dire che la riforma costituzionale in atto e quelle che stanno arrivando dovrebbero essere rifiutate e che si dovrebbe votare in senso contrario. Questo perché sono tutte riforme volte a ridurre il potere di scelta dell'elettore: le chiamerei «riforme di mandato in bianco». Passa, cioè, l'idea per cui una legislatura debba essere cristallizzata nel volere elettorale iniziale e nell'attività legislativa governativa. Infatti, meno controllo dell'elettore e meno differenziazione consentono un maggior potere per l'Esecutivo, che già ne ha abbastanza di suo.

Tutti gli altri accessori che naturalmente sono all'interno del dibattito (come la sfiducia costruttiva, eccetera) sono orpelli, che in realtà servono solamente per cercare di riequilibrare quello che ormai si è perso, ossia la forza di un bicameralismo.

Ciò che mi preoccupa e colpisce è che, all'interno di questa stessa Assemblea, non si rilevi questa esigenza. Ho sentito molto spesso parlare di come rafforzare il potere del Parlamento: bene; se ne parla, ma alla fine fattivamente non si fa. Non ho mai visto un affare assegnato, con un ciclo di audizioni, nel quale si ponga esattamente questo principio o si sentano anche rappresentanti di altre Camere elettive in giro per il mondo. È sempre un discorso autoreferenziale. Gli Stati Uniti sono un esempio, ma esiste anche quello del Parlamento federale svizzero, nel quale è previsto che la minoranza e l'opposizione partecipino al Governo; oppure il caso della Svezia, dove, nel momento in cui il Governo va sotto durante l'esame di un provvedimento in Aula, non si apre una stagione di piaghe, ma semplicemente i parlamentari prendono atto che quel testo non è condiviso e che, di conseguenza, ha bisogno di ulteriore approfondimento.

Ben venga, quindi, qualunque riforma che aumenta il potere del Parlamento e mal venga qualunque riforma che lo diminuisce; ben venga qualunque modifica regolamentare che potenzia l'attività del Parlamento, senza che necessariamente questa vada ad inficiare l'attività governativa. Una delle più grandi riforme che potremmo concepire sarebbe questa: svincolarci dall'idea che il Governo debba per forza essere un monolite che non può mai subire un voto negativo. È una cosa che non fa bene alla democrazia, perché di fatto cristallizza una situazione per la durata della legislatura. Anche il tentativo forzoso di portare avanti una legislatura fino alla sua scadenza può avere un senso solamente in un altro tipo di ordinamento, non nel nostro, nel quale è fisiologico che, a un certo punto, il parlamentare sia libero, visto che rappresenta la Nazione e non una parte politica. Ricordiamolo, visto che ho ancora tempo: un parlamentare, quando è candidato, è espressione di un partito, ma, quando è eletto, è espressione della Nazione. Questi concetti hanno un significato: vuol dire che il parlamentare deve anche poter essere libero di dire no e di non essere sottoposto al ricatto di un voto di fiducia.

A questo proposito, una riforma della quale non si parla è la seguente: vogliamo un po' contingentare il numero dei voti di fiducia, stabilendone un tot all'anno? In questo modo, come tutti gli strumenti importanti, si centellinerebbe: il buon vino si apre al momento giusto; il buon olio si usa con moderazione; la fiducia anche. È chiaro che non possiamo chiedere moderazione a chi usufruisce a piene mani dello strumento, ossia l'utilizzo della fiducia.

Come Parlamento, possiamo (potremmo) imporlo; semplicemente decidiamo di non farlo perché, rifacendomi ad alcune affermazioni che sono state già rese in questa campagna referendaria, i parlamentari devono essere controllati: meno ce ne sono, più è possibile controllarli. Se questo è lo spirito, è chiaro che non potremo mai chiedere al Parlamento (cioè a noi stessi) di controllare il Governo, perché è l'Esecutivo che ci sta dando la linea.

Pertanto, chiudendo la discussione, che è in generale, e finendo sull'argomento stante, è importante mantenere tutte le forme di differenziazione che ci sono tra le due Camere e, se possibile aumentarle, perché la forza del sistema bicamerale è questa. Abbiamo un gioiello, il bicameralismo paritario, ed evidentemente non sappiamo cosa farci. Se ci regalassero un'astronave, non sapremmo pilotarla, non sapremmo cosa farci e la prima cosa che penseremmo sarebbe di distruggerla. No, cerchiamo di imparare al meglio come funziona: questo è un ragionamento logico, il resto è propaganda (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho deciso di intervenire dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Calderoli, molto serio e responsabile, che l'Assemblea dovrebbe condividere. Spesso l'onorevole Calderoli è considerato l'inventore di riforme e di emendamenti a volte anche provocatori o strumentali: ci sono stati momenti in cui ha presentato milioni di emendamenti, mettendo in difficoltà le tipografie, le fotocopiatrici e anche le *pen drive* del Senato, le quali pure avevano difficoltà, benché i *megabyte* e i *gigabyte* consentano di spaziare.

Oggi però il senatore Calderoli ha fatto un ragionamento di assoluto buon senso, che un'Assemblea seria non dovrebbe non condividere. Al di là della questione pregiudiziale, rispetto alla quale il Gruppo Forza Italia è favorevole, ma anche della questione sospensiva posta dal senatore Calderoli (poi le vicende potrebbero essere concorrenti o concomitanti), e lasciando perdere gli aspetti procedurali e regolamentari, stiamo assistendo a un fatto in pendenza di un *referendum* che, a mio avviso, affronta in maniera approssimativa una questione seria. Infatti, la questione non del taglio dei parlamentari, ma dell'antipolitica e dell'antiparlamentarismo, ha radici antiche e non parlo solo dell'Italia.

In questi giorni si è celebrato il centenario della Carta del Carnaro, che fu varata a Fiume da D'Annunzio e da Alceste De Ambris (i giornali ne hanno parlato). Era una costituzione molto innovativa e moderna, quasi provocatoria, anche perché D'Annunzio e i protagonisti dell'impresa fiumana sapevano bene di parlare più alla storia, in prospettiva, che non per un'esigenza immediata di Governo, essendo quella di Fiume un'impresa che seguiva la prima guerra mondiale e contestava la vittoria mutilata e quindi le terre di confine che nelle discussioni successive alla guerra non avevano seguito un certo destino.

Cito la Carta del Carnaro non solo perché nelle aule del Parlamento è bene sapere la storia delle costituzioni, dell'Italia e dell'Europa, ma perché uno dei promotori della vicenda fiumana fu Keller, che era un pilota, un intellettuale e un futurista. Detto così, ci si potrebbe chiedere chi fosse Keller: colui che sorvolò e gettò un vaso da notte su Montecitorio. Forse qualcuno ha sentito citare questo episodio nel corso degli studi scolastici, poi magari non sa che è stato Keller a fare quel volo su Montecitorio; all'epoca non esistevano *radar* avanzati né droni, quindi si poteva arrivare sopra Montecitorio e lanciare un oggetto; mi auguro che adesso la difesa contraerea e la vigilanza si siano sviluppate e che con le tecnologie moderne nessuno possa arrivare, ma non per lanciare un vaso da notte, che sarebbe oggetto inoffensivo; oggi - chi lo sa - qualche terrorista potrebbe gettare ben altro sul Parlamento, casomai tra il plauso di gran parte del popolo, che direbbe di gettargli addosso chissà che cosa, magari virus contaminanti.

Ho retrodatato allora la polemica antiparlamentarista di cento anni, all'impresa fiumana, che faceva la costituzione, sì, ma con Keller e con D'Annunzio (era l'epoca in cui le trasvolate erano eroiche: erano andati a gettare volantini tricolori sopra l'Austria, nella fase della prima guerra mondiale; sono venuti sopra Montecitorio a gettare il vaso da notte, per dire che il Parlamento faceva schifo (in segno di irrisione). Quindi non c'è niente di nuovo. Ad alcuni esponenti politici che pensano di aver scoperto la polemica antiparlamentarista dico che non hanno scoperto assolutamente nulla. Non sapevano certamente molti di costoro della Carta del Carnaro, di Fiume, del pitale gettato sul Parlamento o di Keller; così almeno resta agli atti un ricordo nel centenario della Carta del Carnaro che tutto sommato è un evento che ha mobilitato intellettuali, scrittori e costituzionalisti, per il quale sono in corso convegni a Pescara, al Vittoriale e altrove. Ricordo anche che de Vergottini, costituzionalista e professore emerito di Bologna, ha appena pubblicato uno studio sulla Carta del Carnaro.

Potremmo retrodatare l'antiparlamentarismo ancora di più, perché anche ai tempi dell'antica Grecia o dell'antica Roma la commedia di Aristofane o di Plauto - che non erano costituzionalisti, ma autori dell'epoca - irrideva le classi dirigenti, ovviamente nelle modalità del tempo. Tutti parliamo infatti della democrazia ateniese, ma era comunque a circuito ristretto. La commedia dell'antica Grecia e dell'antica Roma alle volte irrideva quindi la classe dirigente e anche la politica. Allora non c'erano i parlamenti di un certo tipo, ma forme di partecipazione assembleare sia nella Grecia classica sia perfino nell'antica Roma, che, pur essendo certamente in una condizione abbastanza autoritaria, aveva

comunque il Senato. La frequentazione a volte era anche pericolosa e per alcuni fu letale, altro che quello attuale: Giulio Cesare partecipò con conseguenze nefaste a riunioni del Senato.

Voglio quindi dire che l'antiparlamentarismo e l'attacco ai Parlamenti e alle Assemblee è antichissimo (lapidiamoli!), quindi mettere la questione sul termine dei costi e dell'età è ridicolo, cari amici: costa molto di più un Ministro incapace di cento parlamentari; bisogna pur dirlo in quest'Aula. (*Applausi*). E i Ministri incapaci li hanno avuti tutti i Governi, non è un monopolio: mi si potrebbe chiedere a chi alludo; a un sacco di gente. Diciamo che la cronaca offre spunti innumerevoli, che non ho nemmeno bisogno di citare, ma anche la storia ne offre tantissimi. Tutti ricordiamo Ministri dei beni culturali che venivano presi in giro negli anni Settanta e Ottanta, perché non sembravano le persone più adatte all'incarico; ricordiamo altresì Ministri dell'istruzione contestati (da sempre gli studenti hanno fatto cortei contro di loro: adesso non possono farli, perché ci sono le norme anticovid e sul "Cinavirus", ma il corteo virtuale è permanente).

Quindi l'antipolitica non è nulla, ma si è proceduto in modo confuso. Arrivo quindi al punto di oggi. Adesso qual è l'esigenza? Entro il 20 e 21 settembre, giorni in cui si svolgerà il *referendum*, bisogna far vedere che si è realizzata la riforma elettorale alla Camera. Siccome il Senato non ce l'ha all'ordine del giorno, fa una certa roba (diciotto, venticinque o ventun anni, per l'elettorato passivo e attivo). Come diceva prima la senatrice Craxi, ci sono quelli che dicono che la Costituzione non si tocca e adesso, alle quattro del pomeriggio, la facciamo a pezzettini, per far vedere che abbiamo fatto qualcosa. (*Applausi*). È una buffonata, una pagliacciata e una roba ridicola, cari colleghi!

Poi possiamo abolire il Senato, fare il Senato delle Regioni, prevedere i diciott'anni per l'elettorato attivo per l'elezione del Senato (c'è chi vuol darlo a sedici). Si può fare tutto, ma con serietà, caro collega Parrini: lo dico a te, che non hai colpe particolari, perché sei arrivato alla Presidenza della 1a Commissione l'altro ieri. Ha ragione anche il senatore Calderoli: si dà mandato al relatore, che poi deve correggere, forse per esigenze politiche, il mandato; quindi dove l'abbiamo mandato, questo relatore? Non si sa: a ramengo, per qualche verso.

Voglio dire all'Assemblea che ciò non è serio. Non entro nemmeno nel merito, perché l'elettorato attivo a diciott'anni per il Senato è certamente giusto. Quando si è fatta la Costituzione, la Camera alta prevedeva un altro concetto del Senato, che può darsi si sia modificato. Sull'elettorato passivo, il mio Gruppo ha invece un'idea diversa e ritiene che si debba rimanere sui parametri attuali. Non è però scandalosa di per sé la discussione sull'uno o sull'altro principio; lo è alla vigilia di un *referendum*. Per le ragioni che ho detto, non condivido e critico l'antiparlamentarismo dell'antica Grecia o quello di Keller, anche se mi rendo conto che si tratta di una moda antica e che il Parlamento spesso si è meritato vasi da notte gettati dall'alto. Non è che la critica, infatti, sia sempre infondata, ma poi bisogna vedere con cosa si sostituisce ciò che si critica: se ai Parlamenti si sostituiscono l'ignoranza e l'incompetenza, allora, cari amici, mi tengo il Parlamento! (*Applausi*). Potrei fare esempi di ignoranza e di incompetenza, che ci sono sempre stati, ma in questo tempo si abusa un po' dell'ignoranza e dell'incompetenza: le quantità sono un po' cambiate. (*Applausi*).

Quindi il *referendum* vedrà andare al voto il 30 o il 40 per cento degli elettori e sapete chi voterà? Saranno soprattutto coloro che andranno a votare in Veneto, nelle Marche e nelle altre Regioni chiamate al voto per le elezioni regionali. Al seggio, infatti, verrà data loro un'altra scheda e magari se ne meraviglieranno pure, dicendo che sono andati al seggio per votare Zaia, Giani, la Ceccardi o un altro candidato. Si ritroveranno dunque un'ulteriore scheda in mano e, probabilmente, il sentimento antiparlamentare, da Aristofane a Keller, nell'elettorato vincerà. Anzi, se potessero eliminarci tutti e 900, non solo in 400, magari rimarrebbe solo un rappresentante alla Camera dei deputati e uno al Senato. Se il problema è il costo, lasciamone due, un senatore e un deputato: costerebbe pochissimo e si farebbe prima. Poi però dobbiamo chiederci dove mettiamo concetti come la democrazia e la rappresentanza dei territori.

Signor Presidente, vedo che sto esaurendo il tempo a mia disposizione. Visto che siamo in attesa di una sospensione della seduta fino alle ore 16, le chiedo di darmi un minuto di tempo in più, che non cambia la storia del Parlamento. Quanto alla cosa più seria che può fare il Senato oggi, credo che anche la proposta di questione pregiudiziale totale sia giusta, ma condivido in particolare la proposta

del senatore Calderoli e l'idea di tornare in Commissione, per non pregiudicare la questione. So che c'è da fare la doppia lettura, per l'approvazione del testo conforme tra Camera e Senato e si allungano i tempi, ma se, come dite, la legislatura durerà un'eternità, fino al 2023, il tempo c'è. Non facciamo però buffonate: quanto alla finta legge elettorale all'esame della Camera dei deputati, tutti sapete benissimo che il testo approvato non sarà quello, perché il ritorno al proporzionale di un certo tipo sarebbe un errore drammatico, che il Paese e il Parlamento non faranno. Il gioco dell'età, sui diciott'anni e sull'elettorato attivo e passivo - voglio capire poi, all'esterno, chi lo comprende - per poter dire che stiamo cambiando la Costituzione e che stiamo approvando la legge elettorale prima del 20 settembre è una buffonata: si torni in Commissione, per un atto di saggezza e di dignità del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo i provvedimenti costituzionali che orbitano intorno a noi in questi giorni, mi torna in mente il titolo di un bel libro di un giurista ormai non più tra noi, Santi Romano: «Frammenti di un dizionario giuridico». Parafrasandolo, direi che potremmo parlare di frammenti di un dizionario giuridico riformista, perché di questo si tratta. In questi giorni siamo infatti al cospetto di una serie di interventi, tutti sulla Carta costituzionale: ognuno, se isolatamente preso, è dotato di una propria *ratio*, più o meno condivisibile. Capite bene, però, che le norme - che, come noto, si interpretano le une contro le altre - non possono essere lasciate come monadi: si influenzano tra di loro e interferiscono le une con le altre. Oggi, in questa sede, dovremmo votare un provvedimento destinato ad allineare l'elettorato attivo del Senato a quello della Camera dei deputati e forse, se sopravvivesse l'emendamento approvato in Commissione, anche ad abbassare l'età dei senatori eleggibili, dando vita così ad una Camera molto simile all'altro ramo del Parlamento.

A me sembra però che fare tutto questo alla vigilia di una possibile, sensibile e importante riforma della Carta costituzionale sia prematuro, perché i due provvedimenti subiscono un'evidente interferenza. Diminuire il numero dei parlamentari non è assolutamente un dato meramente tecnico; quello che può sembrare un taglio lineare nasconde altro.

Lasciamo stare il sospetto che l'intenzione del principale legislatore di quel provvedimento sia quella di blindare la legislatura, cioè di ridurre i parlamentari solo per avere la certezza che duri fino alla fine. Certo, una motivazione di questo genere, da sola, sarebbe bastevole a farci reagire come italiani, non più come politici, perché in quest'ultima veste abbiamo già votato e l'abbiamo fatto rispettosi delle discipline di partito; sarebbe bastevole a farci reagire come italiani e a farci votare no nell'urna. Sappiamo anche però che l'intenzione del legislatore non entra nell'interpretazione della norma e quindi, se quell'intenzione e quell'interpretazione dello spirito del legislatore possono avere una qualche valenza in sede politica, dall'interpretazione del provvedimento resta fuori.

Allora cosa abbiamo davanti? La vigilia di una trasformazione che potrebbe dar vita - perdonatemi l'immagine atecnica - a un unico Parlamento con una sola Camera, composta nel totale da 600 membri e divisa in due sezioni, ove l'una controlla l'altra.

Sono favorevole al bicameralismo e continuo a esserlo, perché credo che questo Paese abbia un problema grave, che è l'eccesso di normazione. Ma, se vogliamo mettere insieme questi provvedimenti al loro esito, dobbiamo anche decidere (e forse è prematuro farlo oggi) quale forma repubblicana vogliamo, perché rimangono sullo sfondo altre questioni (alcune marginali, come l'abolizione del CNEL; altre meno, come il ruolo dei senatori a vita, che possono in concreto modificare lo scopo finale della volontà popolare, proprio perché nominati a vita e quindi estranei alla logica di raccolta dal basso delle istanze sociali). Su tutto credo che dovremmo cominciare a riflettere sulla possibilità di recuperare il *deficit* di rappresentatività, che ci sarà (e vi dico anche perché), non compensato, a mio giudizio, dal risparmio dei costi, passando finalmente a uno stato federale. Non dimentichiamo che quest'ultima è la forma di stato della Germania, che costituisce la locomotiva d'Europa, e lo fa - mi sembra - senza cedere a egoismi e particolarismi dei vari *Länder*.

Quindi sullo sfondo si agita un problema più grande: queste riforme sono senza anima, perché sono

state messe in piedi per rispondere a istanze singolari e particolaristiche; esse hanno bisogno, ancorché animate da ottime intenzioni, di trovare un punto di unificazione. Neanche passare a una repubblica federale basterebbe, perché tutti abbiamo un problema ancora più grave e lo sappiamo: ormai da tempo noi tutti (possiamo essere dieci, cento, mille o un milione, cambia poco) siamo schiacciati dalla decretazione d'urgenza.

Questo è il nostro male: è con essa che quest'Assemblea viene compressa e vede svilito il suo lavoro. Innanzitutto direi che forse una responsabilità grava sulla Corte costituzionale, che non ha adeguatamente sanzionato - con parole molto più nette di quanto abbia fatto, perché in realtà qualcosa ha detto, sia chiaro - l'abuso della decretazione d'urgenza: necessità ed urgenza sono requisiti chiari che restringono, sul profilo teorico - ahimè, non pratico - l'area operativa dei decreti-legge. Bisognava avere il coraggio, senza se e senza ma, sempre, di giudicare illegittima la legge di conversione per effetto del trascinarsi del vizio del decreto-legge convertito, ancorché non retto dai requisiti di necessità e urgenza.

Ma attenzione: non voglio puntare il dito contro questa maggioranza, che sta soverchiando l'opposizione con i decreti-legge. Voglio concederle l'onore delle armi, cioè sono consapevole che ormai è il sistema che quasi ci costringe a fare così, lo so. Dobbiamo guardare fuori da quest'Aula per capire quello che sta succedendo, perché, se continuiamo a normare pensando che il mondo finisca in quest'Emiciclo, continueremo a sbagliare.

I *social network* hanno inciso profondamente sul funzionamento delle democrazie, lo sappiamo. (*Applausi*). C'è un *report* commissionato dal Governo inglese che si interroga sulle conseguenze dei *social* sulle democrazie. Non è tutto da buttare. Internet è una straordinaria rivoluzione, pari all'invenzione della stampa. All'indomani di Gutenberg non subito ci si accorse di cosa stava capitando. Nel giro di poco più di cento anni iniziò la Rivoluzione industriale che ci ha portato sulla Luna. L'epoca moderna inizia in realtà in quel momento, con la condivisione del sapere. Ora noi siamo di fronte alla condivisione massima, logaritmica, esponenziale del sapere. Tale condivisione ha permesso a partiti politici invisibili ai *mass media* di imporre le proprie idee all'elettorato, ha permesso di farsi conoscere, nel bene e nel male, ma ha consentito di dar voce a chi forse voce non sarebbe riuscito ad avere. Quindi ci sono dei vantaggi ma, attenzione, lo stesso strumento che ci dà vantaggi poi ci costringe a inseguire il consenso giornaliero. È un meccanismo che trascende la buona volontà dei singoli.

Anche il miglior politico, ormai, non si può sottrarre a questo meccanismo e allora spetta a noi trovare dei rimedi e stringere le maglie della decretazione di urgenza per impedire che quando si è al Governo si possa cedere alla tentazione di fare una corsa verso il consenso. Questo è il vero problema.

Pertanto, credo che la questione pregiudiziale meriti di essere accolta perché affrontare il tema dell'elettorato attivo e passivo senza avere un'idea di che cosa accadrà alla natura e alla struttura di questo Parlamento è prematuro. Aspettiamo il *referendum*. Vediamo quale sarà la risposta degli italiani, a mio giudizio tutt'altro che scontata, e poi cerchiamo di capire in quale direzione vogliamo andare. La posizione di un punto su una carta geografica non è una rotta, da quel punto deve partire una rotta ma la dobbiamo decidere noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Falco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva, avanzata dal senatore Calderoli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione di sostanza che ritengo importante. Nel pomeriggio voteremo il provvedimento, probabilmente costituito da un solo articolo. C'è un emendamento, peraltro già annunciato nei giorni scorsi, ma confermato dal Presidente della Commissione, nonché relatore, interamente sostitutivo di quell'articolo.

Ora, il nostro Regolamento prevede, con pienissima logica, che, quando un emendamento è interamente sostitutivo di un articolo, votato quell'emendamento non ci sia più il voto sull'articolo. Questo ha senso, perché si vota a favore di quell'articolo scritto così; se si vota contro c'è una contraddizione e, per evitare questo, il Regolamento prevede che non si proceda al voto sull'articolo.

Però, in un altro articolo, non congiunto, ma separato, si dice che, quando un disegno di legge è composto da un solo articolo, il voto sull'articolo elimina il voto finale. Allora, se si mettono insieme queste due previsioni (cosa che io ritengo non si dovrebbe fare, tanto più in presenza di un disegno di legge costituzionale), si crea un paradosso, che peraltro si è già verificato, sia pure su un disegno di legge non costituzionale.

Il paradosso è che, se qualcuno è contrario al provvedimento nel suo insieme e c'è un emendamento interamente sostitutivo, che riduce la portata, che qualcuno legittimamente ritiene negativa, del provvedimento, pur essendo questi contrario al provvedimento, figura che egli ha votato a favore. Se, infatti, egli vota a favore di quell'emendamento, che sostituisce interamente l'articolo, essendo l'articolo unico, pur volendo votare contro quel provvedimento, alla fine il suo voto risulta favorevole. Questo davvero riduce la possibilità di espressione.

Qui non è in gioco il principio della non contraddizione, perché si può benissimo essere a favore di un emendamento e lo si vota in rapporto al testo che c'è. Si vota l'emendamento, non perché sia l'ideale, ma perché è meglio il testo corretto da quell'emendamento piuttosto che il testo originario. Poi, qualcuno può ritenere, invece, che questo emendamento sia la soluzione migliore.

Io chiedo alla Presidenza, visto che c'è anche il tempo per farlo, di valutare se non applicare il combinato disposto di due diversi articoli del Regolamento, che sono separati. A mio parere, inoltre, quando sono stati approvati questi due articoli, non si è mai pensato di fare la connessione fra i due.

È già successo lo scorso anno che il nostro Gruppo sia stato costretto a figurare come contrario a un provvedimento, che aveva fortemente voluto e di cui era tra i primi firmatari, perché c'era stato un emendamento interamente sostitutivo che ne aveva ridotta, a nostro parere, la qualità (naturalmente, altri avevano un altro parere).

In tal modo, siamo risultati contrari a un provvedimento che avevamo fortemente voluto, presentato e sostenuto e del quale avremmo votato anche il testo finale con quella correzione: meglio di nulla, ma noi avremmo voluto un altro testo.

Pertanto, votammo contro l'emendamento, ma avremmo voluto volentieri votare a favore del provvedimento.

Poiché prevale l'esigenza di mostrare chiaramente chi è a favore e chi è contro delle misure adottate, anche se questo richiede un minuto in più per la votazione, anche nel caso venga approvato l'emendamento interamente sostitutivo (peraltro, ce n'è più di uno, ma, quando un emendamento è presentato dal relatore, è molto facile che questo venga approvato), chiedo che comunque si tenga il voto finale.

E lo chiedo in modo che ciascuno si possa esprimere sul testo che risulta dall'esame degli emendamenti, sul quale uno può essere a favore o può essere contrario, così come uno può essere a favore o contro quell'emendamento in quanto riduce o aumenta, a seconda dei casi, la qualità del testo proposto. (*Applausi*).

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, quello posto dal collega Malan in realtà è un tema che esiste. Anche con i nostri uffici abbiamo affrontato in maniera molto puntuale la questione e siamo arrivati alla conclusione opposta, ma concordiamo che sia la Presidenza a farsi carico di una corretta interpretazione del Regolamento, facendoci la gentilezza di comunicarlo a tutti i Gruppi e

all'Assemblea alla ripresa dei nostri lavori nel pomeriggio, in modo che nelle dichiarazioni e nel corso del dibattito parlamentare ci si possa regolare.

Ci rimettiamo ovviamente all'interpretazione della Presidenza e degli Uffici. La nostra valutazione porta alla conclusione che gli emendamenti vadano votati alla fine e che si possano fare le dichiarazioni di voto prima del voto degli emendamenti, sia il nostro che quello del relatore, perché quel voto è interamente sostitutivo del provvedimento stesso. Ci rimettiamo alla Presidenza, auspicando di conoscere la procedura esatta alla quale ci atterremo prima della ripresa o alla ripresa dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Premesso che la questione ovviamente è seria e ne abbiamo esaminato le prospettazioni, intanto, proprio in virtù dell'interpretazione che dà la Presidenza alla questione posta, le dichiarazioni di voto sono anticipate esattamente per rispondere a questa esigenza.

Vorrei però spiegare il tenore dell'interpretazione e le motivazioni, che mi convincono ancora di più dopo aver seguito attentamente la prospettazione del senatore Malan, laddove il senatore ha citato un esempio che si risolve con un'unica votazione per non creare una contraddizione. È esattamente questo, nel senso che abbiamo un emendamento interamente sostitutivo, talché non c'è una logica istituzionale accettabile che possa, anche soltanto in astratto, prevedere un voto differente su un contenuto che è esattamente sostitutivo e totalmente assorbente rispetto al merito del provvedimento. Quindi, in questo caso, una diversa soluzione prospetterebbe un formalismo che si stacca completamente dal merito delle decisioni dell'Assemblea, il che ritengo che non sia prospettabile.

Abbiamo esaminato la questione anche alla luce del Regolamento, che tra l'altro fa un'unica eccezione quando c'è un emendamento soppressivo e non sostitutivo. Quindi, quando è prevista un'eccezione molto specifica, vuol dire che non è possibile prospettare altri. La Presidenza ritiene che la votazione debba essere unica per questo motivo. C'è un emendamento interamente sostitutivo che diventa quindi il provvedimento per cui non può essere prospettata, neanche in astratto, la possibilità di un voto differente, che avrebbe motivazioni politicamente intuibili, ma che snaturerebbero dal punto di vista istituzionale anche la funzione dell'Assemblea.

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FIBP-UDC). A me dispiace molto, Presidente, pur sapendo che le decisioni della Presidenza sono insindacabili, che abbia immediatamente dato una valutazione senza tener conto di quanto ho detto. Per carità, capisco benissimo, ma a questo punto faccio un esempio al di fuori dell'astrattezza: supponiamo che ci sia una legge che dice che chi parla male del Governo vada in carcere per dieci anni, cosa palesemente contro la Costituzione e contro la libertà. Dico del Governo, ma può essere di qualunque altro soggetto, non ne faccio una questione di destra, sinistra, maggioranza o opposizione. Chiaramente è una cosa odiosa e contro la libertà.

C'è un emendamento che dice: non dieci anni, ma solo una multa da 50.000 euro. È chiaro che è preferibile la multa di 50.000 euro al carcere per dieci anni per chi esprime liberamente una sua opinione, ma con questo sistema finisce che tu, che sei contrario ad entrambe, sei costretto a votare a favore della multa da 50.000 euro per chi esprime liberamente le proprie opinioni per un meccanismo fatto per risparmiare tempo. Il principio della contraddizione c'è; la contraddizione è proprio del singolo voto: uno è costretto a votare a favore di una norma che ritiene sbagliata, anche se gravissima, per questo meccanismo che risparmia un voto. Chiedo di tenere conto di ciò, perché è questo il fatto concreto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Malan, lei ha fatto un esempio per paradossale, ma che si adatterebbe molto bene qualora ci fossero più emendamenti e non quando c'è un emendamento e un provvedimento. Comprendo la sua obiezione fino in fondo, ma ritengo che debba prevalere un altro tipo di considerazione, che ovviamente non risponde a tutte le sue obiezioni e che - gliene ne do atto - non esaurisce i dubbi che lei pone. Ma ci sono delle situazioni in cui si fa un bilanciamento, e nel bilanciamento deve prevalere una logica che chiamo istituzionale, in questo senso.

Come da accordi intervenuti tra i Gruppi, sospendo i lavori fino alle ore 16, che riprenderanno con la discussione generale sul provvedimento in esame.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 16,02).

Presidenza del vice presidente TAVERNA
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 1440 , 307 , 1022 e 1116 (ore 16,02)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, la discussione generale ha normalmente la caratteristica di essere seguita in modo distratto, credo però che quella di oggi sia invece molto importante perché noi abbiamo oggi un quadro, forse molto più preciso di quello che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi all'ingresso di prendere cortesemente posto in Aula ed evitare capannelli.

MODENA (FIBP-UDC). Dicevo che oggi abbiamo fortunatamente la possibilità di avere un quadro più preciso.

La prima cosa che tengo a dire è che questa legislatura si è avviata all'insegna della convinzione - anche da parte mia e credo sia stato un grave errore - che il senso della "lotta" alla classe politica, definita impropriamente casta, e a tutto ciò che è rappresentanza istituzionale fosse quello che il popolo italiano voleva. Questo è stato un errore perché è stata una visione non lungimirante e io per prima non ho preso in esame il fatto che, invece, c'erano una situazione e un quadro ben diverso. Accettando, pertanto, che fossero presentati dei pezzi di disegni di legge di natura costituzionale finalizzati a essere messi tutti insieme per cambiare completamente gli assetti della nostra Costituzione abbiamo mostrato plasticamente che ci è mancata questa lungimiranza all'inizio della legislatura. Abbiamo avuto il "pezzettino" che riguarda il taglio dei parlamentari. Naturalmente, presentando questo pezzettino, anche se sottoposto a *referendum*, era molto difficile che una persona potesse dire di non volerlo, almeno così era stato studiato. Oggi abbiamo un altro pezzettino che di fatto porta, se il testo approvato dovesse essere uguale a quello approvato dalla Camera, a equiparare Camera e Senato e paradossalmente a ottenere l'obiettivo che si era combattuto (io sono fra quelli che fondò i comitati per il no e fece con gli stessi una grande battaglia quando fu indetto il precedente *referendum* costituzionale). È in arrivo, inoltre, l'altro "pezzettino" relativo ai *referendum*, non dimentichiamocelo, che dovrebbe essere una sorta di panacea in base alla quale dovremmo avere una sorta di democrazia popolare ma, in realtà, sappiamo bene che non sarebbe così e che non si perverrebbe a questo tipo di risultati. La normativa che stiamo analizzando oggi, se sarà sottoposta - come immagino avverrà - anch'essa a *referendum*, costituisce un altro quesito di fronte al quale le persone diranno: «Perché no? Perché non devo fare un'operazione di questo genere?». Naturalmente, è molto più semplice rispetto al presentare un disegno di modifica della Costituzione e veniamo anche da due esperienze, mi riferisco a quella del centrodestra, che fece una costruzione della riforma costituzionale, e poi a quella recente fatta da Renzi.

Ho fatto questa premessa un po' lunga per dire che non solo ritengo sbagliato procedere oggi alla discussione di questo disegno di legge, quando mancano dieci giorni al voto referendario, per le conseguenze che avrà, ma ritengo sia profondamente sbagliato procedere a una revisione della Costituzione a pezzetti, come se fossero dei piccoli bocconcini da dare al gatto di casa. Siccome sono piccoli, il gatto di casa riesce a ingoiarli, mentre se gli servi un pranzo su una tavola apparecchiata con l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce e anche la frutta, magari il gatto dice che, siccome c'è troppa roba, si lascia perdere.

Questo è il punto. È stato fatto un ragionamento di questo genere, che oggi mi spaventa, perché io ho visto all'opera le forze di questo Governo. Le ho viste dall'inizio della legislatura. La pandemia ha avuto vari *pro e contro*, come tutte le disgrazie della vita, ma almeno abbiamo aperto gli occhi su una realtà: abbiamo oggi un Governo (se lo vogliamo chiamare Governo, perché già questa parola dà il senso della collegialità ma in realtà abbiamo un gruppetto, passatemi il termine, al comando), che va avanti a suon di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di decreti-legge, che sono analizzati da una sola Camera, che si fa aiutare da *task force* di gente sconosciuta e non eletta, il che significa che questo è poi il modello reale con cui si vuole gestire il Paese. (*Applausi*). Un Paese che sicuramente in

precedenza ha dato fastidio; un Paese che evidentemente ha bisogno di essere indirizzato da un gruppetto di questo genere. Ma questo, a mio avviso, non è accettabile. Il passo successivo, infatti, è quello di diventare lo *shopping center* in un mondo globalizzato (è un termine impreciso), che si sta riorganizzando da un punto di vista geopolitico. Alla fine, è un modo per mettere a questo Paese - che naturalmente ha alcune precise peculiarità, per cui non può essere trattato come l'ultimo dei Paesi dell'Unione europea - un guinzaglio senza che neppure se ne accorga.

Colleghi, abbiamo visto, da marzo ad oggi, come sono passati i mesi. Io sono rimasta anche colpita: tutti voi avrete letto oggi sul «Corriere della Sera» che i Presidenti delle Regioni di centrodestra hanno scritto al Quirinale perché il documento del 12 febbraio non era stato partecipato dal Governo ai Presidenti delle Regioni. È il documento in cui si facevano previsioni con riferimento ai rischi della pandemia. Voi ricorderete che di questo noi avevamo chiesto conto ed erano state anche svolte delle audizioni al Copasir. In questa situazione si sono operate delle scelte senza che le previsioni fossero rese note, pensando di trattare come un bue non solo il popolo, ma anche chi aveva dei ruoli di natura e di carattere istituzionale. Se questa è allora la filosofia, se questo è l'andazzo (tenere le informazioni segrete, istituire le *task force*, ridurre i centri decisionali e portarli non si sa bene dove), personalmente io non condivido questo spezzettamento e questo modo di cambiare la Costituzione. È un modo che rispecchia la metodologia di questo Governo e il modo con cui ha affrontato le situazioni: sembra che dia delle soddisfazioni al cosiddetto popolo, mentre, in realtà, mette una briglia alle libertà fondamentali e civili del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi noi affrontiamo la riforma dell'articolo 58 della Costituzione in tema di elettorato attivo. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a riforme e a percorsi di cambiamento, credo che il Parlamento debba salutare positivamente passaggi di questa natura.

Credo che questa riforma abbia un significato importante perché consente alle giovani generazioni di partecipare all'elezione della Camera alta del nostro Paese e perché rappresenta un segnale di rispetto verso quella parte della società che più ha sofferto in questi anni per la crisi economica; mi riferisco a ragazze e ragazzi che hanno oggettive difficoltà nel mondo del lavoro, che dedicano il loro tempo allo studio, spesso sono figli di famiglie che hanno visto la crisi mordere pesantemente, quindi sono gli stessi che magari tentano di risollevare le attività della famiglia; sono ragazze e ragazzi che fanno volontariato e molti partecipano alla vita politica del nostro Paese. Pertanto è giusto dare un segnale di questo tipo.

A nostro avviso è giusto aver pensato a questo tipo di riforma già nei mesi passati; riteniamo anche che andava completato il percorso così com'era stato definito dagli emendamenti della 1a Commissione del Senato, consentendo alle generazioni più giovani di essere anche protagoniste come membri del Senato stesso; a nostro avviso doveva dunque rimanere anche la previsione dell'abbassamento della soglia per l'elettorato passivo, consentendo un elettorato passivo uguale a quello vigente per la Camera dei deputati. Questo tema a nostro avviso crea problemi anche per quanto riguarda la nostra valutazione della riforma nel suo complesso, perché crediamo che così come le generazioni giovani devono essere protagoniste dal punto di vista della possibilità di eleggere il Senato della Repubblica, a maggior ragione dovrebbe esser possibile per loro essere elette nel Senato medesimo. La completezza della riforma doveva quindi andare verso questa direzione.

Credo anche io che ci sia un problema di spezzettamento delle riforme costituzionali, da questo punto di vista non scopriamo qualcosa di nuovo. D'altronde noi avevamo pensato, come il centrodestra negli anni passati, a delle riforme organiche; in questo Paese, infatti, al di là di altri tentativi, ci sono state due riforme organiche della Costituzione: nel 2006 quella del centrodestra e nel 2016 quella del centrosinistra con il Governo guidato da Matteo Renzi. Tali riforme sono state bocciate dagli elettori, quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente da discutere perché gli elettori sono sempre sovrani sia quando va bene a una parte politica e va male all'altra o viceversa. Non vi è dubbio però che quelle erano proposte organiche che presentavano una serie di possibili cambiamenti in vari ambiti della Costituzione. Oggi, pensando alla riforma più recente, quella del 2016, non si può parlare di

spezzettamento: in quella riforma c'era una visione organica, una rivisitazione di questa Camera. Ci può piacere o meno l'idea di istituire la Camera delle Regioni, ma c'era comunque un disegno che prevedeva che questa dovesse divenire la Camera rappresentativa delle autonomie locali.

Guardando a quanto è successo in questi mesi con l'emergenza epidemiologica rispetto ai notevoli contrasti sorti ad esempio tra il Governo centrale e le Regioni per delle lacune presenti nel Titolo della Costituzione che tratta le potestà legislative delle Regioni rispetto a quella dello Stato (la legislazione cosiddetta concorrente ed esclusiva), grida vendetta il fatto di aver bocciato quella revisione, che non avrebbe riformato il Titolo V ma avrebbe fatto chiarezza sul ruolo di questa Camera, che sarebbe stata quella in cui il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali sarebbe stato preponderante e sicuramente influente anche per quanto riguarda la vita parlamentare e del Governo nazionale.

Pertanto, parlare oggi di spezzettamento non fa che aumentare il rammarico per aver buttato nel cestino quella riforma. Ritengo inoltre che nel momento in cui valutiamo le riforme costituzionali dobbiamo svincolarci più spesso dal soggetto che le propone. Oggi si tende infatti a valutare la qualità di una riforma costituzionale partendo sempre da chi la propone (se è simpatico o antipatico, se gode di un giudizio positivo da parte dell'opinione pubblica) e non si va a guardare, come purtroppo è avvenuto anche nel 2016, il merito della riforma.

Questo è quindi l'aspetto che nuoce di più. Io credo che andasse fatto uno sforzo per far sì che non vi fosse solo l'estensione delle soglie di età per quanto riguarda l'elettorato attivo ma un completamento della riforma, così come era previsto inizialmente; lo diciamo senza ombra di dubbi, per coerenza rispetto alle posizioni assunte e perché, proprio per il fatto che ci troviamo ad osservarne la parzialità, riteniamo che questa riforma andava completata. Ci troveremo infatti di fronte ad una situazione in cui, all'indomani del *referendum* del 20 e 21 settembre che ridisegnerà la composizione del Parlamento, ci dovremo porre un tema nuovo relativo a come quel Parlamento, con una riduzione dei parlamentari stessi e con la differenziazione che rimane per quanto riguarda la composizione, potrà essere efficiente nella proposta politica e nel suo lavoro, cercando quindi di capire come costruire una legge elettorale che consenta nello stesso tempo rappresentanza ed efficienza dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni.

I cittadini ci chiedono sicuramente di risparmiare, di far sì che il Parlamento sia un luogo virtuoso, ma al contempo anche che sia un luogo in cui si lavori e si produca. Non so allora se alla fine questa parcellizzazione delle riforme così concepite potrà portare un risultato efficiente dal punto di vista del funzionamento istituzionale. È un tema che ci dobbiamo porre tutti quanti indipendentemente dal voto che sceglieremo di esprimere sulla riforma al nostro esame nell'odierna seduta del Parlamento.

Cogliamo quindi la positività dell'inclusione dei giovani nella scelta dei membri di questa Camera, visto che comunque il 2016 ha sancito la permanenza del bicameralismo paritario, al di là di quello che ne pensi ognuno di noi oggi, una questione che secondo noi andava superata ma la scelta elettorale è stata quella. Dobbiamo accogliere quindi positivamente il fatto di allargare le soglie dell'elettorato attivo e consentire a tanti giovani di scegliere anche i rappresentanti di questa Camera, ma nello stesso tempo lamentiamo il fatto che si tratta di una riforma incompleta. È un peccato perché comunque a gennaio in Commissione c'era stata una larga condivisione tesa a garantire anche la modifica dell'elettorato passivo.

Questo è perciò il rammarico che rimane, cerchiamo di cogliere l'aspetto positivo ma il Parlamento dovrà lavorare in maniera pesante per uniformare la vita parlamentare ai meccanismi che cambiano, quale ad esempio la riduzione dei parlamentari. Tutte le modifiche che ci saranno dovranno alla fine essere più organiche perché altrimenti rischiamo di non produrre un lavoro positivo soprattutto in termini di risultati e di efficienza della vita parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, nonostante il tentativo che abbiamo portato avanti questa mattina volto a rinviare il voto in un momento più congruo, si decide di votare per una riforma niente meno che costituzionale, che da gennaio era stata approvata in Commissione e che da luglio scorso era stata approvata dalla Camera, dopo otto mesi, proprio nell'ultima seduta di votazioni, prima di un *referendum* che riguarda - guarda caso - il Senato e la Camera. Per cui si cerca di fare confusione, si

cerca di indurre gli elettori a votare per una cosa diversa da quella che è. Come ha detto molto bene stamattina il senatore Gasparri, ci si mette dentro anche un voto finto sulla legge elettorale, senza che la maggioranza abbia una minima idea di quale legge potrà venir fuori. La realtà è che potrà venire fuori qualunque legge, ivi inclusa quella già in vigore che è stata già cambiata in occasione della votazione in parallelo alla riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

Ebbene oggi votiamo senza sapere quanti saranno i senatori, però vogliamo ampliare il numero di coloro che potranno votare per il Senato. Vorrei illustrare qualche numero: nel 1948, contrariamente a quanto qualche cialtrone afferma, i Padri costituenti non stabilirono un numero di deputati e senatori più basso di quello attuale... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, colleghi, posso chiedere gentilmente di abbassare la voce. Ho difficoltà ad ascoltare l'intervento del senatore Malan e quindi immagino anche voi.

MALAN (*FIBP-UDC*). Grazie, signor Presidente.

Essi stabilirono, in realtà, un numero che, alla luce delle dinamiche demografiche, peraltro anche prevedibili, oggi darebbe il risultato di una Camera composta da 753 deputati e un Senato composto da 301 senatori. Qualcuno vuol far credere che, in realtà, ne avevano stabiliti di meno. Stabilirono invece, nel 1947 - con entrata in vigore nel 1948 - che vi fosse un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000 abitanti. Dunque nel 1948, visto che abitanti ed elettori sono una cosa diversa e all'epoca la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni e per il Senato si votava a venticinque anni, così come prevede la Costituzione oggi vigente, 26 milioni di elettori votarono per 237 senatori: c'erano cioè 9,2 senatori ogni milione di elettori. Poi nel 1963 ci fu la riforma che mise un limite al numero dei parlamentari e lo stabilì in 630 deputati - altrimenti, come detto, oggi sarebbero 753 - e in 315 senatori. Così 31 milioni di aventi diritto al voto votarono per 315 senatori, con un rapporto di 10,2 senatori ogni milione di elettori.

La popolazione italiana è poi aumentata ed è stata abbassata la maggiore età e di conseguenza è aumentato l'elettorato della Camera dei deputati, ma non quello del Senato. Dunque, da 10,2 senatori per ogni milione di aventi diritto, nel 1963, si è poi scesi a 9 nel 1976, a 8 nel 1983 e nel 2018 ci sono stati 6,7 senatori per ogni milione di abitanti. Ora, mentre molti di voi hanno votato la riduzione dei senatori da 315 eleggibili a 200, senza sapere ancora se questa riforma passerà volete aggiungere altri 4 milioni di elettori, facendo scendere, con i due provvedimenti, il numero di senatori per milione di abitanti a 3,9, cioè poco più di un terzo di quelli stabiliti dalla Costituzione e anche poco più di un terzo di quelli stabiliti nel 1963. Questo sarebbe il concetto di democrazia? Ovvero: meno ce n'è e meglio è? D'altra parte, lo testimoniano insigni partiti: c'è un partito, il MoVimento 5 Stelle, che fa i suoi manifesti e i suoi memi, da diffondere sui *social media*, definendo "parassiti" o, nella migliore delle ipotesi, "poltrone" i parlamentari che, secondo la Costituzione, sono i rappresentanti del popolo. Mi spiegate come si fa a distinguere il parassita dal parlamentare utile? Se sono parassiti i 345 che volete mandare a casa, sono parassiti tutti e quindi siete parassiti anche voi. Effettivamente qualcuno che non si merita lo stipendio c'è (*Applausi*), ma il popolo italiano merita la democrazia. Pensare dunque di ridurre a meno della metà, a poco più di un terzo, il numero dei senatori per milione di abitanti, o rispetto al totale della popolazione elettorale, non mi sembra una buona idea.

In più, come è stato giustamente sottolineato da molti, andiamo verso un bicameralismo veramente perfetto. Intanto si equipara il corpo elettorale e in Commissione è stato approvato un emendamento che equipara anche l'elettorato passivo. Dunque non c'è differenza fra le due Camere, alla faccia degli elettori italiani, che si sono espressi anche su impulso, ad esempio, della passata campagna referendaria. I colleghi del MoVimento 5 Stelle sono stati grandi nella campagna referendaria del 2016, hanno fatto una bellissima campagna - l'abbiamo fatta insieme - contro la riforma sostanzialmente monocameralista di Renzi, Boschi, eccetera. Adesso, colleghi, andate in direzione del monocameralismo, perché nel momento in cui si equipara l'elettorato attivo e l'elettorato passivo, tra un po' ci si chiederà perché tenere due Camere: lasciamone una e poi facciamo in modo di spogliarla delle restanti facoltà (*Applausi*), visto che, al posto dei disegni di legge si approvano i decreti-legge, anche quando non c'è nessuna urgenza, e quando arriva l'urgenza vera si approvano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono incostituzionali! (*Applausi*). Intanto la Costituzione

prima la si rispetta e poi magari si possono cambiare le regole. Prima si risponde alle interrogazioni nei tempi previsti dal nostro Regolamento. Io credo che siano pochi in quest'Aula a sapere - io stesso, che pure ho un po' di esperienza, ho dovuto consultare nuovamente il Regolamento - che alle interrogazioni per Regolamento il Governo dovrebbe rispondere entro venti giorni; non alle interrogazioni che sceglie lui, non a quelle che sono sollecitate, pregate, invocate e minacciate. No, a tutte. Risponde il Governo? No. (*Applausi*).

Anche i Governi precedenti avevano gravi carenze nella risposta alle interrogazioni; ma i Governi precedenti non facevano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al posto dei decreti-legge, non volevano falciarsi il Parlamento e nessun ideologo dei partiti dei Governi precedenti ha mai detto, come ha detto Casaleggio, che il Parlamento andrà superato e abolito. Questo ci preoccupa. Cominciate a rispondere alle interrogazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che sta facendo una delle sue interminabili conferenze stampa (purtroppo non possiamo seguirla e dunque non sappiamo le cose che dice agli altri perché dobbiamo andare avanti con l'esame dei provvedimenti), non ci dice una cosa sui famosi banchi di scuola, che sono bellissimi: quanto sono stati pagati e da chi sono stati comprati? (*Applausi*). Sono stati comprati da ditte fantasma di Ostia? Adesso dicono di no, dicono che il contratto è stato annullato. Sono stati comprati dalla Cina, da altri prestanomi, da gente che fa le creste dell'80 per cento? Quel contratto, che poi ci hanno raccontato essere stato annullato, comporta dei banchi acquistati a 247,78 euro. Li trovate in modo facilissimo su Internet; su Amazon, su Alibaba, su Taobao li trovate anche a 26 euro l'uno. Prendiamo il più caro: non vogliamo il banco da 26 euro, vogliamo il banco da 92,55 euro, che è quello più caro che trovate. (*Applausi*). Sapete quant'è lo spreco su due milioni e mezzo di banchi? 360 milioni di euro, cioè l'equivalente di sei anni del presunto risparmio per il taglio e l'"amputazione" della democrazia e della rappresentanza democratica! (*Applausi*).

Il Governo risponda allora ai cittadini; ai diciottenni che andranno su quei banchi forse interessa di più sapere dove sono stati comprati e a quanto i banchi su cui si siederanno che votare con una legislatura di anticipo al Senato. Queste sono le cose serie; ma purtroppo si viene meno alle cose serie per fare gli *spot*. Se si vuol fare allora una riforma costituzionale seria, la si fa tutta insieme; l'ha fatta la maggioranza di centrodestra nel 2003-2005 e l'ha fatta la maggioranza guidata dal Partito Democratico di Renzi. Gli italiani hanno detto no, con il 62 per cento, la prima volta e no con il 60 per cento, la volta successiva. Adesso si prende un pezzo solo di quelle riforme, quasi identiche, pensando che gli italiani questa volta se lo mangino e se lo digeriscano. Non funziona così, perché, se anche funziona, lo squilibrio che si crea nelle istituzioni poi rischia di arrivare nelle piazze.

Io preferisco allora qualche discussione in più e qualche ora persa (che in realtà non è tale) in più al Senato per discutere. «Conoscere per deliberare» diceva qualcuno, forse un tantino più saggio di chi fa queste riforme. Ebbene, conoscere per deliberare: è meglio perdere qualche ora di discussione in più che poi avere chi non si sente rappresentato, chi si sente escluso, chi si sente sotto un Governo autoritario e decide di scendere nelle piazze. Noi vogliamo che il confronto democratico avvenga pacificamente e avvenga qui, ma rispettando le regole; e il primo che deve rispettare le regole è il Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per l'ascolto che vorrete dare alle mie parole e saluto i rappresentanti del Governo. Ho già ascoltato alcune cose molto interessanti e molto condivisibili questa sera. Effettivamente non posso che essere d'accordo con quanto diceva prima la senatrice Modena e non posso che essere d'accordo con alcuni passaggi del senatore Malan, i quali rilevano che questo modo di procedere è molto inconsueto. Non posso che essere d'accordo anche con quanto diceva prima il senatore Calderoli: il fatto che questo disegno di legge costituzionale emerga dalla memoria proprio adesso, in dirittura d'arrivo di un *referendum* costituzionale che incide sulla stessa materia, cioè sulla rappresentanza, non può non essere sospetto. I cittadini devono sapere perché, a differenza dei pessimi tentativi complessivi - su questo punto sono in disaccordo con alcuni - fatti nel passato, per esempio dal Governo Renzi, in questo caso stiamo assistendo al posizionamento di vari piccoli tasselli apparentemente innocui o apparentemente tecnici, uno dietro l'altro, che sembra

vadano a comporre un disegno. Avevamo intravisto tale disegno e lo avevamo temuto, senatore Malan, già quando abbiamo firmato per il *referendum* costituzionale. Adesso questo disegno si va chiarendo, così come si va chiarendo l'intenzione di omologare totalmente o quasi totalmente, come lei diceva bene questa mattina, Camera e Senato.

Bene: noi invece di omologare dovremmo evidenziare le differenze, anche tenendo conto del fatto che in Italia - grazie a Dio - aumentano l'età media della popolazione e il numero degli anziani, cioè delle persone mature che hanno maturato esperienze, e noi rischiamo di togliere loro rappresentanza in quest'Aula. Quindi stiamo dicendo che a fronte dell'aumento dell'età media della popolazione ce ne freghiamo e togliamo loro rappresentanza, al limite attraverso la diluizione del voto, dando la facoltà di voto anche ai diciottenni.

Dunque si va componendo un disegno che, mano a mano, si specifica non già come revisione costituzionale ma si può a giusto titolo temere che sia un disegno di eversione costituzionale. Alla fine ci troveremo, come diceva la mia collega Elena Fattori, come la rana bollita che non ha più la forza di fare lo scatto per uscire dall'acqua bollente. Ci troveremo nella condizione di capire tutto quando sarà troppo tardi.

Per me non è accettabile la riduzione dell'età dell'elettorato passivo, ma non è accettabile nemmeno la diluizione e quindi l'abbassamento dell'età dell'elettorato attivo. Qualcuno dice di fare attenzione perché non c'è un disegno, non c'è una capacità di disegno così complessa. Qualcun'altro dice che abbiamo a che fare soltanto con l'intenzione di interferire nel *referendum* costituzionale. Non è accettabile né l'una, né l'altra prospettiva. Anche in questo caso abbiamo il dovere di astenerci. Sono stati indetti i comizi elettorali, non possiamo intervenire su questa materia. Questa materia andava correttamente almeno rinviata al dopo. Attenzione perché abbiamo già anche un altro disegno di legge relativo alla territorializzazione. In sostanza si vuole che il senatore non abbia più alcun contatto col territorio perché se noi avremo delle circoscrizioni che corrisponderanno, a questo punto, a territori enormi, più ampi della Regione stessa, il senatore non sarà più collegato con il territorio, quindi sarà debitore della candidatura esclusivamente al gruppo oligarchico del partito o del movimento. Questo è il punto.

Tale circostanza non deve farci stare tranquilli. È preoccupante perché significa che non avremo più la possibilità di avere dei senatori liberi. Avremo dei dipendenti di partito, neanche dei quadri, ma dei funzionari o degli impiegati che prenderanno disposizioni dalle segreterie. E allora sì che si completerà un disegno eversivo, nel momento in cui tutto questo mostrerà la propria inutilità. L'istituzione sarà svilita, ma non il Senato bensì il Parlamento tutto. L'omologazione tra Camera e Senato, comunque sia, è un passaggio pericoloso, molto pericoloso, anche se si attua per passi ancora più piccoli di quelli che sembrava si dovessero compiere. È per questo motivo che invito tutti i colleghi a votare contro, con risolutezza e con fermezza, e a votare anche poi no al *referendum* costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il tema dell'età di chi vota corre il rischio di essere un tema fuorviante se non è strettamente accompagnato anche dal tema della formazione al voto e dell'esperienza concreta di voto, da fare nei contesti concreti in cui più giovani si muovono e vivono: che siano i contesti della vita associativa; che siano i contesti della vita sportiva; che siano i contesti della vita studentesca.

Ciò di cui noi abbiamo bisogno oggi non è tanto il numero delle persone che arriveranno in Senato. La differenza la farà anche il numero, ma non la farà solo il numero, bensì anche la qualità, la preparazione e la competenza. A me sarebbe piaciuto che l'importanza di un disegno di legge che mette mano così drasticamente alla riduzione dell'età dei votanti fosse stato accompagnato, preceduto e in qualche modo martellato, attraverso la diffusione nell'opinione pubblica e nei giovani, che oggi appaiono discretamente disamorati della vita politica, anche per questa ondata di "anticasta" e di antipolitica che li travolge.

A me sarebbe piaciuto che questo disegno di legge fosse arrivato accompagnato da tre conoscenze. Effettivamente, negli anni di liceo, negli anni della scuola media superiore, esiste un'esperienza diretta di conoscenza della Costituzione. Si fa davvero uno studio delle dottrine politiche. Attraverso lo studio

della storia, conoscono la storia degli ultimi anni e conoscono come si è arrivati, per esempio, anche semplicemente all'assetto repubblicano e democratico del nostro Paese.

Mi sarebbe piaciuto che, sul piano delle conoscenze, la sensibilizzazione all'anticipazione del voto avesse raggiunto le scuole, gli istituti di scuola media superiore e avesse portato lì questo dibattito. Esattamente come mi sarebbe piaciuto che vi fosse stata l'esperienza personale, diretta, di cosa significa partecipare a un organismo democratico; di cosa significa farsi eleggere; di cosa significa conquistare la stima, l'apprezzamento e la simpatia dei colleghi, per essere davvero membri attivi di un organismo eletto.

Viceversa, questo provvedimento appare davvero come un fulmine a ciel sereno. Io stessa ho chiesto, tra i giovani più facilmente conosciuti e raggiungibili se lo conoscessero. Ebbene, garantisco che la maggioranza dei giovani, nelle loro classi e nei loro contesti, non sa nemmeno che oggi stiamo assumendo una decisione che aumenta il potere che hanno nelle loro mani e questo potere aumentato, però, loro non sanno come spenderlo e non sanno cosa rappresenta. Non sanno in che misura cambierà la natura delle cose. È vero che potranno impararlo dopo, ma, ancora una volta, questa apprendimento *ex post* lo faranno sulle spalle della qualità stessa della vita democratica.

Tutti noi sappiamo che cosa ha rappresentato, nel Parlamento, l'immissione massiccia di una quantità di giovani rappresentanti, che non conoscevano i fondamentali della storia, che non conoscevano i fondamentali della politica, che non conoscevano nemmeno i fondamentali della vita associativa. Con questo penso soprattutto al MoVimento 5 Stelle, in cui la stragrande maggioranza dei giovani, prevalentemente dei colleghi giovani eletti alla Camera, era stata eletta secondo il linguaggio che ad essi è proprio: il linguaggio della digitalizzazione, della piattaforma, sotto forma di *like* alle scelte che c'erano state. Certamente non c'era stata un'esperienza di democrazia, che peraltro hanno avuto modo di farsi nei cinque anni della scorsa legislatura come membri del Parlamento e negli ultimi tre anni come membri del Governo, con una promozione che dà la misura di come la gioventù, che è veramente un bene preziosissimo a cui molti di noi vorrebbero in parte tornare, se non supportata dalla consapevolezza culturale e dall'esperienza esistenziale di che cosa significhi la capacità di prendere decisioni e di prevederne le conseguenze, è in realtà una scelta ben poco libera.

Quindi, ci troviamo davanti ad un'occasione assolutamente persa, che era quella che avrebbe dovuto veder vibrare nel Paese la passione politica dei giovani, avrebbe dovuto vederli nelle segreterie dei partiti e nei contesti socioculturali. Avremmo voluto vederli uscire allo scoperto per mettersi in gioco come persone appassionate, come molto spesso sono i giovani in cerca di ideali, che credono veramente di poter cambiare il mondo, ma di fatto si misurano con lo studio, con il lavoro e con la fatica. Non c'è stato tutto questo. Questa è una decisione che piove dall'alto. Non è una decisione che viene dal basso. Non è una decisione invocata dai giovani, ma è una decisione manipolatoria con cui l'adulto offre ai giovani opportunità in più perché pensa che quei giovani siano più facilmente riconducibili in determinati solchi. È una grande occasione persa.

La seconda questione che vorrei segnalare in questo mio intervento ed effettivamente forse è l'accusa che con maggiore insistenza è venuta da tutti i colleghi che si sono espressi prima di me è la manipolazione che si sta facendo nel presentare un disegno complesso, nelle sue parti singolari, sperando che l'altro non riesca a possedere quel filo di Arianna che dà senso e significato ai tanti frammenti. È come se in questo momento - come si è detto - stessimo operando, rispetto alla riforma costituzionale, in senso uguale e contrario a quanto fu fatto ai tempi della riforma Renzi.

La riforma Renzi aveva un grande difetto ed era un boccone duro da inghiottire, perché c'era dentro di tutto e di più e si faceva fatica a scorgere l'unitarietà delle parti. Questa volta la fatica è esattamente in senso contrario: se quello era un osso duro, perché eccessivamente denso e compatto di proposte, questo è talmente *light* ed è una proposta così liquida che i suoi frammenti faticano ad essere intravisti. Certamente, la malizia che è facile scorgere nel votare oggi questo disegno di legge, sapendo che domani ci sarà la riduzione del numero dei parlamentari e sapendo quanto è confusa l'opinione pubblica rispetto a molte questioni, quindi immettendo un ulteriore elemento di confusione, ci dice come invece nella mente di chi governa i processi il disegno di destabilizzazione sia chiaro, forte e potente. È un disegno che dice: signori, se vi sembrano pochi 600 parlamentari (400 più 200), non vi

preoccupate, non si dovranno affaticare tanto, perché tutto il lavoro lo faranno il Presidente del Consiglio insieme alla stretta cerchia degli aventi diritto dei suoi Ministri e basta.

Ci risulta che molto spesso Sottosegretari e Ministri, che hanno soltanto perifericamente a che vedere con l'argomento centrale, non sanno nulla; non è il Consiglio dei ministri che governa, ma sono di volta in volta i due o tre Ministri interessati a quella faccenda che intervengono. Questo è gravissimo, perché mi è capitato di chiedere ad alcuni Sottosegretari, ad alcuni amici, anche Vice Ministri, che cosa pensassero dell'argomento e questi non avessero la più pallida idea che il provvedimento sarebbe arrivato in Aula e che l'avremmo votato oggi. A una domanda che facevo, se volete abbastanza scontata, sul perché non stiamo portando, per esempio, avanti il disegno di legge sulle malattie rare, che stiamo discutendo da anni e per il quale c'è un consenso popolare molto forte, e portiamo invece avanti questo disegno *de minimis*, mi è stato risposto che non sapevano nemmeno che oggi sarebbe arrivato in Aula. Questo vuol dire che anche il Consiglio dei ministri governa proprio per cerchi minimi. È ovvio che a quel punto che domani siano 200 più 400, che possano essere 50 più 100 o anche che ci possano non essere è del tutto irrilevante, perché a tutti quanti si chiederà soltanto di dire sì o no, secondo una logica assolutamente duale e digitale, senza nessuna sfumatura intermedia. Ci sarà una maggioranza che dirà sì qualunque sia la cosa che pensa e ci sarà un'opposizione che dirà no qualunque sia la cosa che pensa, perché ormai siamo incardinati su questa logica che non permette di argomentare un pensiero e di scegliere facendo dei distinguo, cosa che ci dispiace molto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione le motivazioni dei colleghi intervenuti sia questa mattina, sia poco fa. Francamente, però, non ho trovato le ragioni del voto contrario a questo provvedimento, che io ritengo molto importante, ma sono di parte perché esattamente un mese dopo l'inizio di questa legislatura ho depositato come primo firmatario una proposta di legge, poi sostenuta da diversi colleghi che oggi siedono sia tra i banchi del PD, sia tra quelli di Italia Viva. La proposta prevedeva esattamente ed esclusivamente il passaggio dell'età minima per il voto per il Senato ai diciotto anni, in maniera esattamente omogenea alla Camera. L'ho presentata - lo voglio dire in quest'Aula - per due differenti motivi, che si sono costruiti durante la scorsa campagna elettorale. Il primo, che tra l'altro credo possa assicurare, in parte, la senatrice Binetti appena intervenuta, è stato proprio un impegno nei confronti dei miei elettori e soprattutto di tante ragazze e di tanti ragazzi che ripetutamente, in incontri svoltisi durante la campagna elettorale, mi hanno chiesto di poter presentare questo disegno di legge perché era una loro esigenza e quindi ritenevano importante poter votare anche per il Senato della Repubblica. Mi ero quindi impegnato con loro a presentare il disegno di legge senza nessuna garanzia di poterlo portare a termine (oggi siamo ad un passaggio fondamentale, ma siamo ancora molto lontani dall'obiettivo e tornerò su questo) e quindi ho mantenuto un impegno nei loro confronti. Credo che questo impegno lo dovremmo mantenere insieme, perché non è un impegno solo mio, ma è un'occasione che abbiamo tutti, ogni senatore e ogni senatrice, senza vincolo di mandato, per rispondere a un'esigenza di rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto di quelli più impegnati in politica. Non è una colpa essere più impegnati in politica: chi è più attento e più partecipe e manifesta un'esigenza non ha una colpa, ma forse ha bisogno di essere più ascoltato.

Il secondo motivo deriva da uno degli incontri più importanti della mia vita politica, che è quello con il professore Luigi Berlinguer. Luigi Berlinguer, ragionando con me dopo l'esito - per quanto mi riguarda nefasto - del *referendum* costituzionale della scorsa legislatura, mi sottolineò che era sua opinione maturata da tempo - lo ritengo una figura autorevole, io credo nel principio di autorità nella formazione del pensiero - che una volta deciso che il bicameralismo paritario rimanesse in piedi diventasse importante rimettere mano a quella disparità e a quella disomogeneità profonda nel corpo elettorale che forma le due Camere e che tra l'altro si è accentuata - lo dico al senatore Malan - con l'abbassamento della maggiore età, perché sono ancora di più i cittadini italiani che sono rappresentati in un'unica Camera. Per fare un esempio - poi arriveremo anche al tema della fiducia - ogni volta che viene approvato un provvedimento di qualsiasi natura economica, in cui si vota un emendamento che può essere vantaggioso per una parte della popolazione, magari la più anziana, e non per l'altra, è

evidente che c'è un *vulnus* nel passaggio, perché chi è rappresentato in questa Camera ha degli interessi diversi da chi è rappresentato nell'altra Camera, ma votiamo esattamente sullo stesso provvedimento. Anzi, nessun provvedimento italiano può diventare legge se non ottiene il voto delle due Camere. Questo è un *vulnus* - e non è il solo - che grava totalmente sulle giovani generazioni.

Il nostro è un Paese che, rispetto agli impegni economici e alla costruzione del debito, rispetto agli impegni e alla disattenzione climatica e agli investimenti ecologici sul futuro nonché rispetto alla rappresentanza, toglie alle giovani generazioni. Oggi possiamo restituire un pezzetto rilevante; anzi, in democrazia è il più rilevante perché è chiaro che se mi riapproprio della possibilità di scegliere i miei rappresentanti, quindi di condizionarli (compresi i componenti di questa Assemblea) probabilmente avrò qualche possibilità in più che anche quest'Assemblea sia più attenta, ad esempio, al tema dell'indebitamento piuttosto che al cambiamento climatico, con un'attenzione al futuro ecologico di questo Pianeta, che sono temi anche generazionali o dove l'aspetto generazionale non è irrilevante.

Naturalmente, c'è da considerare il tema della fiducia perché, nel momento in cui entrambi i rami del Parlamento devono dare la fiducia per la formazione del Governo, non ha alcuna ragion d'essere il fatto che la stessa venga data da platee elettorali disomogenee.

Ho ascoltato con grande attenzione - perché li stimo - i colleghi De Falco e Martelli e, ad esempio, la differenza con gli Stati Uniti d'America sta esattamente in questo: è vero che si vota in due momenti diversi, è vero che c'è una grande disomogeneità tra le due Camere, ma non esiste niente come il voto di fiducia, essendo il Presidente degli Stati Uniti eletto con un altro meccanismo, non esattamente in maniera diretta, come si dice sempre, ma con un altro meccanismo. Sono percorsi paralleli perché l'equilibrio e il bilanciamento sono uno dei fondamenti di quella democrazia. Noi oggi viviamo di un disequilibrio. Queste sono tutte ragioni importanti.

Come Partito Democratico siamo sempre stati particolarmente convinti che, indipendentemente dall'esito del prossimo *referendum*, questo fosse un tema su cui mettere mano, ma l'eventuale esito positivo del prossimo *referendum* rafforzerà a nostro avviso le ragioni per cui era necessario intervenire su questi elementi. Quindi, è vero quello che hanno detto diversi colleghi rispetto al fatto che dovremo necessariamente affrontare un pensiero compiuto in relazione a quello che sarà il nuovo Parlamento italiano che si disegna, ma intanto siamo di fronte a un tema molto semplice e decisamente necessario. E a questo si collega - ed è l'ultimo argomento - il fattore tempo, che non è irrilevante: non lo è quando si va di fretta, perché la fretta è cattiva consigliera, ma non è irrilevante neanche quando si va con un ritmo che io non chiamerò lentezza, che però ci fa capire che non possiamo arrivare al traguardo.

Siamo a un punto di svolta. Siamo tutti capaci di fare dei conti, di guardare l'orologio, e non solo le lancette dei minuti e dei secondi, ma anche quelle che non ci sono dei mesi e degli anni, e sappiamo che per completare un *iter* che prevede quattro passaggi, con determinati tempi tra di essi, forse siamo in tempo se oggi votiamo lo stesso provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Questa è anche la scelta per cui si è andati nella direzione di sospendere la discussione sull'elettorato passivo - nel disegno di legge da me presentato in risposta a quelle due esigenze non c'era, quindi sono personalmente molto soddisfatto - ma non solo, perché altrimenti tutti gli eventuali miglioramenti, come troppo spesso accade, vengono fatti in letteratura ma non in politica. In politica bisogna discutere, ma a un certo punto bisogna anche decidere e concludere per arrivare a un risultato.

La democrazia decidente è il miglior tipo di risposta all'antipolitica perché altrimenti i cittadini, di fronte al fatto che la politica non decide mai, si convincono ancor di più che la politica non serve a nulla. Ebbene, credo che dobbiamo smentire questo assunto.

Insomma, credo che siamo di fronte a una scelta abbastanza semplice. Devo dire che ho cercato di trovare una ragione - ce n'è una sola - che dicesse di provare a sostenere che oggi ci sia una maturità diversa, nei cittadini italiani, sulla possibilità di scegliere una Camera rispetto a un'altra. È un argomento sostenibile e che nessuno, fino ad ora, ha utilizzato nel dibattito.

Se non c'è questo argomento, su tutti gli altri sollevati si può e si deve lavorare (io ne sono profondamente convinto), ma intanto otteniamo questo risultato e diamo un messaggio importante alle ragazze e ai ragazzi di questo Paese dicendo loro: partecipate, perché libertà è partecipazione.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho appena sentito parlare di democrazia decidente, in cui credo da sempre. Bisogna però intendersi, perché nella democrazia decidente la decisione deve essere ispirata al principio del conoscere per poi deliberare. Infatti, se non si conosce, la democrazia decidente può essere pericolosa.

Facciamo un esempio: il taglio dei parlamentari può rivelarsi pericoloso per la democrazia. Lo ha detto il presidente Berlusconi. Per questa ragione lo ripeto? No, lo dico perché è un pericolo per la democrazia, essendo rimessa a una possibile maggioranza parlamentare e governativa composta da 134 senatori e 267 deputati la facoltà di modificare la Costituzione senza alcun *referendum* confermativo. Vi rendete conto che questi numeri sono quelli che, una volta passata la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, basteranno per avere la maggioranza dei due terzi nel nuovo Parlamento. Come tutti sappiamo, un risultato del genere non è difficile da raggiungere.

E allora qual è la ragione? Io sono un amante della nostra Costituzione, di cui sono innamorato non da oggi, e non come quelli che dicono - e ne hanno fatto una bandiera - di difendere la Costituzione per poi modificarla nei comportamenti o nelle leggi a ogni piè sospinto. La verità è che credere nella Costituzione significa anzitutto credere nel disegno complessivo in essa contenuto. Con queste riforme puntuali si va a rompere l'equilibrio della Carta costituzionale (quindi altro che riforme puntuali!).

Potrei parlare della proposta di modifica dell'età per accedere all'elettorato attivo, portandola a diciotto anni, leggendo le pagine del dibattito in seno all'Assemblea costituente, in cui fu scartata l'ipotesi di prendere come riferimento la maggiore età per l'elezione del Senato. Cosa si voleva con questa logica? Anzitutto, il Senato rappresentante di un collegio elettorale su base regionale, a cui credo fermamente ancora oggi. Quindi, sono nettamente contrario a quello che può sembrare il disegno, cui hanno fatto riferimento altri, di arrivare anche all'eliminazione del collegio elettorale su base regionale. Quello è un errore.

Noi non dobbiamo avere un bicameralismo paritario. Quando votammo contro la cosiddetta riforma Renzi non fu per avere un bicameralismo paritario. Noi votammo per avere - sì - un bicameralismo (perché la riforma invece lo eliminava), individuando una distinzione tra le due Camere, ma con uguale partecipazione al processo legislativo. La logica era questa e vale anche oggi. Pertanto, non è possibile accettare quest'ipotesi. Ho letto addirittura che ora viene superata anche la modifica riguardante l'elettorato passivo e l'età di venticinque anni. Ma qualcuno si è posto il problema che nella Carta costituzionale c'è un'altra età che viene fissata? Mi riferisco ai cinquanta anni per l'elezione a Presidente della Repubblica. Nel momento in cui stabiliamo venticinque anni per l'elezione a senatore, a quell'età si può diventare Presidente del Senato. Ora, se fosse la presidente Taverna ad avere venticinque anni potrei dire che accetto che diventi Presidente della Repubblica. *(Applausi)*. Però, nel momento in cui non fosse la presidente Taverna, devo dire di no non perché donna, ma perché sono nettamente contrario a quelli che credono che la democrazia rappresentativa possa essere sostituita da una democrazia diretta. Il MoVimento 5 Stelle per un certo periodo ha sostenuto questa idea e mi auguro che l'abbiate abbandonata perché è una delle situazioni su cui non potremo essere d'accordo non perché siamo innamorati della democrazia rappresentativa, ma perché il fondamento della democrazia è la libertà di mandato.

Mi appello, quindi, a ciascuno di voi perché votiate diversamente dalle indicazioni delle segreterie dei partiti. Se così fosse, finalmente rivendicheremmo la libertà del Parlamento. Non è possibile che, invece, anche oggi avremo un'indicazione specifica che sarà seguita dalla maggioranza e, nello stesso tempo, quell'indicazione, nel momento in cui si dovessero ridurre a 200 i senatori per *oborto collo*, probabilmente sarà rispettata anche da chi crede nella libertà di mandato. È questa la logica sulla quale dobbiamo confrontarci. Non possiamo ragionare soltanto come se fosse una riforma avulsa, fuori dalla Costituzione o una fesseria. Si tratta di dare il voto ai diciottenni. Ciascuno di noi e lei, Presidente, quando votavamo solo per la Camera, non abbiamo sentito una *capitis deminutio* perché non votavamo per il Senato. Avevamo sentito, anzi, il raggiungimento dei venticinque anni come un obiettivo - è un ragionamento che tutti abbiamo fatto - e una conquista per avere finalmente la capacità di poter

partecipare alle elezioni della cosiddetta Camera alta.

Perché volete distruggere tutto questo? Avreste dovuto dire di mantenere i quattro anni di differenza che furono introdotti al momento della Costituzione e, tutt'al più, avreste potuto prevedere ventuno anni per l'elezione dei senatori della Repubblica, ma non vedo la differenza. Qual è la ragione di questa riduzione dell'età? Noi dobbiamo tentare di sforzarci veramente. Anche io ammetto la mia responsabilità per non aver fatto una proposta specifica su cosa andiamo ad attribuire al Senato di diverso rispetto alla Camera. Certo, mi ero impegnato all'epoca della riforma Renzi a dare una diversa composizione a questa Camera che la potesse finalmente differenziare maggiormente dalla Camera dei deputati, ma non tradendo mai né l'elettorato, che deve essere diretto, dei cittadini, che possono essere eletti senatori, né tradendo il principio di libertà di mandato, che deve caratterizzare qualsiasi iniziativa e l'azione continua e quotidiana che svolgiamo qua dentro. Se per caso, fossimo succubi delle indicazioni di qualsiasi capo di partito, verremmo meno al nostro compito. Non saremmo più senatori della Repubblica perché il senatore della Repubblica, prima di fare una modifica della Costituzione, non ragiona secondo le indicazioni del partito. Voi sapete meglio di me che, quando si è trattato della riduzione dei parlamentari con altri colleghi, ho assunto un'iniziativa per arrivare al *referendum*. L'ho assunta perché credo nella valenza della indipendenza di ciascuno di noi, che si è realizzata attraverso la raccolta del numero necessario di firme per indire il *referendum*. È questa la logica: tutto ciò che serve per garantire il massimo della rappresentatività dei bisogni e delle idee dei cittadini italiani va bene, ma non va bene tutto ciò che implica la rappresentazione di oligarchie. Questa, invece, è la logica che avremo: nel nostro Paese avremo un'oligarchia di dieci, venti persone che garantiranno, attraverso l'organizzazione dei Gruppi e delle segreterie dei partiti, la omologazione della classe politica a interessi personali o a interessi, se volete, di partito, che non corrispondono agli interessi collettivi, né agli interessi dell'intero Paese; sono gli interessi dei partiti, che è una cosa diversa. È questa la logica.

So che tanto questo disegno di legge verrà approvato; ma vi invito a rileggere le pagine dei verbali dell'Assemblea costituente, perché forse non sono stato in grado di spiegare la ragione per cui è nettamente contrario all'interesse dei cittadini avere una rappresentatività affidata a «Rousseau» o a qualunque altra piattaforma, fosse di tipo informatico o anche di tipo personale.

Io mi auguro che, indipendentemente dal voto odierno, vi sia una riflessione collettiva sulla necessità che ciascuno di noi si riappropri, secondo quanto la Costituzione prevede, della libertà dal vincolo di mandato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento ho già avuto modo di esprimermi qualche ora fa, quindi inevitabilmente qualche concetto sarà ripetuto.

Noi siamo di fronte a un provvedimento che, in sé considerato, appare auspicabile, perché dà una risposta a una fascia di popolazione, quella più giovane, che adesso è lasciata in silenzio, in ordine alla formazione del Senato.

Torniamo alle radici del nostro bicameralismo. È necessario un passaggio per inquadrare e dare un senso alle modifiche che stiamo apportando. Nel nostro sistema bicamerale le due Camere - come sappiamo bene, non dobbiamo spiegarcelo tra di noi - hanno le stesse funzioni, ma, in realtà, esse si comportano come i due occhi di una visione stereoscopica. La logica del legislatore costituente è stata quella di dare al nostro Paese due occhi in grado di leggere, da diversa prospettiva (vuoi per l'età degli eletti, vuoi per l'età degli elettori, vuoi per la formazione dei collegi, comunque da un'angolazione diversa), lo stesso fenomeno sociale.

Insieme, il Parlamento bicamerale ha anche un'altra funzione, che io ritengo debba essere preservata: controllare il lavoro dell'altra Camera, per evitare che approvazioni frettolose possano introdurre nell'ordinamento degli errori (e sappiamo bene che capita).

Tuttavia, questo impianto iniziale, che merita in certa parte di essere conservato, deve fare i conti con i cambiamenti sociali. I giovani dell'epoca dell'Assemblea costituente non sono uguali ai giovani del terzo millennio; non voglio dire se sono migliori o peggiori, ma certamente sono diversi. Perdonatemi la notazione personale, ma avendo io stesso una figlia di tredici anni, ho modo di osservare in diretta

quale incredibile cambiamento stia avvenendo nelle generazioni più giovani. Tuttavia, a questi giovani più informati, più veloci, capaci di avere informazioni sugli argomenti più disparati - salvo poi insegnare loro come selezionare le fonti, ma non è un'impresa impossibile, spetta alla scuola e all'università - non possiamo dire che sono maturi per eleggere i rappresentanti alla Camera, ma non per eleggere i rappresentanti al Senato.

Il provvedimento in esame, però, ne ha un altro sullo sfondo: il taglio del numero dei parlamentari. Non dimentichiamoci che in Commissione è stato approvato un emendamento - ma ora qualcuno se lo vuole rimangiare - che abbassa anche l'età dell'elettorato passivo, rendendo con ciò le due Camere del tutto simili, se non identiche. Un simile allineamento va ancora bene se le due Camere servono a un controllo reciproco; fatemi dire una banalità: due occhi sono meglio di uno. Inoltre, questo reciproco controllo continua ad andar bene anche col taglio del numero dei parlamentari: prima lavorano 400 e poi 200 controllano; prima lavorano 200 e poi 400 controllano. Tuttavia, il nostro sistema costituzionale non è più questo, è cambiato. Costantino Mortati è stato evocato in queste Aule un numero infinito di volte, ma ciò è avvenuto perché aveva ragione quando elaborò la tesi della distinzione tra Costituzione formale e Costituzione materiale. La nostra Costituzione è cambiata: si usano le due Camere come due diversi forni e il pane che va infornato è di volta in volta, ormai quasi sempre, il decreto-legge. Si determina così un risultato paradossale se ci pensate, perché in questo modo in realtà abbiamo un Parlamento monocamerale - questo siamo diventati, è già un Parlamento monocamerale - con Camere funzionanti a giorni alterni. Il sistema bicamerale è stato di fatto fagocitato dalle prassi dei Governi, dall'abuso dei decreti-legge e dall'abitudine di inviare tali provvedimenti, con un raffinato calcolo dei giorni, in modo da lasciare all'altra Camera solo la possibilità di leggere il provvedimento. (*Applausi*).

Pertanto, se in sé la riduzione dell'età degli elettori e degli eleggibili può andar bene, nutro molti dubbi quando questo provvedimento viene calato in una logica di sistema, perché le norme non sono mai delle parole isolate: fanno sistema e a maggior ragione lo fanno quelle della Carta costituzionale. Pertanto, il taglio del numero dei parlamentari, che è Godot sullo sfondo, cambia sapore e consistenza a seconda del progetto politico che vogliamo realizzare. Quell'idea di un sistema monocamerale a targhe alterne funziona, può funzionare solo se pensiamo che il *deficit* di democrazia che ci sarà in un sistema monocamerale travestito potrà essere recuperato transitando verso una forma di Stato di tipo federale; in quel caso, infatti, i poteri delle Regioni diventeranno assimilabili a quelli dei *land* e in questo modo ritroveremo quel dialogo tra cittadino ed eletto che è fondamentale per la democrazia. Non ci dobbiamo dimenticare, infatti, che nostro compito è ascoltare, ricevere le indicazioni dai territori, leggerle alla luce dei nostri orientamenti politici e tradurre quelle istanze in provvedimenti.

A conclusione di questo mio discorso voglio sottolineare che ci troviamo di fronte una cornice costituzionale - non attacco il provvedimento oggi all'esame, ma la cornice costituzionale - assolutamente priva di una trama. Le riforme devono essere realizzate sulla base di una trama, rispettando lo stile e l'impostazione della nostra Carta costituzionale.

Rivendico fieramente di aver contrastato la riforma Renzi perché, pur riconoscendole la presenza di un impianto, l'articolo 70 era illeggibile e già solo per quell'articolo non andava accolta. Da un eccesso, una riforma con un'anima, ma con un cuore avvelenato, si è passati ad un altro eccesso: una riforma semplice, di facile lettura, ma senza anima.

Noi abbiamo la responsabilità di decidere dove mandare questo Paese e lo dobbiamo decidere adesso perché, malgrado le nostre piccole e brevi vite, noi prendiamo decisioni che influenzeranno la sorte dei nostri figli, dei nostri nipoti e delle generazioni future che faranno parte dell'Italia, questo bellissimo Paese che io amo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità all'oggetto del disegno di legge costituzionale in esame, gli emendamenti 1.100 (limitatamente al capoverso «Art. 1», comma 1, lettere da *c*) a *s*), 1.102 (limitatamente al capoverso «Art. 1», comma 1, lettera *c*)), nonché, limitatamente al comma 2, gli emendamenti 1.118, 1.119,

1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.132.

Sono altresì dichiarati improponibili, ai sensi della medesima disposizione, gli emendamenti 1.138, 1.139, 1.0.100, 1.0.101 e Tit.101.

Onorevoli colleghi, poiché il disegno di legge in esame si compone del solo articolo 1, l'eventuale approvazione di uno degli emendamenti interamente sostitutivi presentati precluderebbe tutti i restanti emendamenti e la votazione finale non avrebbe luogo. Pertanto le dichiarazioni di voto finali saranno anticipate.

Rimangono in piedi quindi, oltre agli emendamenti solo parzialmente preclusi, quelli del senatore Malan e del relatore, che invito a illustrare.

[MALAN](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, so bene che le inammissibilità sono insindacabili e, pertanto, accetto - non posso che accettare - e neppure commento le pronunce della Presidenza, ma voglio spiegare perché ho presentato gli emendamenti.

Io ritengo che una riforma costituzionale non possa essere fatta un pezzettino per volta e in particolare non possa essere fatta in modo disarmonico. Ad esempio ho presentato un emendamento, cui ha accennato il senatore Caliendo, in cui ho menzionato l'altra età importante richiamata nella Costituzione. Ho menzionato infatti anche l'età del Presidente della Repubblica.

Non si può procedere un pezzo alla volta: lì sì che c'è il principio di contraddizione. Non possiamo fare esclusioni, poi naturalmente l'Assemblea è sovrana e potrà votare contro i relativi emendamenti. Ecco perché ho presentato degli emendamenti, che toccano l'età per l'appartenenza sia alla Camera dei deputati che al Senato, sia per essere eletti Presidente della Repubblica. È assurdo toccare un'età e non tenere conto delle altre, ma quelle le discutiamo un'altra volta! In questo caso si vanno a chiedere i voti sul *referendum*, non con riferimento al quesito specifico, ma dicendo che poi faremo altre cose, non sappiamo bene come, non sappiamo quando e se, ma intanto esortiamo a votare questa roba che abbiamo fatto adesso, perché poi approveremo chissà quale bellezza. Pensiamo a un ristoratore che si comporta allo stesso modo, nel senso che dice intanto di beccarsi questa roba e poi il *dessert* sarà una roba fantastica. Il *dessert* allora lo scelgo io, non lo scegliete voi.

Ho presentato anche un emendamento per una riforma complessiva della Costituzione, perché il provvedimento in esame è un pezzetto che, però, rende il Senato simile alla Camera dei deputati e dunque si va verso il monocameralismo. In contemporanea abbiamo la riduzione del numero dei parlamentari, se dovesse vincere il sì. A tal proposito, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - ha tempo di fare propaganda referendaria, non rispondendo alle interrogazioni che lo riguardano - ha detto che dobbiamo andare avanti su questa strada e fare la riduzione. E, dunque, è sicurissimo che gli italiani voteranno a favore. Si dovrebbe rispettare il voto degli italiani: prima gli italiani votano e poi si dice come hanno votato, specialmente quando si rivestono cariche istituzionali.

In secondo luogo, qui si va a ridurre il potere dei cittadini, allargando la platea di chi vota e riducendo il numero degli eletti. Come ho detto, senza andare a vedere il 1963, in confronto al 2018 alle prossime elezioni si passerà da 6,7 senatori ogni milione di elettori a 3,9. I diciottenni, però, possono anche andare a far finta di votare: certo, possono far finta di votare, per avere però meno potere. Se allora diamo meno potere nelle elezioni dei senatori, aumentiamo il potere ed eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica. Le due cose sono collegate - a mio parere - anche se qualcuno può non essere d'accordo, ma i relativi emendamenti sono stati ritenuti inammissibili, perché la Presidenza ha ritenuto che bisogna restare nell'ambito ristrettissimo della riforma.

Dunque, sono contrario a questa riforma e peraltro vorrei anche avere la libertà di votare contro e non a favore, perché c'è un emendamento interamente sostitutivo e di conseguenza ci si troverebbe costretti a votare anche le leggi più infami, purché siano frutto di un emendamento che le renda un pochino meno infami rispetto ad un testo ancora più infame. Vorrei avere questa libertà! (*Applausi*). Già è abbastanza ridotta la possibilità di votare per la frequente posizione della questione di fiducia e ora, in pratica, abbiamo anche la fiducia sulla Costituzione.

Ritiro dunque l'emendamento 1.100: essendo privato di quell'insieme di misure che ne fanno una riforma costituzionale e presidenziale - per intenderci quella relativa al sistema americano - non ha più

senso intervenire su quei due aspetti. Quanto agli altri emendamenti, vedremo dopo che ci sarà il pre-voto finale, ovvero il voto di semifinale, perché quello che verrà trattato come un voto finale, in realtà, se quell'emendamento fosse bocciato, non sarebbe più il voto finale, per cui dovremmo fare un secondo voto finale. È una procedura indiscutibile, ma che non riesco a capire, sicuramente per un mio limite. (*Applausi*).

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, sotto questo aspetto - e solo su questo, per la verità - sono d'accordo con quello che ho appena sentito dire dal senatore Malan.

In effetti ho presentato degli emendamenti che riguardavano l'elettorato sia attivo che passivo. Quindi il fatto che una parte possa essere ritenuta preclusa non esclude che l'altra parte possa essere tenuta invece in considerazione.

E, ancora, la parte dei miei emendamenti riguardante l'elettorato passivo in realtà va in senso completamente opposto e, quindi, non è preclusa dall'emendamento del senatore Parrini, perché innalza l'età a quarantuno anni, a quarantadue, eccetera. Alla fine, qui non abbiamo la possibilità di una preclusione: io pongo un'offerta differente con il mio emendamento, che vorrei fosse valutata dai colleghi senatori. Io rispetto ovviamente le decisioni della Presidenza, e ci mancherebbe altro. Tuttavia, faccio notare che, in questo caso, non credo si possa parlare di preclusione, perché non è un qualcosa che è contenuto nell'emendamento Parrini, anzi; è un'altra offerta, un'altra idea; è un rafforzamento della differenza tra Camera e Senato, nel segno appunto che dicevo poc'anzi nel mio intervento precedente.

Vorrei che fosse chiaro - come diceva anche il senatore Malan - che non si deve andare verso un'omologazione di Camera e Senato e, per far questo, il mio emendamento tende ad evidenziare le differenze della composizione e poi anche la differenza territoriale, quando arriverà in discussione quell'altro tassello di questo disegno che si va componendo. Intanto, se posso permettermi, vorrei appunto evidenziare la mia proposta di innalzare contemporaneamente l'elettorato attivo e passivo. Una parte dei miei emendamenti riguardava anche l'innalzamento dell'età del Presidente della Repubblica. Rispondo a quello che già diceva prima il collega Malan: tali emendamenti sono stati ritenuti probabilmente a ragione inammissibili, perché non sono attinenti e pertinenti allo specifico. Però, almeno per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo e le diverse modalità in cui lo si può configurare, sinceramente credo che tali emendamenti non debbano essere preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. Prima o poi dovremo verificare la consistenza dei Gruppi e la regolarità dell'ordine di intervento, ma non è materia che possiamo affrontare in questa sede.

Signor Presidente, se ho capito bene - lo chiedo anche al vicepresidente Calderoli - l'approvazione dell'emendamento 1.101 preclude gli altri emendamenti e rende inutile un voto finale. Così ci è stato detto. È una tesi che sicuramente si fonda sui precedenti, ma priva i senatori della possibilità - per esempio - di non essere d'accordo su quell'emendamento e poi, una volta che l'emendamento sia stato approvato nonostante il voto contrario di un Gruppo, di accogliere comunque l'ipotesi riduttiva e di non far decadere completamente il progetto di modificare almeno l'elettorato attivo. L'ipotesi in cui un senatore sia contrario a ridurre solo l'elettorato passivo o attivo e poi invece, una volta che si è votato, decida comunque di accettare il risultato che il Senato ha voluto viene preclusa da questa decisione. Pertanto, chiedo che venga rivalutata la possibilità di effettuare due voti separati: si voti prima sull'emendamento e poi, all'esito di tale votazione, anche ove l'emendamento venisse approvato, vi sia la possibilità che chi ha votato contro possa comunque accettare il voto definitivo, così come deciso dal Senato. Altrimenti vi è un *vulnus* per la possibilità di esprimersi da parte di un senatore o di un Gruppo parlamentare.

Faccio questa ipotesi perché, mentre ha un significato l'idea di avviare un percorso, che peraltro noi abbiamo immaginato da tempo, di modifica sia dell'elettorato attivo che di quello passivo - può piacere

o meno, ma è un percorso - ci sembra invece sbagliato modificare solo l'elettorato attivo. E soprattutto concordo con il penultimo intervento del senatore Malan, perché ci sembra di continuare a procedere a spizzichi e bocconi.

La Costituzione non si può cambiare e riformare in questa maniera: un giorno cambiamo il numero dei deputati, un giorno il numero dei senatori, adesso cambiamo l'elettorato attivo, un'altra volta vedremo che ne facciamo dell'elettorato passivo. È inammissibile immaginare contemporaneamente una riforma dei senatori a vita. Non capisco perché sia inammissibile, ma lo è e avrà le sue buone ragioni tecniche chi ha proclamato tale inammissibilità. Parlare - dico parlare, perché magari si può votare contro - di Repubblica presidenziale non è possibile; modificare altri punti importanti della Costituzione non è possibile. Quindi, dobbiamo andare avanti solo a colpi di demagogia. Avvicinandosi i turni elettorali, si decide che è meglio accelerare la legge elettorale piuttosto che una riforma costituzionale, piuttosto la modifica di un pezzo dell'elettorato attivo o passivo. Questo modo di affrontare il necessario profondo cambiamento della nostra Costituzione ci sgomenta. (*Applausi*).

La Costituzione è una cosa seria. Non è un giochino per venditori di bibite. Non è un giochino per chi deve immaginare ogni giorno qualcosa da lanciare in pasto all'elettorato. (*Applausi*). Non è soltanto il riflesso della superficialità - non voglio dire ignoranza - che si immagina a carico del corpo elettorale. Perciò è difficile esprimersi su questo emendamento. Se non viene modificata l'impostazione, di fronte a tanta confusione, di fronte a tanta improvvisazione, di fronte a tanta demagogia, il Gruppo Fratelli d'Italia, che non vuole abbandonare l'Aula, si asterrà completamente dal voto per protesta su siffatto modo di affrontare il cambiamento della Costituzione. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,36)

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, un capo politico dovrebbe sempre verificare se i giovani lo seguono. È una frase del politico statunitense Bernard Baruch, un'esortazione che noi, come Italia Viva, sentiamo di condividere in pieno e sottoponiamo a quest'Aula come un invito a non voltare le spalle alle giovani generazioni.

Non ci si può riempire la bocca sulle nuove generazioni solo quando si tratta di parlare in termini generici e poi, invece, quando si tratta di coinvolgerli concretamente nella gestione della cosa pubblica e nelle decisioni del Paese, diventano trascurabili e non ci si occupa di loro o li si stralcia, esattamente come sta avvenendo oggi nel corso della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno. I giovani italiani non si meritano di venire trattati come gli eterni *enfant prodige* in attesa che arrivi il loro momento senza che questo momento arrivi mai, anche perché ci presentano il conto, giustamente. L'effetto di un atteggiamento di questo tipo è la disaffezione delle nuove generazioni, è l'antipolitica, è la rabbia provocata dal vuoto di prospettive. E infatti sempre più giovani reagiscono partendo, lasciando il nostro Paese. Prendono un volo *low cost* e vanno a cercarsi altrove le occasioni che il nostro Paese continua a precludergli.

Dunque, chi ci rimette nel continuare a trascurare i giovani è il Paese tutto. La conseguenza è quella emorragia di cervelli, di cuori, di braccia, che ormai è diventata così rilevante da essere una piaga per il Paese; un'emorragia che ha origine proprio in quella mentalità, tutta italiana, che è la stessa alla base dello stralcio dell'articolato di oggi; una mentalità secondo la quale per i giovani tempo non ce n'è: adesso le priorità sono altre e non è ora di occuparsi di loro.

In questa stessa logica, anche il Parlamento, di fronte a questa emorragia di risorse umane, abbassa l'età dell'elettorato attivo, ma non quella della eleggibilità, e quindi dell'elettorato passivo. È come dire ai giovani: va bene. Estendo la platea degli elettori, così che tu possa votare me, che sono più grande e più esperto. Ma tu stai buono, non ti puoi candidare, rimani al tuo posto. Insomma, un'ingiustizia bella e buona a danno delle giovani generazioni, ancor più se si considera che stiamo abbassando il numero dei parlamentari.

Già in Parlamento rimarranno 600 rappresentanti votati dal popolo. Di questi, almeno 200 a seguito dello stralcio di oggi saranno *over* quaranta, ben un terzo. In più, si aggiungono tutti gli *over* quaranta alla Camera dei deputati: dunque, una percentuale estremamente elevata. Che messaggio mandiamo,

dunque, alle giovani generazioni in questo modo? Disattenzione, disinteresse, indifferenza.

Ecco perché, come Italia Viva, noi ci rifiutiamo di mandare un messaggio di questo tipo, perché noi siamo e vogliamo essere dalla parte delle giovani generazioni. Invece, qui compiamo una scelta contro i giovani. Si vuole abbassare l'età di chi vota, ma non di chi può essere votato: ma che senso ha? È assurdo non voler modificare l'elettorato passivo quando si va a modificare quello attivo.

Svecchiare il Parlamento, ringiovanirlo, significa non solo abbassare l'età degli elettori a diciotto anni, ma anche consentire ai venticinquenni di entrare in Senato. Ecco perché, rispetto al fatto che la Presidenza ha deciso l'opzione secondo la quale l'emendamento risulterà votato e, quindi, risulterà come emendamento conclusivo del provvedimento, faccio mie le considerazioni dei colleghi di minoranza, che hanno espresso ancora una volta alla Presidenza la richiesta, che ritengo legittima, a valutare con attenzione se procedere ad un solo voto o a due voti, in modo tale da consentire di esprimere comunque un parere distinto rispetto all'emendamento sostitutivo o rispetto all'emendamento tutto.

Lo stesso Gruppo di Italia Viva si è posto la questione. Proprio per esprimere il nostro dissenso e, allo stesso tempo, non esprimere un voto contrario alla riforma tutta, dichiaro la nostra intenzione di non partecipare al voto. Quindi, rispetto alla nostra contrarietà al contenuto e allo scorporo della riduzione dell'età rispetto all'elettorato passivo, esprimiamo, appunto, il nostro dissenso non partecipando al voto.

Riteniamo che l'emendamento del presidente Parini, togliendo la parte sull'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo, precluda la possibilità rinnovare la classe dirigente parlamentare del nostro Paese. Come dicevo, noi questo stralcio non lo condividiamo, perché è inutile ripetere in continuazione che è tempo di riformare il Paese, quando il primo motore di rinnovamento per eccellenza, ossia i giovani, non viene considerato e chissà quando ci sarà questo ulteriore passaggio, questa ulteriore, piccola, spezzettata riforma.

Tutto è in divenire, appunto, tutto è da verificare. Tra l'altro, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza per rilevare come questa decisione contravvenga a quegli accordi di maggioranza sul pacchetto di riforme costituzionali che erano stati convenuti a suo tempo.

Signor Presidente, in conclusione, noi, come Italia Viva, intendiamo rendere l'Italia un paese più equo, anche dal punto di vista generazionale. Troppo spesso, nelle manifestazioni, che siano di studenti, di ricercatori o di giovani precari, viene esposto un cartello con lo *slogan*: «Non è un Paese per giovani». E purtroppo questo *slogan* rischia di essere vero. È uno *slogan* che esprime, in tutta la sua drammaticità, la frustrazione e il senso di abbandono che tante giovani risorse brillanti del nostro Paese provano nel vedersi sempre relegate dietro le quinte.

Ecco perché, come Italia Viva, riteniamo che sia compito nostro e di quest'Assemblea assicurare ai giovani il posto che a loro spetta anche sul palco della vita pubblica, per garantire anche a loro il diritto di cambiare il Paese e di prendere parte alla gestione dello Stato per migliorarlo. Noi vogliamo che quei cartelli possano essere superati e si possa dire finalmente che questo è un Paese per giovani e un Paese dei giovani. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, penso che non dobbiamo trasformare la discussione sulla modifica dell'elettorato attivo, e quindi dell'articolo 58 della Costituzione, in un dibattito e in una disfida tra le generazioni. Lo dico con molta pacatezza. Credo, però, che non possiamo utilizzare la retorica dei giovani, che meriterebbero un'attenzione complessiva sulle grandi questioni che coinvolgono una generazione che rischia sempre di più di non avere un futuro - sono i problemi più urgenti dei giovani - in una disfida tra generazioni. Lo dico perché stiamo discutendo, appunto, una modifica costituzionale che riguarda in generale l'assetto della nostra Costituzione.

Vorrei ritornare, sempre con molta calma e pacatezza, sull'emendamento del relatore che elimina la parte della parificazione alla Camera dei deputati dell'elettorato passivo e che ha un senso, almeno per quanto ci riguarda, molto chiaro. È questo il punto: siamo in un bicameralismo paritario. Ognuno fa parte della propria storia e comprendo la collega Garavini che sosteneva la riforma Renzi. Io ho fatto

esattamente il contrario: ho fatto una battaglia in quest'Aula contro quella riforma, che di fatto riduceva il Senato a nulla, perché penso che il bicameralismo paritario aveva un senso non solo quando i Padri e le Madri Costituenti lo hanno discusso, anche molto a lungo, e alla fine hanno scelto in quel modo, ma ha un senso anche oggi. È indebolito. Certo che è indebolito, ma allora andiamo alla radice del problema. È quello che a parole oggi ho sentito molti colleghi sostenere, ma puntualmente e regolarmente è una questione che non viene affrontata, quando bisognerebbe farlo, adoperandoci tutti per una modifica costituzionale. Parlo del fatto che i due rami del Parlamento, sia la Camera che il Senato, e quindi i singoli parlamentari, hanno perso in questi anni sempre più la possibilità di esprimere fino in fondo, se non raramente, il proprio mandato, per la malattia che sta producendo un indebolimento sempre più forte del ruolo del Parlamento e quindi della Repubblica parlamentare, che è rappresentata dalla decretazione d'urgenza e dalle fiducie. Questo è il punto su cui davvero dovremmo aprire una sessione di discussione vera per arrivare - questa volta sì - ad una riforma e ad una modifica congiunta che forse avrebbe anche maggioranze un po' più ampie. Il punto è questo.

Io non ci sto a equiparare totalmente, in modo surrettizio, soprattutto nel meccanismo dell'elettorato passivo, Camera e Senato, perché penso sia importante per la nostra Repubblica parlamentare, anche per come si è arrivati ed approdati a questa scelta, mantenere il bicameralismo paritario. Il problema vero che dobbiamo affrontare, se a votare i provvedimenti sono a turno una volta la Camera e una volta il Senato, è questo. È questo che ci indebolisce. Ci siamo lamentati del fatto che sono arrivati decreti-legge che in tre-quattro giorni abbiamo dovuto esitare con la fiducia; così come si lamenta la Camera del fatto che arrivano decreti-legge come - ad esempio - l'ultimo sulle semplificazioni l'ultima settimana utile. Questo è il punto vero che dovremmo - evidentemente non soltanto in queste occasioni o a parole - denunciare e dovremmo capire che l'indebolimento del Parlamento da questo è passato.

C'è poi un altro elemento. Non pensiate che con il taglio lineare del numero dei parlamentari si troverà la soluzione per la selezione della classe dirigente e che immediatamente, incidendo sulla quantità, questo produca di per sé più qualità. Anche qui dobbiamo avere il coraggio di dirci che da molto tempo la questione della selezione, di come vengono formate le liste e dei meccanismi elettorali delle liste bloccate ha prodotto negli ultimi anni un problema di qualità e, quindi, anche di autonomia e indipendenza dei singoli parlamentari, e quindi di libertà del mandato. Queste sono le radici vere del malessere, dei problemi che abbiamo per la nostra democrazia parlamentare. Francamente, quanto ai piccoli interventi, non che io pensi che le riforme costituzionali non debbano essere fatte in modo puntuale, ma si deve assolutamente aver chiaro qual è la cornice, quali sono i problemi che - questi sì - sarebbe necessario ed urgente affrontare. Il problema dell'indebolimento del Parlamento non è di una maggioranza: io sono stata alla maggioranza e all'opposizione e posso dire che abbiamo avuto tutti il problema - nessuno è esente dal peccato - di utilizzare continuamente la decretazione d'urgenza e sempre più frequentemente la fiducia. Come vedete, quindi, questo è diventato il *modus operandi* del Parlamento ed è in contraddizione profonda con la democrazia parlamentare, con una Repubblica parlamentare quale è la nostra.

Voteremo a favore di questo emendamento perché siamo assolutamente contrari al fatto che si arrivi ad una parificazione totale tra Camera e Senato. È evidente infatti, che, quando sarà tutto uguale (l'elettorato attivo e l'elettorato passivo), tutti si chiederanno il motivo per cui dovrebbero rimanere due Camere e questo francamente, per quanto ci riguarda, non è accettabile e non ci trova d'accordo. La presentazione di questo emendamento e il fatto che in Commissione si era fatto un altro tipo di discussione la dicono lunga sul fatto che - ahimè, e questa è anche un'autocritica che riguarda un po' tutti - quando si mette mano anche a riforme e a interventi piccoli sulla Costituzione, bisogna essere molto cauti e soprattutto non farsi influenzare. Vorrei ricordare che anche la questione del voto ai diciottenni era stata accompagnata - ricorderete che si parlava del voto a sedici anni per le amministrative - da una campagna che la riguardava. Credo che bisogna essere sempre molto cauti, perché stiamo toccando le regole e non possiamo essere troppo influenzati dalle campagne che nascono e poi si spengono e molto spesso inducono a fare delle riforme non adeguate alla necessità della nostra democrazia.

Voteremo, quindi, a favore di questo emendamento, che produrrà l'effetto di allargare comunque la

platea - quindi i diciottenni voteranno per il Senato - ma per favore non utilizziamo le retoriche giovaniliste. Piuttosto, abbiamo la necessità di mettere a fuoco seriamente - sarebbe molto importante anche una sessione del Parlamento per discuterne davvero fino in fondo - i problemi veri che dovremo affrontare.

Riguardo alla selezione della classe dirigente - torno a ripeterlo - abbiamo un problema di legge elettorale; siamo di fronte alla criminalizzazione dei partiti che selezionavano i loro candidati in Parlamento. Le cose sono andate diversamente, ma oggi credo che dovremo riflettere fino in fondo su questo e forse rivedere alcuni meccanismi. Soprattutto, ridare forza al Parlamento, per quanto ci riguarda, significa *in primis* affrontare senza più indugio quello che consideriamo un male, ovvero l'abuso della decretazione d'urgenza e il conseguente ricorso alla fiducia. (*Applausi*).

[PINOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, oggi concludiamo la prima tappa del percorso di una riforma costituzionale apparentemente piccola, ma assolutamente non marginale.

Una famosa citazione di Benedetto Croce dice con ironia che i giovani hanno un solo dovere, quello di invecchiare il più presto possibile. Con questo emendamento costituzionale, ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze fra i diciotto e i venticinque anni, attribuiamo un nuovo dovere, che è ovviamente, in primo luogo, un nuovo diritto: quello di votare anche per il Senato.

Le ragioni di questa scelta sono diverse e sostengo siano condivisibili. Intanto, c'è l'esigenza di ridurre il più possibile il rischio di orientamenti politici diversi fra i due rami del Parlamento, che si è fatta più forte all'indomani dell'esito del *referendum* del dicembre 2016, il quale avrebbe modificato radicalmente il nostro sistema istituzionale. Se n'è fatto carico per primo, limpidamente, come di consueto, il Presidente della Repubblica; nello stesso senso si è pronunciata la Corte costituzionale, esprimendo il monito che le leggi elettorali di Camera e Senato, pur potendo essere diverse - considerando che l'elezione del Senato deve avvenire su base regionale - siano costruite in modo da non ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee tra le due Camere.

Il monito della Corte è stato seguito - devo dire - dal Parlamento, perché la legge elettorale attuale, sul cui merito ci sono, come sapete, giudizi diversi, che si stanno confrontando in Commissione affari costituzionali alla Camera, ha però cercato di ridurre al minimo le differenze tra Camera e Senato. Nonostante questo, come sappiamo, anche nell'attuale legislatura gli schieramenti politici non hanno una rappresentanza omogenea tra Camera e Senato, circostanza che costituisce un'anomalia nel funzionamento di un sistema parlamentare e di un bicameralismo paritario. Per questo, d'accordo con molti, credo che l'indicazione della Corte costituzionale, così come le riflessioni del capo dello Stato, non debbano essere limitate al sistema elettorale, ma si possano e si debbano estendere anche ad altre componenti dell'assetto istituzionale, comprese le norme costituzionali. Su questo dobbiamo evitare pregiudizi.

Sappiamo tutti che, quando la Costituzione è entrata in vigore, la diversità di elettorato fra Camera e Senato era più ridotta, essendo di soli quattro anni. Tale differenza si è accentuata nel 1975, quando, con la riforma del diritto di famiglia, quindi con legge ordinaria, la maggiore età è stata anticipata a diciotto anni.

Oggi i sette anni di differenza dell'elettorato attivo significano - lo hanno ricordato anche molti colleghi - una differenza di oltre 3,7 milioni di aventi diritto al voto tra le due Camere. Si tratta di una differenza significativa, che non ha più ragion d'essere.

Vorrei dire anche qualcosa sul metodo del percorso che abbiamo intrapreso. Quella che compie oggi il suo primo passo è una riforma puntuale della Costituzione, che interviene solo su un singolo aspetto.

La storia delle riforme costituzionali nel nostro Paese è lunga e travagliata e, nel corso di oltre quarant'anni, ha prodotto tanti convegni, numerose Commissioni, molti progetti e tanto lavoro parlamentare, e ha visto anche diverse riforme realizzate.

I progetti più ambiziosi approvati dal Parlamento sono stati invece respinti dal corpo elettorale. È successo, come sappiamo, nel 2006, con la riforma approvata da una maggioranza di centrodestra, e poi nel 2016, con la riforma approvata da una maggioranza di segno opposto, di centrosinistra.

Dopo quell'esperienza, il Parlamento ha intrapreso una strada diversa, che è quella di riforme specifiche e puntuali: così è la riduzione del numero dei parlamentari, su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi tra pochi giorni; così è la riforma che votiamo oggi e così sono altre iniziative che stanno seguendo i loro *iter* alla Camera dei deputati e al Senato.

Certo, sono riforme puntuali, ma non casuali, in quanto stanno dentro un progetto organico. Ovviamente si può essere d'accordo o meno sul merito di queste riforme (sia su quelle complessive e organiche, sia su quelle puntuali e specifiche). Quello che non mi sembra corretto è l'atteggiamento di chi, ai tempi, criticava le riforme organiche (perché lo erano troppo e quindi non avrebbero consentito scelte diverse su diversi aspetti della riforma) e oggi invece critica le riforme puntuali in quanto tali, perché non forniscono una risposta di sistema a un'esigenza di riforma. Questo non mi sembra, oggettivamente, un atteggiamento costruttivo.

Ho sentito molti colleghi (peraltro mi attengo al merito del provvedimento, mentre qui in Aula abbiamo sentito parlare anche di molte altre cose che sono oggi oggetto della discussione politica, ma che non attengono a ciò di cui stiamo discutendo) dire di essere contrari a riforme a pezzetti e di non volere riforme particolari. Dobbiamo però trovare un accordo, perché non è possibile sentir usare dalle stesse parti politiche argomenti uguali e contrari a seconda che la riforma sia complessiva o puntuale. (*Applausi*). Questo diventa qualcosa di poco comprensibile.

La scelta di oggi ha un grande rilievo istituzionale, perché è a favore della centralità del sistema parlamentare, e dissento profondamente da molti colleghi che hanno detto che va contro il Parlamento, che infatti, per essere centrale, deve funzionare bene e, per farlo, deve ridurre al minimo il rischio di differenze nella composizione politica dei suoi due rami.

La scelta di oggi ha un rilievo che trova fondamento nel tessuto del nostro Paese, anche in quello demografico. Sappiamo quale intensità raggiunga in Italia il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, che purtroppo accomuna gran parte del mondo occidentale. È una tendenza che si deve contrastare, in primo luogo, con interventi a favore della crescita demografica, degli asili e dei servizi, nonché con una maggiore parità di genere e un'articolazione più moderna dei tempi di lavoro.

Che c'entra, quindi, la riforma di oggi? Ci permette di operare, intanto, un riequilibrio istituzionale, come piccolo contrappeso al rischio di sbilanciare eccessivamente la rappresentatività delle nostre istituzioni. Con la scelta di oggi si rafforzano il ruolo e il peso di quella parte della popolazione - i cittadini più giovani - che certo potrà anche essere meno esperta (si tratta di cittadini con meno anni), ma che, per definizione, ha lo sguardo rivolto al futuro e non è portatrice di interessi consolidati e contingenti, ma ci consente di vedere dove, per limiti anagrafici, spesso non riusciamo a vedere.

Con il voto di oggi cerchiamo di aprire una finestra verso il futuro. Non so se avesse ragione il grande giurista Hans Kelsen, quando diceva che l'età, per esercitare il diritto di voto, dev'essere la più bassa possibile. Di certo, con la riforma di oggi avviamo il percorso per superare una differenza di elettorato ormai priva di giustificazione, che non ha analogie nelle democrazie contemporanee.

Ho ascoltato con attenzione i colleghi, soprattutto quelli di opposizione, ma non solo, perché sono stata sorpresa anche da alcuni interventi di senatori della maggioranza. Ho ascoltato anche gli interventi svolti durante la discussione della questione pregiudiziale e di quella sospensiva e francamente non ho condiviso il nucleo centrale delle motivazioni addotte. Perché non si può votare la modifica del requisito anagrafico dell'elettorato attivo prima dell'esito del *referendum*? Qual è il nesso logico che impedisce di modificare la composizione del corpo elettorale in relazione alla modifica del numero degli eletti? (*Applausi*). Ricordo che il 31 luglio del 2019 la Camera approvò l'equiparazione dell'età dell'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, cioè il diritto di voto dai diciotto anni di età, con 487 voti favorevoli, cinque contrari e sette astenuti, una maggioranza larghissima.

Francamente, oggi sentendo gli interventi di molti colleghi che fanno parte di quei partiti che alla Camera hanno votato in questo modo, mi sono stupita di quel risultato. Cosa è successo nel frattempo? Il testo, con la soppressione della parte che equiparava anche l'elettorato passivo, torna a essere quello votato da quel 98 per cento dei parlamentari della Camera e mi auguro, nonostante abbia sentito molti dissensi che parlavano d'altro e non del merito del provvedimento, che anche in questo caso possa esserci un'ampia convergenza.

Ovviamente dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, ringrazio il mio Gruppo e la presidente Bernini per avermi dato la possibilità di fare la dichiarazione di voto su questo provvedimento, perché mi rende possibile esplicitare alcuni argomenti sostenuti all'interno della Commissione affari costituzionali, dove ho manifestato da subito le perplessità mie e del mio Gruppo su questa norma che, in buona sostanza, vuole identificare il Senato alla Camera dei deputati e, con l'emendamento del quale è stato chiesto il ritiro in questa discussione, abbassando anche il limite d'età per l'elettorato passivo.

Questa mini riforma costituzionale non ci convince nel metodo e nel merito. Non ci convince nel metodo, signori, perché, quando si mette mano alla Costituzione, non lo si può fare a spizzichi e bocconi: bisogna avere un quadro sistematico e complessivo di riforma che possa rendere praticabili e funzionali le istituzioni che si vogliono modificare, e questo non è il caso. Ve lo abbiamo detto in Commissione e anche in occasione della discussione in Commissione e in Aula della riforma sul taglio dei parlamentari, sulla quale in prima lettura abbiamo votato a favore, perché non si può non essere d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari. All'epoca abbiamo dato un voto favorevole in prima lettura, perché vi abbiamo messo alla prova e volevamo verificare se c'era veramente una volontà riformatrice o se, invece, era soltanto uno *slogan* e un *totem* da concedere a folle di elettori e sostenitori. Ci avete dimostrato esattamente questo.

Allora, non si può intervenire in maniera chirurgica in un contesto generale, perché, se i nostri Padri costituenti hanno stabilito modalità di rappresentanza e di voto dei rappresentanti della Camera e del Senato, evidentemente c'era qualche motivo.

Dobbiamo fare anche un'autocritica: non riusciamo a fare una riforma costituzionale, perché sia quella del 2006 sia quella di Renzi sono state bocciate dall'elettorato. Benissimo, allora affermiamo e dichiariamo la nostra incapacità di trovare una soluzione che rendesse praticabile una riforma costituzionale. (*Applausi*). Abbiamo tentato con una Commissione bicamerale, mettendoci dentro i più autorevoli esponenti (mi riferisco a quella presieduta dal presidente D'Alema, di cui facevano parte il presidente Berlusconi e il presidente Fini), ma non ci siamo riusciti. Abbiamo tentato, noi di centrodestra, la riforma nel 2006, ma non ci siamo riusciti; neanche l'ex presidente del Consiglio Renzi ci è riuscito.

Allora, c'è una strada maestra per fare le riforme costituzionali, visto che questo è un Parlamento litigioso, che non riesce a trovare la sintesi delle esigenze di modernizzazione del Paese: si faccia un'Assemblea costituente. È questo l'unico metodo per cambiare in maniera strutturale e organica la nostra Costituzione. (*Applausi*). Vedete, andando ad esaminare le percentuali di affluenza al voto in occasione dell'elezione della prima Assemblea costituente, forse non crederemmo ai nostri occhi: più del 90 per cento dei cittadini italiani partecipò a quel voto, perché aveva capito che erano in gioco il futuro del Paese e la tutela dei diritti fondamentali. Se invece consideriamo le ultime elezioni e quelle che ci saranno nei prossimi giorni, queste percentuali ce le possiamo assolutamente dimenticare.

Pertanto, per quanto riguarda il metodo, abbiamo sbagliato. Ha sbagliato il centrodestra, ha sbagliato il centrosinistra, ha sbagliato la Commissione bicamerale: diamo la parola al popolo sovrano. Mi rivolgo soprattutto agli amici e colleghi del MoVimento 5 Stelle, che vogliono fare della democrazia partecipativa un loro cavallo di battaglia: diamo la parola ai cittadini italiani, che sono molto più avanti di quanto possiamo pensare.

Onestamente non ho incontrato in campagna elettorale masse di giovani che mi hanno chiesto di votare per il Senato. Ho incontrato giovani che mi hanno chiesto quali fossero le loro prospettive future e se avrebbero mai potuto accedere a un posto di lavoro o maturare la pensione. (*Applausi*).

Questa è la vera battaglia sociale, la differenziazione tra le vecchie e le nuove generazioni: non soltanto le nuove generazioni avranno difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro, ma sicuramente non potranno raggiungere la pensione. Questi sono i problemi che si devono affrontare e che devono impegnare il Parlamento e soprattutto il Governo. Queste sono le risposte che chiedono i giovani, non

di votare per il Senato. *(Applausi)*.

Se oggi stessimo facendo una discussione per aprire la possibilità di voto ai cittadini diciottenni che fino a quel momento non l'avessero avuta, allora ci sarebbe stata una giustificazione, ma oggi i diciottenni possono votare tranquillamente per i rappresentanti della Camera, che è un organo legislativo. Come diceva il collega Caliendo, anche noi siamo stati diciottenni e ventenni e abbiamo votato per una Camera soltanto. Onestamente, non mi sono mai sentito sminuito nelle mie funzioni, nelle mie prerogative e nell'esercizio del diritto di voto.

Voglio anche rispondere alla collega Pinotti, che si lamenta delle differenti posizioni all'interno dello stesso Gruppo parlamentare, tra Camera e Senato: questo è il bello della democrazia e il significato di avere due Camere, proprio perché ci sono una libertà, un pensiero e una maturazione diversi. L'abbiamo detto anche in occasione del taglio dei parlamentari, quando la Camera, in maniera populista e unitaria, ha votato per il taglio; noi, pur avendo ravvisato il voto dei nostri colleghi di Gruppo alla Camera, la prima volta abbiamo votato a favore, come segno di apertura e di fiducia, mentre la seconda volta abbiamo votato diversamente, perché abbiamo visto che questa nostra disponibilità non era stata percepita né consentita.

È allora un problema di metodo e di merito. Infatti, approvare questa riforma sarebbe stato più facile; forse il voto favorevole sarebbe andato anche incontro alle aspettative dei cittadini in questo momento, nel quale la politica è vista come il male assoluto. Sarebbe stato meglio sopprimere una delle due Camere, perché, dando la possibilità ai diciottenni di votare per il Senato, si creano due elettorati e due rappresentanze identici e viene meno lo spirito dei Padri costituenti, che nella differenziazione dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato hanno voluto coniugare le migliori esperienze, tutte, per non creare discriminazione. Ma le migliori esperienze!

A venticinque anni (poi c'è stato quell'emendamento che riduce il danno) i migliori giovani sono appena laureati: cosa volete che facciano all'interno delle istituzioni? Hanno bisogno di crearsi un posto di lavoro e non di perdere tempo nelle istituzioni, perdendo la possibilità di collegarsi con il mondo del lavoro. *(Applausi)*. Questa è la valutazione che dovete e che si deve fare.

Alla fine di tutto questo, qual è il voto che esprime il mio Gruppo? Non è un voto contrario, e non lo è per il meccanismo perverso del Regolamento del Senato. Credo che ci sia una Giunta per il Regolamento e forse sono la persona meno indicata, ma questa sarebbe una delle occasioni per convocarla, per dipanare questa contraddizione. Pertanto, pur essendo fermamente contrari a questa norma e a questa riforma, ci asterremo, per la politica della riduzione del danno. Cioè siamo contrari, ma se votassimo contro rischieremo di non far approvare questo emendamento, il che aggraverebbe ancora di più la situazione.

Pertanto, ci auguriamo che nel tempo necessario alla terza e alla quarta lettura ci siano un ripensamento, una presa di coscienza e l'affermazione di un principio: là dove i rappresentanti democratici non riescono a trovare una sintesi, la parola torni agli elettori; sia l'Assemblea costituente la strada maestra per cambiare la nostra Costituzione, che, nonostante i tanti anni, ancora rappresenta un baluardo di libertà e di democrazia nel nostro Paese. *(Applausi)*.

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi avete ascoltato la mia voce già due volte, questa è la terza, e credo sia arrivato il momento di dedicare il mio intervento unicamente ai giovani, perché considerazioni legate al ruolo delle istituzioni sono state già da me ampiamente svolte. Il provvedimento in esame ha per oggetto i giovani ed è giusto che ora siano messi loro al centro della nostra attenzione. La collega Pinotti ha toccato un tema che condivido: questo Paese sta invecchiando, sta progressivamente diventando sempre più vecchio e perdere i giovani, non avere giovani, non avere territori dove sono presenti i giovani significa precludere ogni possibilità di rilancio. A monte ci dovremmo interrogare in modo assai più attento sul perché tutto questo stia capitando, perché gli italiani stiano diventando vecchi, anziani, e perché stia venendo a mancare in questo Paese quella spinta propulsiva che solo i giovani, con il loro entusiasmo, la loro freschezza e la loro fame di vita (come disse Steve Jobs) sono in grado di portare. Ma tant'è: dobbiamo prendere atto della situazione

demografica ed allora dare il voto ai diciottenni è un modo di riequilibrare questo scompenso. Per carità, è una goccia nel mare, perché dare loro il voto senza che poi possano avere gli strumenti operativi per trarne le conseguenze è un'opera a metà. Quello del «*no taxation without representation*» è un modello fondamentale di ogni democrazia, di cui questa frase è la pietra angolare. Diamo ai giovani la *representation*, ma non li mettiamo nelle condizioni di pagare le tasse, perché non hanno un lavoro. Tuttavia l'ottimo è nemico del meglio e da qualche parte dobbiamo cominciare.

Inoltre la Lega, che guarda con tanto entusiasmo ai giovani, fermamente convinta che il futuro del Paese stia nelle più giovani generazioni, avrebbe voluto anche, così come ottenuto in Commissione, che venisse abbassata l'età dei candidati. Questo risultato era stato conseguito in Commissione, quindi, da questo punto di vista, la nostra apertura ai giovani è ampia e incondizionata, volta proprio a recepire quell'istanza sociale. Tuttavia è stato presentato per l'Assemblea un altro emendamento, che non condividiamo, perché vanifica quell'ampia apertura che i giovani oggi meriterebbero.

Rimaniamo favorevoli - sia chiaro - all'idea che i diciottenni possano votare per il Senato, come ho detto con evidente chiarezza, ma oggi non possiamo sostenere questo provvedimento per come arriva in Aula, nella parte in cui priva i giovani della possibilità di essere eletti al Senato.

Per tali ragioni sul punto, pur condividendo l'obiettivo principale di aprire ai giovani la votazione per il Senato, dichiaro che la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione si asterrà dalla votazione del provvedimento qui in Senato. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale che ci apprestiamo a votare, com'è bene ricordare, prevede l'abbassamento dell'età per votare al Senato dai venticinque ai diciotto anni. Lo specifico perché in quest'Aula si è sentito parlare di moltissime cose, ma in realtà è solo ed unicamente di questo che si sta parlando. L'approvazione di questa piccola, ma importante modifica rappresenta la tappa di un percorso di riforme costituzionali minime e puntuali che stiamo portando avanti per la modernizzazione del nostro Paese.

Intanto partiamo da un dato piuttosto significativo. L'Italia è forse l'unica tra le democrazie avanzate in cui i cittadini devono attendere i venticinque anni per poter godere del pieno diritto di voto. In tutte le altre si vota a diciott'anni, in rarissime eccezioni a ventuno.

Con questo provvedimento dunque equipariamo l'età per esercitare il diritto di voto al Senato a quello della Camera, superando l'estromissione di fatto di una gran fetta di cittadini da una parte importante della vita politica, come l'elezione di noi senatrici e senatori. Rimuoviamo così una disparità sempre più anacronistica e ingiustificata, un'esclusione (concetto, quest'ultimo, che - attenzione - è sempre negativo, ancor più quando si tratta dell'esclusione da un diritto, che dovrebbe essere estremamente fondata e avere motivazioni estremamente valide e universalmente riconoscibili, che invece, in questo caso, sembrano legate ad alchimie e geometrie politiche, più che fondate nel merito).

Questa esclusione, a nostro parere, determina anche un impatto numerico elevato. Alle scorse elezioni politiche del 2018 gli aventi diritto di voto alla Camera sono stati quasi 51 milioni, gli aventi diritto al Senato invece 46,5 milioni. Sono però più di trent'anni che si parla di abbassare la soglia dell'età del diritto di voto per il Senato e chi conosce la materia sa benissimo che se ne parlava già dall'inizio degli anni Ottanta con la commissione Bozzi e che il tema ha attraversato praticamente tutte le legislature, sempre arenandosi. Ecco perché è stato ed è importante approvare oggi il testo così com'era stato licenziato dalla Camera, senza ulteriori modifiche che avrebbero comportato il procrastinare dell'*iter* del provvedimento. È alto infatti il rischio - e le parole che abbiamo ascoltato in quest'Aula oggi ne confermano l'esistenza - che ancora una volta, come accaduto in precedenza, si finisca per lasciare quasi 5 milioni di italiani privi della possibilità di scegliere i propri rappresentanti al Senato, esclusi ancora una volta da un diritto.

Spiace che qualcuno, mi riferisco in particolare al senatore La Russa, abbia voluto definire l'estensione del diritto di voto al Senato ai diciottenni come demagogia. I discorsi ascoltati oggi testimoniano il fatto che, se avessimo ritardato, molto probabilmente la riforma si sarebbe arenata. Se, da una parte, c'è la necessità di approvarla così per portarla in porto, dall'altra c'è anche un'altra ragione per cui

responsabilmente abbiamo ritenuto opportuno invece soprassedere per il momento sulla riforma dell'elettorato passivo.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre sostenuto che le riforme costituzionali debbano essere puntuali, comprensibili e condivise. Riteniamo dunque che l'abbassamento anche dell'elettorato passivo, per le profonde implicazioni che comporta sull'istituzione, meriti un momento di riflessione, di dibattito e di approfondimento maggiore, all'interno e all'esterno di queste Aule. Per questo motivo, tenendo fede al grande rispetto che abbiamo verso la Costituzione e al rapporto di lealtà con i cittadini che ci contraddistinguono, in questo momento abbiamo preferito soprassedere.

Quello che è certo, però, è che invece i cittadini più giovani non hanno meno diritto degli altri ad esprimersi e a decidere sul proprio futuro. Anzi, semmai è vero il contrario: i nostri giovani hanno forse più diritto di altri meno giovani a decidere sul futuro, perché, per definizione, di questo si sta parlando e il futuro appartiene ai giovani. Vi confesso di trovare emozionante votare il provvedimento in esame proprio oggi, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, dopo mesi delicatissimi, in cui i nostri giovani hanno dimostrato una grande maturità e una grande responsabilità, forse più di taluni adulti. Voteremo proprio pensando a loro, a quel mezzo milione di studentesse e di studenti che hanno affrontato un esame di maturità davvero unico nel suo genere, e l'hanno fatto senza un incidente e senza un imprevisto. È a loro, dunque, che dedico questo nostro voto odierno (*Applausi*), a questi nostri cittadini, che finalmente saranno titolati ad esprimersi sull'intera architettura istituzionale, attraverso il supremo strumento democratico del voto. È la scuola l'istituzione cardine dello Stato democratico, lo strumento più potente che la società si è data per formare cittadini liberi, quegli stessi cittadini a cui oggi, con questo voto, una volta raggiunta la maggiore età, estendiamo finalmente il diritto di partecipazione piena e di scelta, ossia di libertà. L'estensione del voto per il Senato significa infatti più partecipazione, non con i discorsi e con le belle parole, ma nei fatti.

Colleghi, lasciatemi concludere ricordando che, a breve, si terrà in Italia un'importante tornata elettorale in molte Regioni e in tutta Italia si voterà il *referendum* per la riduzione del numero dei parlamentari. Sono votazioni a cui appunto parteciperanno - a queste sì - anche gli italiani tra i diciotto e i ventiquattro anni. È proprio a questi nostri giovani concittadini che dico: informatevi, partecipate ai dibattiti, fate sentire la vostra voce e, comunque la pensiate, andate a votare. Riponiamo una grande fiducia in voi, lo stiamo dimostrando appunto con il provvedimento oggi al nostro esame e presto potrete esercitare il vostro diritto di voto anche per l'elezione del Senato: avrete dunque uno strumento in più per far sentire la vostra voce.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

FATTORI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso a nome mio e del collega senatore De Falco.

Faccio presente che ci apprestiamo a votare per un *referendum* che riduce il numero dei parlamentari, perché - almeno così si dice, sebbene se ne parli molto poco, perché non c'è la possibilità di dibattere - esistono altre assemblee legislative, delle Regioni e dell'Unione europea, e quindi il Parlamento ha minore importanza e ci vogliono dunque meno senatori e meno deputati. Soprattutto questo Parlamento è ormai relegato a votare la questione di fiducia sui decreti-legge emanati dal Governo. Quindi, in qualche modo abbiamo creato e andremo a ratificare o meno un Parlamento più snello e un Governo più forte.

Con una retorica giovanilista diciamo però che la grande innovazione è quella di far votare i diciottenni per i quarantenni del Senato. Questa è una grande contraddizione, è una modalità populista di raccogliere i voti dei giovani, quando in realtà quello che si vuole è avere un elettorato più ampio, perché la partecipazione alle elezioni nazionali è sempre più bassa.

I giovani non hanno bisogno di andare a votare per i senatori quarantenni; hanno bisogno di una scuola inclusiva e di far ascoltare la propria voce con proposte, magari con iniziative come il "Parlamento dei giovani", come accade in altri Paesi. Noi qua i giovani li vediamo molto poco, non facciamo più audizioni e non ascoltiamo più le persone.

Questa compulsività nel voler cambiare la Costituzione come scusa per la partecipazione, che attraversa un po' tutte le legislature e va a comporre un disegno di accentramento del potere nelle mani di un Governo, di un Parlamento europeo e di istituzioni europee più forti, è appunto solo una metafora populista e riflette la voglia di consolidare poteri che altrimenti si perderebbero. Ora, io e il mio collega De Falco avremmo voluto votare per non cambiare la Costituzione. Sono contraria a questa compulsività di perdere tempo qua dentro a cambiare la Costituzione, quando ancora non sappiamo bene come aprono le scuole e quando ancora non abbiamo dato una risposta sul lavoro, sull'inclusione, sulla disabilità e agli studenti. Ancora dobbiamo perdere tempo a cambiare la Costituzione!

Alla senatrice Pinotti, che ha parlato di aderire alla volontà dei propri partiti di cambiare la Costituzione, dico che la Costituzione è dei cittadini e dei parlamentari senza vincolo di mandato. Qua dentro si deve discutere con i rappresentanti del popolo e non con i rappresentanti dei partiti su come si vuole trasformare quest'Assemblea.

Quindi, non avendo un tasto con cui poter dire che non vogliamo cambiare la Costituzione, ci asterremo da questa modalità di voto, che non condividiamo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ritengo che il relatore, avendolo firmato, sia favorevole al proprio emendamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.101 (testo 2).

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101 (testo 2), presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti.

Il Senato dunque approva il provvedimento in prima deliberazione.

I disegni di legge costituzionale nn. 307, 1022 e 1116 sono assorbiti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[TARICCO](#) (*PD*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare quanto segnalato con l'interrogazione [3-01759](#), con la quale ho sottoposto al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la necessità di provvedere a saldare celermente i crediti dei consorzi assicurativi relativi alla zootecnia. Su questo tema abbiamo ancora pagamenti che risalgono al 2015, per i quali è stato saldato poco più di un quinto o un sesto di quanto dovuto, e poi ci sono il 2016 e tutti gli altri anni a seguire.

Il Ministro aveva risposto all'interrogazione all'inizio di luglio, dando rassicurazioni sul pagamento. Purtroppo, ad oggi, non è successo nulla e il rischio che stiamo correndo - grossissimo - è, da una parte, un grosso indebitamento da parte dei consorzi stessi, che sono totalmente affidati alle banche da anni, perché i pagamenti non arrivano, e, dall'altra parte, la mancata erogazione, da parte dei consorzi stessi, delle risorse agli operatori agricoli che avrebbero titolo e diritto di avere quelle provvidenze. La conseguenza è che moltissimi che fino ad oggi si sono assicurati con i consorzi sulla parte zootecnica stanno smettendo di farlo, perché devono percepire ancora i pagamenti relativi al 2015.

Ci permettiamo di sollecitare fortemente una risposta su questo aspetto, perché, oltre ad essere un tema di sicurezza sanitaria, riguarda il futuro dell'assicurazione in agricoltura, a partire dal comparto zootecnico richiamato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Taricco, al di là della sua collocazione, anche l'argomento ricordava il termine "appollaiato".

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio stare appollaiato, perché penso che non si possa più tacere. Dalle mie parti abbiamo visto persone morire come mosche. Personalmente ho perso amici e abbiamo visto morire i nostri nonni senza nemmeno poterli abbracciare per l'ultima

volta, perché questo è ciò che ha causato la pandemia nei nostri territori. È rimasto solo un grande vuoto di affetti, che mai più nessuno ci ridarà. Questo portiamo dentro io e migliaia di lombardi che oggi qui rappresento.

Per mesi qualcuno si è dichiarato privo di colpe, scaricando tutta la responsabilità sulla regione Lombardia e sul sistema sanitario lombardo. A proposito, auguro a Rocco Casalino buona guarigione dopo l'operazione avvenuta al San Raffaele di Milano, in Lombardia. *(Applausi)*.

Ve ne siete lavati le mani. Oggi, però, con la stessa acqua che avete usato, piena di odio e di rancore, dovete sciacquarvi la bocca, perché le seguenti parole virgolettate sono comparse su tutti i giornali che abbiamo letto e che riportavano l'intervista del membro del comitato tecnico scientifico, direttore dell'Azienda regionale emergenza urgenza, Zoli: «Piano segreto? Sapevo tutto. Ma non potevo dirlo a Fontana». E ancora: «sul dossier del Piano segreto avevo firmato un patto di riservatezza»; e poi continua: «mai avrei potuto rivelare alla Lombardia la presenza di un documento su cui mi era stata imposta la riservatezza assoluta»; «il documento non l'ho mai né nominato, né consegnato». Sapete cosa conteneva quel documento? Metteva in evidenza i rischi dell'epidemia e quanto fossero ben noti agli addetti ai lavori. Era la certificazione che in quei giorni avremmo potuto salvare delle vite, se fosse stato tirato fuori e se si fosse intervenuti. Purtroppo così non è stato. *(Applausi)*. Si trattava di vite di cittadini italiani che avevamo e che avevate il dovere di tutelare.

Ora voglio sapere da chi, perché e con quale scopo è stato scritto un patto di riservatezza, perché alla magistratura questo non interessa e perché nessuno interviene. *(Applausi)*. Rispondete a queste domande: vogliamo i nomi e i cognomi dei responsabili. Li vuole il popolo italiano e li dobbiamo ai nostri cari, ai miei e nostri amici, al popolo lombardo e alla sanità lombarda, che più di tutti ha pagato il conto in questa drammatica epidemia. *(Applausi)*.

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Collina, il nostro accordo presumeva che ci fosse un intervento per Gruppo. Se dev'essere considerata una cosa eccezionale, le do volentieri la parola, senza che questo crei, ovviamente, il presupposto per il venir meno di quest'intesa e confidando nella sua sintesi. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, svolgo un intervento di fine seduta di altro tenore rispetto ai precedenti, ma credo che sia doveroso dal mio punto di vista, da faentino, perché domenica, al Gran Premio di Monza, tanti si sono accorti che esiste una scuderia italiana che si chiama AlphaTauri e ha sede a Faenza. Volevo sottolineare un fatto importante, perché è una storia, quella della scuderia Minardi, anche di un territorio. Lavorano lì 400 persone, più del 60 per cento delle quali, altamente qualificate, sono del territorio.

Attorno alla Formula 1 si è sviluppata tutta una filiera di nuovi materiali, come quella della fibra di carbonio. È nato un distretto veramente importante. Quindi, la Formula 1 ha rappresentato un pezzo di storia per il nostro territorio, ma oggi, proprio per quella tradizione, anche i nuovi proprietari hanno lasciato Faenza e hanno investito tanti milioni nel nuovo stabilimento. È una realtà viva, lo volevo sottolineare.

Ovviamente, nella mia Regione ci sono tante altre realtà importanti. Mi auguro che anche la Ferrari possa ritornare a vincere in futuro, ma ritengo che un fatto così significativo per lo sport italiano vada ricordato, da parte mia, anche in quest'Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Collina, per fortuna l'ho fatta intervenire. Ho gioito anch'io, personalmente, di quella vittoria. Ho avuto l'opportunità di conoscere Minardi e devo dire che è un gran bel *team*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 10 settembre 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 18,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 ([1928](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020,

premesso che:

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.», non tenendo conto, ad avviso dei firmatari del presente atto, dei numerosi confronti parlamentari, né delle osservazioni degli esperti del diritto, nonché degli atti di indirizzo politico presentati sulla limitazione delle libertà costituzionali, ripropone, senza una seria e approfondita riflessione, la proroga dello stato di emergenza per ulteriori due mesi e mezzo adottando lo stesso schema normativo;

il provvedimento in esame in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020) dirette a contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Il decreto reca altresì la soppressione del riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

giòva ricordare che la Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, e che in essa non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri;

pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento;

il Governo ha gestito l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative non solo creando tensioni a livello sociale ma anche e soprattutto sul piano economico;

il Presidente della Consulta, nella relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, ha affermato che «La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa

cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per "navigare per l'alto mare aperto" nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini» (...) «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza» (...) «la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze»;

ad ogni modo, gli strumenti per gestire l'urgenza (che è cosa diversa dall'emergenza che è «una grave circostanza imprevista che richiede misure immediate di intervento non compatibili con i normali tempi di elaborazione e proclamazione di leggi o provvedimenti amministrativi ordinari») esistono senza necessariamente dover ricorrere a limitazioni democratiche e parlamentari, nel rispetto della centralità del ruolo del Parlamento e senza la necessità di ricorrere a deleghe in bianco al Governo;

il provvedimento in esame, ancora una volta, legittima ulteriormente l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, considerato che si tratta di un semplice atto normativo secondario e in quanto tale non solo è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma per di più è insindacabile ex post, sfuggendo anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale;

è fondamentale che la proroga dello stato di emergenza non diventi una sorta di scudo per poter giustificare atti normativi illegittimi, decisioni unilaterali che contrastano con i diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

per quanto concerne i requisiti che dovrebbero giustificare l'adozione di un decreto-legge, stabiliti *in primis*, dall'articolo 77 della Costituzione e più volte definiti e ribaditi dalla Corte Costituzionale, occorre osservare che il provvedimento contiene anche misure estranee sia ai requisiti di necessità e urgenza, sia a quello della omogeneità del contenuto;

a tal riguardo nel caso del decreto in esame, occorre evidenziare il profilo di eterogeneità considerato che l'articolo 1, al comma 6 reca disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, DIS, AISE e AISI, prevedendo che può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta. Con la modifica la durata rimane pertanto di quattro anni per il primo incarico più un massimo di quattro anni successivi, prevedendo al contempo la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell'incarico, anziché uno solo,

delibera ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 1928.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 ([1169](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 ([1220](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 ([1221](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede ([1763](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

Art. 3.

Approvato

(Norme di adeguamento dell'ordinamento interno)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Assistenza spirituale)* - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.»;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

«Art. 1533. - *(Direzione del Servizio di assistenza spirituale)* - 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente.»;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

«Art. 1533-bis. - (*Svolgimento del servizio di assistenza spirituale*) - 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.»;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

«Art. 1534. - (*Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale*) - 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.»;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

«Art. 1534-bis. - (*Designazione dei cappellani militari coordinatori*) - 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico.»;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: «e gli ispettori prestano» sono sostituite dalla seguente: «presta»;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «militare» le parole: «e degli ispettori» sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

«Art. 1539. - (*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*) - 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.»;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: «, il Vicario generale militare e gli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «e il Vicario generale militare»;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: «, il Vicario generale militare e gli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «e il Vicario generale militare»;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: «e per gli ispettori» sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.»;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

«Art. 1544. - (*Richiami in servizio*) - 1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico.»;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

«Art. 1545. - (*Collocamento in congedo assoluto*) - 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.»;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

«Art. 1546. - (*Gradi gerarchici*) - 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;

e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.»;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

«Art. 1547. - (*Stato giuridico e organico*) - 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità.»;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

«Art. 1548. - (*Nomina*) - 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.»;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

«Art. 1549. - (*Requisiti per la nomina*) - 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.»;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

«Art. 1555. - (*Normativa penale e disciplinare*) - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.»;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

«Art. 1559. - (*Nomina*) - 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il 45° anno di età.»;
- bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.»;
- cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: «sospensione» è inserita la seguente: «precauzionale»;
- dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:
«Art. 1577. - (*Cause di cessazione dal servizio permanente*) - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
- a) età;
- b) infermità;
- c) domanda;
- d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;
- e) elevazione alla dignità vescovile;
- f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
- g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;
- h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.»;
- ee) all'articolo 1578, comma 1, il numero: «62°» è sostituito dal seguente: «65°»;
- ff) l'articolo 1581 è abrogato;
- gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: «, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio,» sono soppresse;
- hh) l'articolo 1592 è abrogato;
- ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549.»;
- ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:
- 1) la parola: «addetti» è soppressa;
- 2) la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il cappellano militare perde il grado per:
- a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
- b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
- c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c).»;
- nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:
«Art. 1599. - (*Sanzioni disciplinari*) - 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:
- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c) la cessazione dal servizio.»;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

«Art. 1601. - (*Avvio dell'inchiesta formale*) - 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano.»;

pp) all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, formulando una proposta motivata»;

qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

«Art. 1603. - (*Decisioni del Ministro*) - 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599.»;

rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

«Art. 1608. - (*Modalità di avanzamento*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo.»;

tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

«Art. 1609. - (*Promozioni dei cappellani militari*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.»;

uu) all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: «nei ruoli unici di cui all'articolo 1552» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

2) al comma 2, le parole: «o dalle funzioni del grado» sono soppresse;

vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

«Art. 1611. - (*Forme di avanzamento*) - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti.»;

zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

«Art. 1612. - (*Periodi di permanenza minima nel grado*) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

a) cappellano militare addetto: 5 anni;

b) cappellano militare capo: 10 anni;

c) primo cappellano militare capo: 10 anni.»;

aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;

bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

«Art. 1621. - (*Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari*) - 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.

3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;

b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;

c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;

d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.»;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

«Art. 1625. - (*Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale*) - 1.

Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «sull'azione» sono sostituite dalle seguenti: «sul procedimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a

società di vita apostolica.»;

c) al comma 3-*bis*, le parole: «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 206-*bis*. - (*Assunzione della testimonianza di cardinali*) - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali» sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».

Art. 6.

Approvato

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica ([1440](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[De Falco](#), [Fattori](#), [Di Marzio](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1440, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica,

premesso che

l'Assemblea Costituente ritenne "più consono al carattere del Senato" (così il relatore in Commissione dei 75 Ruini), il limite di età di 40 anni per l'elettorato passivo in questa Camera, accogliendo le numerose richieste di aumentare quel limite fissato nel progetto iniziale in 35 anni;

non si trattò certo di una decisione casuale, da modificare alla leggera nel senso di un

"giovanilismo" istituzionale molto pericoloso;

Il Senato, infatti, è stato concepito, come la necessaria camera di riflessione eletta da un corpo elettorale formato da cittadini maturi e composto da eletti la cui età minima consente di ritenere che tali parlamentari dispongano di una adeguata esperienza di vita al fine di realizzare così una opportuna diversificazione ed un accorto bilanciamento anche anagrafico tra le due Camere;

Il nostro sistema parlamentare viene spesso erroneamente definito un sistema bicamerale "perfetto", ma in realtà esso è un sistema paritario in cui le Camere hanno pari dignità e potestà e l'iniziativa legislativa appartiene ad entrambe, disgiuntamente;

alla Costituente, si decise che i due rami del Parlamento si differenziassero appunto sotto il profilo soggettivo, per le diverse età dell'elettorato attivo e passivo, nonché sotto il profilo territoriale, perché alla Camera dei Deputati il candidato è eletto su base nazionale, mentre al Senato su base regionale. Inoltre, Ciascuna Camera è dotata di autodichia;

di conseguenza, la Camera si caratterizza per essere la Camera che rappresenta l'espressione dell'interno Paese mentre il Senato dovrebbe incarnare la espressione rappresentativa dei territori e delle Regioni nell'ambito della unitaria politica nazionale;

La modifica in discussione, invece, non solo tende ad appiattare quelle specificità e ad annullare quella differenziazione che fu fortemente voluta dai costituenti ma contraddice lo spirito dell'architettura complessiva, tradendo un chiaro progetto di totale omologazione del Senato della Repubblica alla Camera Deputati, quale secondo ulteriore passaggio, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, di una inconfessata modificazione complessiva della Costituzione;

appare evidente, infatti, che con questo secondo elemento di modifica costituzionale prenda forma gradualmente l'ipotesi di rendere il Senato fotocopia della Camera, attraverso un procedimento che intende svelare solo alla fine il disegno complessivo ed il punto di caduta che i proponenti perseguono. Il risultato che s'intende ottenere è in piena contraddizione rispetto alla architettura dei rapporti istituzionali che scaturì in esito ai lavori della Assemblea Costituente;

è evidente che si sia giunti alla determinazione in questo modo criptico ed artificioso in base alle passate esperienze, laddove si era tentato di proporre pessime riforme generali che non hanno trovato il consenso dei cittadini. Si sta evidentemente andando, attraverso un metodo parcellizzato, attraverso tanti mini interventi che hanno come scopo ultimo, con tutta evidenza, quello di cancellare le differenze tra i due rami del Parlamento, passaggio propedeutico alla successiva cancellazione dello stesso Senato, che diverrebbe (o comunque verrebbe considerato) copia inutile della Camera, o, comunque al suo svilimento rispetto all'attuale peso;

ecco spiegato, quindi, anche il motivo di interventi come quello al nostro esame, e di quello che intende modificare l'articolo 57 della Costituzione, cancellando la base regionale dell'elezione del Senato. Non si comprenderebbe altrimenti il perché di provvedimenti di grande effetto ma portati avanti in testi brevissimi, di nascosto, in apparenza senza alcun coordinamento, indicando un obiettivo (in questo caso quello dell'età), che non è quello reale (l'omologazione delle due Camere);

si tratta, però, di un procedimento francamente inaccettabile. Si può anche pensare di modificare l'assetto istituzionale del nostro Paese, ma è necessario che tale scelta sia correttamente indicata in modo esplicito, aprendo un'ampia discussione politica nel Paese e non attraverso un DDL come questo, approvato nel luglio del 2019 dalla Camera e rimesso improvvisamente alla vigilia del Referendum costituzionale sul taglio del numero dei Parlamentari, come se fosse uno di quei correttivi promessi, cosa che non è;

appare necessario, quindi, intervenire per fermare il progetto di cancellazione del Senato oltre che per informare i cittadini di quanto accade, ossia del tentativo, surrettiziamente portato avanti, di ridurre sempre di più a nulla il sistema rappresentativo parlamentare, in questo processo di latente "governismo" che tende a svuotare non solo il Senato ma tutto il Parlamento unica vera garanzia di libertà per i cittadini stessi;

considerato che:

il Senato, come detto, si diversifica dalla Camera per la base regionale della sua elezioni ed per l'età del corpo elettorale e dei componenti, ed è per questo età e per questo vi possono essere maggioranze diverse rispetto all'altro ramo del Parlamento. Questa diversità è un elemento di differenziazione o esiste realmente, ed ha un senso specifico, ed allora non va affievolito, oppure va francamente cancellata una delle due Camere. Si tratta di un elemento da preservare e non da sopprimere, se si vuole davvero conservare la natura rappresentativa complessa della nostra Repubblica parlamentare;

un Parlamento composto da due Camere con pari dignità e poteri, ma diversificato evita il rischio dell'onnipotenza del Governo, che è chiamato a collaborare con un Parlamento che ha il dovere ed il diritto di intervenire per migliorare, emendare, approvare o respingere le proposte e l'azione del Governo e a rappresentare non solo la politica delle opinioni, ma anche le esigenze ed i bisogni dei territori e delle regioni;

considerato, inoltre, che:

l'età media del nostro Paese è considerevolmente aumentata negli ultimi 50/60 anni e che la soglia della terza età si è spostata molto più in alto rispetto al secondo dopo guerra, e che di conseguenza la popolazione anziana è enormemente aumentata di numero ed è sempre più attiva, grazie alle migliorate condizioni di vita;

allo stesso tempo, i giovani diventano autonomi ed adulti responsabili sempre più tardi anche grazie al sempre più diffuso ingresso nelle Università e a causa della scarsità delle occasioni lavorative;

se si volesse adeguare all'oggi il criterio di esperienza scelto dai Costituenti, si dovrebbe tenere conto di una serie di fattori quali, appunto, l'ingresso nel mondo lavorativo e sociale più tardivo e l'aumento dell'età media di circa 15/20 anni. Perciò, traslando i limiti individuati dai Costituenti, si potrebbe ritenere oggi adeguato che l'elettore del Senato abbia circa 30/35 anni, mentre il Senatore almeno 45/50 anni, e anche l'età di elezione dello stesso Presidente della Repubblica potrebbe essere innalzata ad almeno 60 anni di età;

risulta, dunque, non manifestamente infondato ritenere che se si desse luogo alle modifiche recate dal DDL in esame, si verificherebbe una irragionevole ed ingiustificata sotto-rappresentazione delle fasce di età numericamente più consistenti, ovvero sia quelle degli anziani e tale circostanza sarebbe anche gratuitamente irrispettosa;

la Camera dei deputati è legittimamente vista come la Camera dei giovani, mentre il Senato, coerentemente con il nome che porta, con la sua antica storia, e con le stesse idee dei Costituenti, può e deve essere la Camera di coloro che sono più avanti nell'età, che hanno vissuto buona parte della loro vita, e maturato un patrimonio di esperienza che non deve essere disperso. La scelta di ridurre l'età, sia per l'elettorato passivo sia per quello attivo, inevitabilmente comporta il disconoscimento del valore del patrimonio di esperienza proprio delle persone mature;

al contrario, conservare, quantomeno, i limiti di età previsti attualmente dalla Carta Costituzionale per il Senato della Repubblica darebbe un messaggio forte in favore di coloro che, come detto, sono sempre più la maggioranza di un Paese che si invecchia ma che non per questo deve vivere questo invecchiamento come un problema, ma anzi come una risorsa di esperienza, pacatezza, riflessione che non può che fare bene a tutte le generazioni;

considerato anche che

di fatto il disegno di legge in esame, così come quello che vuole cancellare la base regionale per l'elezione del Senato (art. 57 Costituzione), sempre in maniera surrettizia ma sin troppo chiara, mina le basi del nostro bicameralismo paritario, creando un bicameralismo "iperperfetto" e quindi totalmente inutile;

si ricorda, infatti, che l'articolo 55 della Costituzione al comma 1 recita: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", e il comma successivo chiarisce che il Parlamento in seduta comune si riunisce solo in determinati casi previsti dalla Costituzione

stessa, non esistendo, per esplicita volontà dell'Assemblea Costituente, un'Assemblea Nazionale che unisca le due Camere in una e quindi escludendo che esista un senso logico, giuridico o politico per una sommatoria tra Deputati e Senatori considerati, malevolmente, come un tutt'uno;

occorre ancora una volta ricordare l'azione e lo spirito dei Costituenti, elementi che non possono mai essere trascurati anche qualora s'intenda modificare la Costituzione stessa. la Sottocommissione incaricata di esaminare la parte di progetto relativo alla Camere, decise che la Repubblica nascente avesse carattere parlamentare, e, dopo lungo ed approfondito dibattito, che il sistema fosse bicamerale paritario elettivo (ma non perfettamente eguale);

non è estraneo a questa pregiudiziale ricordare quanto disse l'on. Tosato che riteneva necessaria una seconda Camera, avente pari dignità con la Camera dei deputati, per una ragione di equilibrio e contrappeso per evitare anche un, non impossibile, "assolutismo democratico", qualora tutto il potere fosse concentrato in un solo organo;

dunque, ecco la necessità di una seconda Camera, il Senato, legittimata come l'altra dal voto popolare, con poteri e dignità identici, ma con modalità di elezione diverse (articoli 57 e 58 della Costituzione);

al contrario, il disegno di legge al nostro esame, senza mai dirlo esplicitamente si ribadisce, punta proprio a rovesciare i presupposti dell'articolo 55 ed è quindi incostituzionale, in quanto la complessiva manovra che si va delineando attraverso, per ora, la drastica riduzione dei parlamentare e l'omologazione di Camera e Senato militano nel senso di una graduale destabilizzazione dell'assetto costituzionale, che va bloccato;

l'articolo 138 della Costituzione consente la revisione della Carta costituzionale ma non il suo stravolgimento, come costantemente affermato dalla dottrina,

delibera,

a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere alla discussione del disegno di legge.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge composto del solo articolo 1, interamente sostituito dall'emendamento 1.101 (testo 2).

EMENDAMENTI

1.100

[Malan](#)

Ritirato. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, primo comma, la parola "venticinesimo", è sostituita dalla parola "ventunesimo";

b) all'articolo 58, secondo comma, la parola "quaranta", è sostituita dalla parola "trenta";

c) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è senatore a vita alla data del 31 dicembre 2020, nonché il Presidente della Repubblica in carica alla medesima data, una volta lasciato l'incarico.";

d) il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dai seguenti:

"Il Vice Presidente della Repubblica è di diritto Presidente del Senato. Il Senato elegge fra i suoi componenti il resto del Consiglio di Presidenza. La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.";

e) all'articolo 64, al quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse;

f) all'articolo 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti, questa si considera comunque promulgata entro quindici giorni dall'ultimo voto.";

g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente e il Vice Presidente della Repubblica sono eletti congiuntamente a suffragio universale e diretto, nei modi stabiliti da Legge Costituzionale";

h) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque";

i) all'articolo 85, primo comma, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni ed è rieleggibile una sola volta";

j) all'articolo 85, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più dei primi dieci giorni di maggio, includendo una domenica, secondo quanto stabilito da legge costituzionale";

k) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente diventa Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di mancanza anche del Vice Presidente, il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente che resta in carica fino alla data prevista come termine del mandato per il presidente eletto a suffragio universale. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vice Presidente della Repubblica, il Presidente, con il preventivo consenso del Senato, nomina un nuovo Vice Presidente.";

l) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87.

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, è il Capo dello Stato e del Governo.

Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei Deputati e del Senato.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei Deputati e del Senato, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.";

m) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente.";

n) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai Ministri.

L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.»;

o) all'articolo 93 le parole "Il Presidente del Consiglio dei ministri e" sono soppresse;

p) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Art. 96.

I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.";

q) all'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento";

2) il quinto comma è abrogato;

r) l'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato, uno dalle

supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro ufficio, pubblico o privato. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari."

s) gli articoli 88, 89, 94 e 95 sono abrogati.».

1.101 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse.»

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

1.102

[Malan](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 58, primo comma, sostituire la parola "venticinquesimo", con la parola "ventunesimo";
- b) all'articolo 58, secondo comma, sostituire la parola "quaranta", con la parola "trenta";
- c) **all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque".**

1.103

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età"».

1.104

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età"».

1.105

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età"».

1.106

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età"».

1.107

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età"».

1.108

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età"».

1.109

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il

quarantanovesimo anno di età"»).

1.110

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età"»).

1.111

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età"»).

1.112

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età"»).

1.113

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età"».

1.114

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età"».

1.115

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età"».

1.116

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età"».

1.117

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età"».

1.118

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.119

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.120

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.121

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.122

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.123

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.124

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.125

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.126

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.127

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.128

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.129

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.130

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.131

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.132

[De Falco, Nugnes](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.133

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.»

1.134

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età.»

1.135

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventitreesimo anno di età.»

1.136

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trenta».

1.137

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trentacinque».

1.138

[Malan](#)

Improponibile

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Conseguentemente, sostituire nella Costituzione la parola "Senato", ovunque ricorra, con le seguenti: "Assemblea Nazionale del Popolo", le parole "senatore" o "senatori", ovunque ricorran, con "membro" o "membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo".»

1.139

[Fantetti](#)

Improponibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, all'articolo 57 della Costituzione, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"In caso di estensione per legge ordinaria o costituzionale del corpo elettorale del Senato successiva al 1° gennaio 2020 si applica, per quanto riguarda il numero totale dei senatori elettivi e il numero minimo per regione, il testo della Costituzione entrato in vigore il 1° gennaio 1948 e, a tal fine, la Circostrizione Estero è considerata regione con la popolazione maggiorenne degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero."»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 1.0.100

[Calderoli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Modifiche dell' articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita e abrogazione dell'articolo 59 in materia di senatori a vita».

1.0.101

[Calderoli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il comma secondo dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Modifiche degli articoli 58 e 59 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita».

Tit.100

Il Relatore

Ritirato

Sostituire il Titolo con il seguente:

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

Tit.101

[Malan](#)

Improponibile

Sostituire il Titolo con il seguente: «Modifiche alla Costituzione»

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni ([307](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica ([1022](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Estensione del suffragio per l'elezione del Senato ([1116](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1169

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1220

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1221

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1763

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si rappresenta che la nuova formulazione

dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziare;

relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio;

con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere ss), vv) e zz), viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico;

in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3), comma 1, lettera dd), prevede tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1169

Presidente, onorevoli colleghi senatori, una criminalità sempre più transnazionale ci pone di fronte alla necessità di prevedere una legislazione internazionale adeguata. E la condivisione di conoscenze ed esperienze reciproche è la base per migliorare strumenti e prassi nella lotta contro il crimine. Con il testo che ci apprestiamo a ratificare, e per il quale esprimo il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi, si aggiungee uno strumento giuridico organico per organizzare la cooperazione in materia di sicurezza.

L'obiettivo naturale è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.

Ne condividiamo l'approccio tecnico-operativo, perché mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in linea con i rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. E lo fa mettendo in collaborazione per la parte italiana il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la parte argentina, il Ministero della sicurezza.

E riteniamo utile che l'intesa insista sulla cooperazione di polizia in alcuni settori che riteniamo fondamentali. In particolare ci riferiamo: alla tratta di persone; al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e pedopornografia *on line*, ai reati finanziari come il riciclaggio e, naturalmente, al traffico illecito di stupefacenti.

Condividiamo anche l'approccio organizzativo - con la collaborazione non solo tramite scambio di informazioni, ma anche di esperti e con la programmazione di corsi e attività addestrative per le forze di polizia.

Tutte attività che potranno essere utili in maniera molto concreta. Ad esempio per la ricerca di latitanti e di gruppi terroristici, per la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita. Ma anche per reprimere e perfino prevenire le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, individuando prima quelle sigle che possano risultare sospette.

Risultati concreti del rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia giudiziaria e di lotta ai reati tra Italia ed Argentina sono già stati possibili grazie al dialogo sempre più fitto tra i nostri due Paesi.

Io stessa ho avuto modo di intervenire al primo seminario antimafia italo-argentino organizzato a

Buenos Aires dal Parlamento argentino nel marzo del 2019. Un evento che ha posto le basi per una serie di altre iniziative e collaborazioni istituzionali.

Penso ad esempio sempre nello stesso anno alla visita a Roma del ministro della Giustizia argentino, German Garavano, e la presenza a Buenos Aires nel mese di settembre anche dell'allora presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone che ha dato l'avvio alla stesura di un *memorandum* di intesa tra i nostri due Paesi.

L'Argentina ha quindi un'importanza straordinaria sullo scenario internazionale nel contrasto sia alle mafie che al narcotraffico. Ancor di più con il nostro Paese in virtù dei forti, stretti legami sociali, economici e commerciali. Oltre il 50 per cento della popolazione argentina è di discendenza italiana. Lo stesso ex-presidente Macri era di origine calabrese.

Ecco che è fondamentale prevedere gli adeguati strumenti normativi. Per quanto riguarda il narcotraffico, oltre all'accordo siglato nel 2007 tra l'Agenzia delle Dogane italiane e il corrispondente organismo argentino (per tua info AFIP, Amministrazione degli Ingressi Pubblici), è ancora vigente un *memorandum* d'intesa nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti e al terrorismo, firmato a Buenos Aires nel 1999 tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Segreteria di Sicurezza del Ministero dell'Interno argentino. Che per la parte della cooperazione di polizia viene aggiornato e superato proprio dall'accordo che ratifichiamo oggi.

La via decisiva per combattere la criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace. È positivo, quindi, che con questo accordo si regolamenti la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Ma proprio a questo proposito, in chiusura di intervento, non posso che accompagnare al nostro voto favorevole, un invito alle istituzioni argentine. È l'invito ad una maggiore trasparenza, ad esempio nella comunicazione dei dati sulla criminalità e quello a una sempre crescente collaborazione tra istituzioni nello scambio di informazioni e nella promozione di iniziative e progetti utili.

Insistere sulla sicurezza è la strada giusta.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1220

Presidente, onorevoli colleghi senatori, migliaia di giovani in tutto il mondo hanno infiammato le piazze negli scorsi mesi per i *Fridays for Future*. Abbiamo guardato ammirati - forse anche con un pizzico di nostalgia - la passione e la convinzione con la quale queste ragazze e questi ragazzi sono convinti di poter cambiare il mondo. Il mondo proprio nel senso letterale del termine, ossia il pianeta Terra.

Ma la verità è che questi giovani ci stanno chiedendo di mantenere fede a un impegno. È l'impegno per l'ambiente. È l'impegno per il loro futuro. Un impegno del quale come istituzioni siamo chiamati a farci carico. Perché la sfida contro il cambiamento climatico è decisamente la più importante dei prossimi anni.

Del resto, anche l'epidemia Covid e i possibili legami della diffusione del virus con l'inquinamento dell'aria hanno richiamato ancora una volta società e governi alla necessità di ridurre emissioni e gas nocivi.

La ratifica sull'emendamento di Kigali va in questo senso. E per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Il testo interviene sul Protocollo di Montreal impegnando i Paesi firmatari a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia ozono.

In particolare, l'intesa mira a ridurre soprattutto quegli idrofluorocarburi che hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale e, quindi, un forte impatto sul clima presenti soprattutto nei settori della refrigerazione a partire da un oggetto molto comune al quale tutti noi ricorriamo: gli impianti di condizionamento d'aria.

L'utilità dell'Accordo risiede anche nel prevedere misure pratiche per l'attuazione di tutto questo, disciplinando gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Come europei, abbiamo sempre dimostrato una sensibilità ecologica molto spiccata, soprattutto se paragonata a quella di altri Paesi. Penso ad esempio agli Stati Uniti. E proprio per questa sensibilità,

già a partire dal 2015, l'Unione europea aveva introdotto misure di riduzione graduale degli HFC fino a prevederne una riduzione del 79 per cento entro il 2030.

La ratifica dell'emendamento di Kigali da parte dell'Italia, quindi, non influenzerà le amministrazioni centrali e le imprese perché il regolamento europeo già definisce misure più restrittive di quelle previste dall'emendamento in questione.

Pertanto, il sistema giuridico nazionale e comunitario sono già conformi alle disposizioni introdotte dall'emendamento e non dovremo emanare ulteriori norme specifiche.

Naturalmente, con l'emendamento di Kigali al Protocollo, si continuano ad applicare gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e sul relativo Protocollo di Kyoto.

L'emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il primo gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

L'emendamento lascia flessibilità alle parti di istituire o modificare i loro sistemi di licenze, a condizione che tali sistemi agevolino la raccolta dei dati e il monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo.

In questi mesi abbiamo assistito a un'attenzione collettiva sempre più crescente nei confronti della questione climatica e a una diversa coscienza ambientalista da parte dei singoli cittadini. Ed era ora, verrebbe da dire.

Sta a noi Istituzioni, anche con la ratifica di accordi come questo, dare una risposta a quei ragazzi in piazza contro il *climate change*.

Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1221

Presidente, onorevoli colleghi senatori, non solo petrolio: il Gabon offre numerose risorse e interessi per il nostro tessuto imprenditoriale, che infatti sta investendo sempre di più nel Paese. Pensiamo alla presenza di Trevi e Coopprogetti di Gubbio nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia, a quella della multinazionale vicentina CoraWood nel legno; o ancora a IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile e di IIG di Roma e nel settore edilizio; oltre appunto - come ricordavamo poco fa - agli investimenti da tempo effettuati da Eni, che proprio qui nel 2014 ha effettuato un'importata scoperta di gas; rapporti economici ancora più centrali e preziosi in una fase di necessario rilancio come l'attuale *post Covid*.

L'Italia può vantare un rapporto privilegiato con il Gabon, che è cresciuto in particolare a partire dal 2015 con Expo e con l'evoluzione delle nostre relazioni bilaterali; un fattore non di poco conto, se si considera che non sta accadendo altrettanto con il resto d'Europa, dove invece i rapporti si sono maggiormente incrinati con la crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016.

È un'amicizia reciproca molto opportuna, che va sostenuta, stimolandola attraverso lo scambio culturale e formativo, come vuole fare questo Accordo per la cui ratifica noi, come Gruppo Italia Viva-Psi, esprimiamo voto favorevole. E non potrebbe essere altrimenti, perché porre nell'osmosi accademica e culturale le basi per un rapporto bilaterale è il primo passo di una relazione durevole - si auspica - e produttiva. L'intesa, infatti, ha il merito di porsi l'obiettivo di potenziare lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, artistico e sportivo. Lo scopo è contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture. Consideriamo che negli atenei italiani sono iscritti 161 studenti gabonesi. Già due anni fa la Farnesina aveva messo disposizione alcune borse di studio per i giovani interessati a studiare in Italia.

Questo Accordo, quindi, si inserisce in un rapporto destinato a crescere per stimolarlo ulteriormente.

E consideriamo anche la nostra presenza italiana in Gabon, attualmente di circa 280 unità; connazionali che attualmente non possono purtroppo contare sulla presenza di un istituto italiano di cultura o di una scuola italiana e, quindi, la promozione e la lingua e della cultura italiana in Gabon è curata dall'Ambasciata a Libreville, dai nostri bravi funzionari che ringraziamo per il prezioso lavoro di tutela della lingua e di avamposto territoriale che svolgono in rappresentanza delle nostre istituzioni,

qui come in tante altre parti del mondo.

Tra le novità positive dell'Accordo, cito a titolo di esempio l'ammissione, nelle rispettive università e istituti di istruzione superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire formazione professionale e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.

Le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi, che favoriranno lo scambio di nozioni, proponendo borse di studio e di perfezionamento per studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti tecnici e conferenzieri e favorendo la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche.

Importanti sono anche gli scambi in campo giornalistico attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. Notevole è poi il ruolo riservato allo sport, con partenariati sportivi e visite reciproche; insomma, lo sport inteso così come lo vediamo noi di Italia Viva, propulsore di valori positivi e sani, di amicizia tra i popoli.

Per tutti questi aspetti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1763

Presidente, onorevoli colleghi senatori, sulla questione dei cappellani militari, sui quali questo Accordo interviene, si è registrata una diversità di vedute; da un lato, alcune associazioni di categoria militari e perfino la rete delle comunità cristiane di base contestano la posizione dei cappellani militari adducendo una loro posizione privilegiata all'interno dell'ordinamento, con riferimento anche alla retribuzione prevista; dall'altro la Cei e in generale il mondo cattolico e dei credenti rivendicano la necessità - anzi, il diritto - a un'assistenza spirituale e - come ha avuto modo di scrivere Avvenire, in rappresentanza di tutte queste voci - "i cappellani militari possono essere considerati ministri della sicurezza e della libertà dei popoli. E quindi concorrono anch'essi alla stabilità della pace".

È stato un tema, quindi, in parte divisivo: posizioni legittime, alla luce delle quali possiamo però affermare che la ratifica rappresenta un punto di incontro. E per questo votiamo a favore, come Gruppo Italia Viva-Psi. Votiamo a favore perché riteniamo opportuno il riordino previsto dall'intesa.

In primo luogo, i cappellani militari non sono più militari tra i militari soggetti quindi alle leggi e alla disciplina militare, ma recuperano più nettamente le loro funzioni spirituali e pastorali. Ed è giusto, perché essi costituiscono una figura peculiare e autonoma, tanto che indosseranno non più l'uniforme ma l'abito ecclesiastico.

Inoltre, il provvedimento consentirà significativi risparmi, per due motivi: sia per effetto della contrazione dell'organico dalle attuali 204 unità a 162, con eliminazione di gran parte delle qualifiche apicali sia per una ricalibrazione in senso riduttivo della retribuzione.

L'intesa apporta quindi alcune novità importanti. Innanzitutto delinea lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare. Data la specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa alle Forze armate, resterà fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari. Essi, infatti, hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate; un rapporto che viene preservato per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi. Ma, allo stesso tempo, accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Ne consegue che il cappellano non potrà esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.

Un ulteriore profilo innovativo riguarda il trattamento economico. In particolare, la retribuzione iniziale è ridotta rispetto alla retribuzione degli ufficiali in servizio permanente effettivo. E ancora, l'accesso limitato al rango di tenente colonnello (non più di dieci unità complessive) comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene infine esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio.

In base a questo nuovo testo, l'assistenza spirituale sarà assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa.

Di fatto, quindi, si mette al passo della contemporaneità la regolamentazione dell'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa.

Naturalmente, contestualmente alla ratifica, vengono apportate le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare. Ed è una revisione opportuna se consideriamo che la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate, nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, risultava ancora quella operata con il riassetto delle disposizioni di una legge del 1961 che, a sua volta, dava attuazione semplicemente del regime del Concordato. Del resto, anche negli ospedali e nelle carceri esistono i cappellani, a conferma di un ruolo di supporto spirituale importante e prezioso per chi si trova a operare - come nel caso dei militari - in contesti spesso difficili, che richiedono non di rado grande solidità e stabilità interiore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1169:

sugli articoli 1,2,3,4 e sulla votazione finale, la senatrice Minuto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Causin, Cerno, Conzatti, Crimi, Crucoli, Damiani, De Poli, De Siano, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Faraone, Florida, Gallone, Giacobbe, Iori, L'Abbate, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Misiani, Monti, Napolitano, Nugnes, Pacifico, Quagliariello, Renzi, Ricciardi, Ronzulli, Ruotolo, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Toffanin, Turco, Vono e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Pagano, per attività dell'Unione interparlamentare.

Sono considerati in missione i senatori: Montevecchi, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 13,30*); Buccarella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato; Pagano, per attività dell'Unione interparlamentare.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Montevecchi, per attività di rappresentanza del Senato; Buccarella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Maiorino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che, in data 8 settembre 2020, l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso è stato integrato con la nomina del senatore Franco Mirabelli quale Vicepresidente Vicario e con la nomina del senatore Gianni Pittella quale Vicepresidente, in sostituzione del senatore Dario Stefano.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Ministro dell'interno

Ministro delle infrastrutture e trasporti

Ministro dell'istruzione

Ministro della salute

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1931)

(presentato in data 08/09/2020);

senatore D'Alfonso Luciano

Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo (1932)

(presentato in data 08/09/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Salvini Matteo ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19 (1861)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2020).

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Gualtieri ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1931)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/09/2020).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in data 2 settembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera *g*), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la prima relazione sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CCLV*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 431 definitivo), alla 9^a

Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2020) 436 definitivo), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 343 definitivo), alla 2^a e alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 14^a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 2017 (COM(2020) 433 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: quarta relazione biennale (COM(2020) 285 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027 (COM(2020) 437 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 10a e 14a;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (COM(2020) 323 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico (COM(2020) 434 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 8a, 10a e 14a;

Relazione della Commissione - Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - Relazione annuale 2019 (COM(2020) 350 definitivo), alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 settembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito ai criteri da seguire da parte delle Regioni e delle Province Autonome nell'esercizio delle competenze legislative relative al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 567).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Grimani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01584 della senatrice Sbröllini.

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [MORONESE](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

come appreso da recenti notizie di stampa locale e nazionale, il progetto di riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi nella città di Lucca, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Coima SGR, è divenuto un caso emblematico da risolvere;

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Fondazione CRL), avente personalità giuridica privata, rappresenta la continuazione della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini;

Coima SGR e? una società? impegnata in attività di investimento, realizzazione, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari;

al fine di dar vita ad un processo di rigenerazione di ampia parte della ex Manifattura, la Fondazione CRL sottoscriveva le quote di un fondo appositamente costituito da Coima SGR;

Coima SGR presentava, nel mese di giugno 2019, una manifestazione d'interesse al Comune di Lucca, dichiarandosi disponibile a partecipare a un'eventuale procedura di gara per il recupero e la nuova destinazione del complesso dell'ex Manifattura;

Coima SGR proponeva un *project financing* attraverso cui la proprietà di una parte dell'immobile della ex Manifattura sarebbe stata trasferita dal Comune di Lucca al fondo gestito da Coima SGR e sostenuto dalla Fondazione CRL, in cambio di una serie di interventi di pubblica utilità nell'area interessata dall'immobile stesso;

considerato che:

agli interroganti risulta che il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area dell'ex Manifattura fosse escluso dal programma PIUSS (Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile);

la proposta di rigenerazione urbana elaborata da Coima SGR e Fondazione CRL prevede la destinazione di spazi a uffici, appartamenti, attività commerciali e artigianali, cui si aggiunge un sistema diffuso di parcheggi con quattrocentoventicinque posti per autovetture;

il progetto ha generato un malcontento diffuso, manifestato da più enti del terzo settore;

da notizie apprese da fonti di stampa, sembrerebbe che la progettazione urbanistica dell'area interessata sia stata soggetta a repentine modifiche, senza valutare effettivamente gli obiettivi di accessibilità, riequilibrio residenziale e artigianale;

valutato che:

l'ex Manifattura è un bene pubblico sottoposto a vincolo diretto della Soprintendenza, così come le Mura urbane, interessate anch'esse alla rigenerazione di cui al progetto menzionato;

l'operazione di *project financing* su beni immobili pubblici non può sostituire la pianificazione dell'Amministrazione, né quest'ultima assolve adeguatamente le proprie funzioni se le scelte da essa intraprese non corrispondono al perseguimento di obiettivi funzionali al benessere della comunità;

il caso rappresentato funge da stimolo per una riflessione più ampia sul rapporto intercorrente tra pubblica amministrazione e cittadini nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo culturale;

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di siffatto progetto e quali azioni intenda intraprendere al fine di meglio preservare il più ampio interesse alla tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio storico e artistico della Nazione, anche alla luce degli effetti delle disposizioni riguardanti la semplificazione amministrativa introdotta dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

(3-01900)

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia un paziente affetto da COVID-19 viene considerato ufficialmente malato e contagioso, finché per due volte consecutive l'analisi del tampone nasofaringeo non dia esito negativo;

questo criterio, inizialmente adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è stato poi cambiato progressivamente in molti Paesi e, infine, dall'OMS stessa, in base ad una crescente e ormai consolidata evidenza scientifica: il periodo di contagiosità che inizia circa 48 ore prima della comparsa di sintomi, ha il suo picco nei primi giorni, per poi calare rapidamente e sostanzialmente annullarsi entro 10 giorni;

la positività del tampone può invece restare tale per molte settimane, fino a oltre 4 mesi dalla malattia, identificando, di fatto, solo tracce di materiale genetico del virus, non attivo e incapace di trasmettere l'infezione;

si pone dunque la questione se non sia il caso di sostituire il criterio del doppio tampone negativo con quello indicato nelle attuali direttive OMS, riducendo a 10 giorni il periodo di isolamento per COVID-19 (e 3 giorni senza sintomi, nel caso ve ne fossero) e di abbandonare l'uso dei tamponi di controllo;

le ragioni riguardano non solo la vita delle persone coinvolte, in quanto mantenere in isolamento forzato un paziente che con ogni probabilità non è più contagioso non è di alcuna significativa utilità, né per il paziente, né per la collettività, ma anche e soprattutto per l'economia e la ripresa del nostro Paese;

inoltre, è stato appurato che il timore di venire isolati senza un termine temporalmente definito costituisce un pericoloso disincentivo alla segnalazione dei propri sintomi per chi si ammala,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le motivazioni per cui l'Italia, al contrario di molti altri Paesi europei, non ha ancora adottato le attuali linee guida dell'OMS con particolare riferimento alla riduzione del periodo di isolamento per COVID-19 e all'abolizione del doppio tampone di controllo per permettere ai guariti di riprendere la loro attività lavorativa.

(3-01901)

STABILE - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'emergenza sanitaria scatenata dal COVID-19 ha messo in crisi l'intero sistema sanitario nazionale e ha enfatizzato ancora di più il problema dell'assistenza ordinaria per tutti quei cittadini, soprattutto fragili e con patologie croniche, che si sono visti rinviare visite e prestazioni e dunque un'inevitabile ricaduta su tutte quelle visite specialistiche ambulatoriali e quegli interventi chirurgici, ritenuti "differibili", in base alla classificazione fornita dal "piano nazionale di governo delle liste d'attesa" e alle linee guida emesse dal Ministero della salute per la gestione delle urgenze anche durante la pandemia;

dal mese di maggio 2020, con la "fase 3", le prestazioni sanitarie bloccate per molto tempo a causa dell'emergenza sanitaria sarebbero dovute ripartire, ma in molte regioni, non solo quelle più colpite dai contagi, la ripartenza della sanità "non Covid" risulta essere ancora a singhiozzo;

i primi segnali, evidenziati anche da "Cittadinanzattiva", raccontano di un avvio "in salita", con ritardi nelle aperture e nell'erogazione dei servizi, soprattutto per i pazienti cronici, anche in regioni colpite in misura minore dal COVID, come la Sardegna e il Molise. In altre invece, come il Trentino-Alto Adige e le Marche, viene segnalato come risulti impossibile prenotare nuove visite o esami a causa di liste d'attesa ancora bloccate, dovendo smaltire copiosi arretrati, o per mancata risposta da parte dei CUP;

la conseguenza delle lunghe liste di attesa è l'orientamento dei cittadini a ricorrere al privato, costringendoli dunque ad una spesa per prestazioni che hanno, di fatto, già pagato attraverso la tassazione generale e che una mala gestione dei servizi sanitari rende di fatto indisponibili o disponibili con ritardo;

la crisi economica determinata dal COVID-19, con licenziamenti all'orizzonte, cassa integrazione e vere e proprie chiusure di attività, determinerà una riduzione del PIL *pro capite*;

tale riduzione nell'area sanitaria si traduce spesso nel minor ricorso ai servizi sanitari, in particolare quelli legati alla prevenzione, e la mancata prevenzione, nel medio-lungo periodo, aumenta non soltanto la mortalità, ma anche la cronicità;

a parere dell'interrogante è proprio in situazioni di crisi economica che è ancor più necessario garantire l'universalità dei servizi di diagnosi e cura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria competenza, siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le valutazioni in merito all'evidente aumento della spesa sanitaria privata degli italiani;

quali siano i dati del primo semestre 2020 della spesa sanitaria pubblica e di quella privata;

come intendano risolvere l'annoso problema delle liste d'attesa.

(3-01902)

FUSCO, CANDURA, PEPE, PUCCIARELLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sabato 30 agosto 2020, presso l'ospedale militare "Celio" di Roma, tre migranti nigeriani, ricoverati da diversi giorni, in quanto positivi al COVID-19, hanno aggredito ufficiali e sanitari con pugni e morsi, oltre ad aver creato disagio e danni all'intero reparto sanitario;

nell'aggressione i migranti hanno strappato la tuta di protezione a un giovane ufficiale in servizio, sottoponendolo a rischio contagio e ora lo stesso è costretto a un periodo di quarantena;

diverse persone dell'ospedale sono rimaste lievemente ferite a causa dell'aggressione;

secondo quanto riportano testimonianze e organi di informazione, tale aggressione sarebbe stata causata dalla volontà dei migranti di essere dimessi, nonostante risultassero positivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti esposti, e quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei medici militari impegnati nel fronteggiare l'emergenza.

(3-01903)

BERNINI, MALAN, DAL MAS, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo i dati diffusi dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal 1° gennaio

all'8 settembre 2020, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il numero degli immigrati approdati in Italia si attesta a 20.057, più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2019; nonostante i maggiori mezzi di informazione spesso focalizzano la propria attenzione sul flusso di migranti provenienti dal nord Africa, attraverso la Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa, non deve essere in alcun modo sottovalutato il rischio di ingressi di immigrati clandestini provenienti da altre parti del mondo, attraverso confini che molto spesso hanno scarsa possibilità di essere sorvegliati per via della loro conformazione geopolitica; in particolare, la rotta balcanica, percorsa da migranti provenienti prevalentemente dal Medio oriente e dal Sud-est asiatico e diretti in Europa, passando per la Turchia, ha registrato negli ultimi anni flussi crescenti: circa 1.500 persone l'hanno percorsa nel 2018, oltre 3.000 nel 2019. Secondo quanto dichiarato dal Ministro in indirizzo l'8 settembre 2020: "Nel 2020, sono entrati 3.059 migranti dalla rotta balcanica, a fronte dei 2.104 dello stesso periodo del 2019"; i migranti attraversano Serbia o Bosnia, entrano in Croazia e da qui muovono verso la Slovenia per poi entrare in Italia attraverso il confine con il Friuli-Venezia Giulia; nel marzo 2016 Unione europea e Turchia hanno siglato un accordo per contrastare il fenomeno e la Commissione europea, nell'occasione, dichiarò: "la rotta è chiusa"; contrariamente, in particolar modo nel corso del 2019, i flussi migratori attraverso la rotta balcanica sono aumentati; nei primi mesi del 2020, il flusso di migranti irregolari provenienti dai Paesi balcanici e diretti verso l'Italia non si è interrotto: nei soli mesi di aprile e maggio si sarebbero verificati centinaia di ingressi. Ciò, nonostante le misure di contenimento dovute alla pandemia da COVID-19; i dati relativi alla diffusione del virus indicano che parte consistente dei nuovi casi di positività sono relativi a persone provenienti dall'estero, in particolare dall'area balcanica, tanto che il Governo ha proceduto nel mese di luglio a chiudere i confini con Serbia, Montenegro e Kosovo; nei pazienti provenienti dalla Serbia e ricoverati in Italia sarebbe stato isolato un ceppo di coronavirus più aggressivo di quello precedentemente presente in Italia; la rotta balcanica presenta caratteristiche di pericolosità che il Governo sta continuando a sottovalutare, sia lasciando sguarnito il confine dal punto di vista geografico, sia non fornendo a forze dell'ordine e sanitari gli strumenti per poter intervenire; le decine di persone entrate illegalmente in Friuli-Venezia Giulia nelle ultime settimane hanno a lungo soggiornato in Paesi che oggi, come già ricordato, sono considerati più a rischio del nostro da un punto di vista sanitario; l'emergenza potrebbe ben presto esplodere nei centri di accoglienza; basti pensare a quanto successo nell'ex caserma "Cavarzerani", nel comune di Udine, dove la riscontrata positività di 3 migranti ha portato alla quarantena obbligatoria per gli altri 480 ospiti; secondo il Ministro in indirizzo, intervenuto a Trieste in occasione di una visita del 13 luglio: "la rotta balcanica sta andando abbastanza bene perché funziona il sistema delle riammissioni, sono numeri che non corrispondono a ciò che abbiamo dal versante mediterraneo"; il SAP, sindacato di polizia, ha replicato al Ministro il 14 luglio, per voce del proprio segretario regionale, Olivo Comelli: "La questione immigrazione in questi territori è un'emergenza e come tale deve essere sostenuta dall'esecutivo. Solo per citare alcuni numeri, da metà maggio a oggi, la sola Polizia di Frontiera di Trieste ha rintracciato oltre 930 clandestini, mentre a Udine, nello scorso fine settimana, ne sono stati individuati oltre 150"; Comelli ha inoltre affermato: "Avevamo chiesto rinforzi: oggi la Polizia di frontiera di Trieste è sotto organico di oltre 20 unità, ma i quaranta uomini promessi nessuno li ha visti. Avevamo chiesto strutture idonee e mezzi adeguati per quella tipologia di servizio ma, a esclusione di un paio di mezzi e una tensostruttura per il triage a Ferneti, null'altro si è mosso"; il 15 luglio, il segretario generale per la provincia di Trieste del sindacato di polizia FSP, Alessio Edoardo, ha invece dichiarato: "Dobbiamo dire che troviamo triste vedere il più alto funzionario dello Stato, in materia di sicurezza, negare l'emergenza evidente nella nostra zona e nello stesso tempo sminuirne l'importanza, ormai le parole sembrano sprecarsi e non si vede un barlume di luce in fondo

al tunnel";

in merito al potenziamento delle operazioni di controllo del confine, l'8 settembre, il Ministro ha dichiarato: "Al momento il personale arrivato grazie all'operazione Strade Sicure è pari a 375 uomini: ne manderemo di più a Udine";

è recente la notizia di oltre 30 immigrati costretti a svolgere la quarantena all'interno di due *pullman* messi a disposizione dalla Prefettura di Udine, in quanto l'ex caserma Cavarzerani ha già da tempo raggiunto la capienza massima consentita; una situazione gravissima anche dal punto di vista igienico-sanitario; basti pensare che le persone mangiano all'interno dei *pullman*, riescono a lavarsi soltanto grazie ad acqua fornita dalla Caritas e devono condividere pochissimi bagni chimici allestiti spontaneamente, con tutto il rischio igienico che ne consegue;

gli stessi volontari della protezione civile e il Corpo della Polizia di Stato sono costretti ad una turnazione estenuante per garantire che non vi siano fughe che possano pregiudicare la sicurezza sanitaria delle persone che vivono nei luoghi adiacenti,

si chiede di sapere se siano state predisposte misure *ad hoc* per prevenire la diffusione del virus COVID-19 a causa dell'ingresso di migranti transitati nei Paesi balcanici e quali iniziative il Governo metterà in campo, anche a livello europeo, per chiudere definitivamente la rotta dei Balcani all'immigrazione clandestina.

(3-01904)

[CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [RICCARDI](#), [PIROVANO](#), [GRASSI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

dai dati del Ministero dell'interno si evince che dal 1° gennaio all'8 settembre 2020 i migranti sbarcati irregolarmente sulle nostre coste sono stati 20.057, a fronte dei 5.728 arrivati nello stesso periodo del 2019, e, alla situazione già fortemente problematica della gestione dei migranti, si aggiunge anche quella del contenimento del contagio da COVID-19, che richiede misure supplementari di controllo e di isolamento che stanno mandando al collasso l'intero sistema;

a Lampedusa continuano incessantemente approdi di imbarcazioni in arrivo principalmente dalla Tunisia e la situazione nei centri di prima accoglienza è diventata insostenibile: più di 1.300 persone si sono trovate a convivere in spazi inadeguati per capienza e in condizioni igienico-sanitarie indecenti, con misure anti contagio non attuate e tamponi fatti, ancora nel mese di luglio, solo ad un numero esiguo di persone rispetto a quelle presenti. Pertanto, l'eventuale allontanamento senza permesso dall'*hotspot* anche di un solo ospite si è trasformata, e continua a trasformarsi, in una minaccia per la salute pubblica di tutti gli abitanti dell'isola;

il Ministro in indirizzo, solo pochi giorni fa, dichiarava, in riferimento alla situazione di Lampedusa, che "sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid 19", trovando come soluzione per alleggerire la pressione sull'*hotspot* l'impiego di due navi traghetto adibite per la quarantena dei migranti, senza rendere noto il secondo passaggio di questa soluzione, ovvero la collocazione degli stessi migranti, una volta terminato il periodo di isolamento;

un'accoglienza indiscriminata senza le giuste garanzie per le persone accolte (di carattere sanitario, di sicurezza, di dignità della persona) non può essere considerata un valore e si trasforma in un "buonismo" vuoto e propagandistico, che strumentalizza la disperazione dei clandestini, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti, che operano nelle associazioni criminali internazionali;

il totale fallimento della gestione del fenomeno migratorio del Governo, reso evidente dai dati statistici e dalla situazione di Lampedusa, porterebbe all'ovvia conclusione che le scelte portate avanti dal Governo Conte I in materia di immigrazione siano state più risolutive del problema e disincentivanti per i migranti e potrebbero essere portate avanti;

al contrario, invece, più che mettere in atto con risolutezza tutte le misure che la legge ad oggi mette a disposizione, sembra che il Ministero stia studiando una revisione, o peggio un'abrogazione, dei "decreti sicurezza", dando così l'ennesima conferma che le politiche governative sul tema sono

approssimative e pericolose e ideologicamente orientate, si chiede di sapere:

a quanto ammonti il numero complessivo dei migranti approdati sulle coste di Lampedusa dalla data di dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale ad oggi e se il Governo abbia intenzione di mettere in atto un piano che blocchi il continuo arrivo di imbarcazioni sulle nostre coste, ovvero abbia in programma di continuare con una politica di accoglienza indiscriminata, nonostante anche le aggravanti dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese;

se abbia intenzione di attuare un piano concreto in materia di contrasto all'immigrazione clandestina che preveda, da un lato, un deciso intervento contro la tratta di esseri umani che viene sistematicamente perpetrata dalle associazioni criminali, che trasportano migranti disperati nel nostro Paese, e, dall'altro, misure volte a difendere i confini nazionali e tutelare così il diritto alla sicurezza e alla salute di tutti i cittadini italiani, che stanno faticosamente affrontando l'attuale crisi sanitaria ed economica;

come intenda gestire tutti i migranti attualmente ospitati nelle navi per misure di isolamento dovute al COVID-19, una volta terminata la quarantena, e se sia previsto un programma di rimpatrio per tutti coloro che non provengono da Paesi in cui siano attualmente in corso conflitti armati.

(3-01905)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-01906)

(Già 4-03824)

[RUOTOLO, DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

è avvenuto non molto lontano da Avellino, e in particolare in via Castagneto a San Martino Valle Caudina, un altro omicidio di camorra. I *killer*, martedì 8 settembre, hanno ucciso, con 5 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata, Orazio De Paola, 58 anni, considerato dagli inquirenti il principale referente del *clan* camorristico Pagnozzi, dopo l'arresto di Domenico Pagnozzi, detto "o' giaguaro" e di altri componenti della stessa famiglia. Una delle potenti compagini criminali, secondo gli investigatori, che controllerebbe tutti gli affari illeciti nella zona, con robusti interessi anche nel basso Lazio, in Toscana e a Roma;

secondo le ipotesi investigative, l'agguato teso a De Paola potrebbe significare la rottura della *pax* camorristica tra i *clan* che si contendono le attività criminali in provincia di Avellino;

negli ultimi tempi, come riportano gli organi di stampa, c'è stata una pericolosa *escalation*, con agguati e attentati nel comune di Avellino: lo scorso 20 agosto, alle ore 12.30, davanti al parco Palatucci, in via Filippo Visconti, è stato ferito a colpi di pistola il pregiudicato Francesco Liotti di 34 anni, e dopo 48 ore è toccato all'abitazione, presa di mira con una "stesa", tipico *raid* armato camorrista, senza dimenticare gli attentati di rione Mazzini e Valle. Sono accadimenti che allarmano l'opinione pubblica e mettono a rischio l'incolumità dei cittadini;

in particolare, tale situazione d'allarme è stata evidenziata a fine agosto da Emilia Noviello, coordinatrice provinciale dell'associazione "Libera", che ha sottolineato come "l'alibi dell'Irpinia isola felice, al netto del Vallo Lauro e delle Valle Caudina, non regge più. Purtroppo lo dice la magistratura che la città di Avellino è interessata da fenomeni camorristici e malavitosi";

in base all'ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al *focus* sulla provincia di Avellino, gli investigatori scrivono: "Ad Avellino e in provincia operano sodalizi ben radicati nel territorio, alcuni dei quali hanno esportato i loro sistemi criminali in altre aree campane e di altre regioni. Per la loro crescita e affermazione nel territorio un apporto significativo è venuto dai rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni. Le indagini confermano che la detenzione dei vertici dei gruppi storici non ha determinato il loro scompaginamento. Piuttosto, avrebbero preso spazio altre figure, già inserite in quei *clan*, il cui *modus operandi* riflette l'immagine di una camorra moderna, mimetizzata, silenziosa, che sembra prediligere un basso profilo, orientandosi nelle attività imprenditoriali e finanziarie, nelle infiltrazioni degli Enti locali e degli appalti pubblici";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, e se ritenga opportuno potenziare in tempi rapidi

l'organico delle forze dell'ordine sul territorio per poterlo meglio presidiare e contrastare le attività criminali in continuo aumento.

(3-01907)

[FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituisce e finanzia, in ragione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, il "fondo per la formazione personale delle casalinghe", finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative delle donne che svolgono attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, iscritte all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

il comma 2 rinvia a un successivo decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro il 31 dicembre 2020, la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo; considerato che:

lo svolgimento di attività di cura non retribuite in ambito familiare e domestico, ricadenti in larga misura sulla donna, rappresenta ancora oggi uno snodo fortemente critico nella riflessione e nell'articolazione di politiche relative all'occupazione delle donne e, più in generale, alla stessa cittadinanza femminile;

in particolare, l'emergenza sanitaria in corso ha reso evidenti, peraltro aggravandoli, squilibri già esistenti, svelando profonde contraddizioni e altrettanto profonde disuguaglianze, a partire da quella tra donne e uomini; per un verso, infatti, le donne hanno fornito il contributo maggiore durante le settimane di più grave emergenza sanitaria, risultando peraltro sottoposte a un forte sovraccarico di lavoro, soprattutto se madri con figli; per altro verso, la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro è risultata se possibile aggravata dalle modalità di lavoro agile cui si è fatto e continua a farsi ampio e necessario ricorso nel quadro dell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

con l'approvazione della mozione 1-00227 (testo 4), nella seduta del 13 maggio 2020, il Senato ha impegnato il Governo, in estrema sintesi, a mettere la parità di genere e la condizione femminile al centro delle politiche per la ripresa *post* pandemica, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dell'occupazione femminile, nell'ottica di assicurare alle donne spazi e occasioni effettive e concrete di esercizio di autonomia e indipendenza economica; nel testo della mozione, coerentemente con gli obiettivi enunciati già dalla conferenza di Pechino del 1995 e dalla stessa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si legge che "incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica con politiche di *empowerment* e di *mainstreaming*, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, riconoscendo loro il diritto di essere madri e lavoratrici senza dover essere costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra condizione, significherebbe realizzare un beneficio per tutti";

tale impegno appare ancor più urgente nella prospettiva della programmazione dell'impiego dei fondi di provenienza europea derivanti dal *recovery fund*, nell'ambito della quale la parità di genere anche in ambito occupazionale e salariale dovrà assumere rilievo centrale; in questo contesto appare decisivo l'investimento sull'economia della cura, attraverso il riconoscimento dello specifico valore, anche economico e professionale, delle attività di cura;

in questo quadro non appare del tutto chiara la concreta finalità del fondo istituito; in particolare, non appare chiaro il legame tra il fondo e, da un lato, l'obiettivo della necessaria valorizzazione delle attività di cura, sfida centrale di questo tempo nonché, dall'altro, il suo legame con l'altrettanto necessaria promozione dell'inserimento lavorativo delle donne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede di attuazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2020, intenda tenere conto, nella determinazione dei criteri di riparto del fondo, della priorità da accordare alla questione dell'occupazione femminile, ad esempio, attraverso la promozione di attività di formazione funzionali all'inserimento lavorativo, nonché dell'obiettivo di valorizzazione delle attività di cura.

(3-01908)

CASINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le recenti indagini giudiziarie in corso nella città di Bologna sono l'ultimo segnale di una realtà allarmante di diffusione e consumo di cocaina tra i giovani del nostro Paese;

secondo lo studio ESPAD Italia, il 33,6 per cento degli studenti italiani (circa 870.000 ragazzi) ha utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita e il 25,6 per cento ha riferito di averne fatto uso nel corso dell'ultimo anno;

l'ordinamento penale in tema di tutela dei minori dispone, tra l'altro, all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'aggravante per cui "le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà (?) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore";

la Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 49571 del 16 dicembre 2015, ha precisato nelle proprie motivazioni che "l'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'articolo 80, comma primo, lett. a), DPR n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minore, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne";

considerato che:

nell'ultima relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga emerge che continuano a crescere i decessi e i ricoveri legati al consumo di sostanze stupefacenti;

secondo la stessa relazione, la diffusione della cocaina risulta un fenomeno in netta e vertiginosa crescita, rappresentando sempre più il principale *business* dei maggiori sodalizi criminali nazionali e internazionali e la stessa cocaina risulta essere la sostanza principale per la quale oltre un terzo delle persone inserite nelle comunità terapeutiche del privato sociale ha iniziato un percorso terapeutico-riabilitativo;

malgrado le disposizioni e il rigoroso orientamento giurisprudenziale richiamato è percezione diffusa tra le famiglie, i cittadini e gli operatori delle forze dell'ordine quotidianamente impegnati sul territorio di non avere a disposizione norme in grado di assicurare all'effettiva detenzione i soggetti colti a spacciare sostanze stupefacenti ai minori,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per rilanciare una campagna di sensibilizzazione sociale sulla nocività dell'uso di cocaina e di altre sostanze psicoattive illegali, ormai purtroppo entrate nella quotidianità in ampie fasce della popolazione, anche giovanile, e accettate come se rientrassero quasi in un'ottica di normalità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un provvedimento legislativo che, operando sulle pene edittali attualmente previste per le attività di spaccio, o con ogni altro strumento idoneo, precluda a chi è responsabile di cessione a minori, a qualunque titolo, di stupefacenti ogni possibilità di sottrarsi alla detenzione, in considerazione della gravità di una condotta che, anche in caso di fatti di lieve entità, è in grado di pregiudicare la salute nonché la vita relazionale e sociale di soggetti vulnerabili.

(3-01909)

CIRIANI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'estate 2020 il numero di migranti sulle coste italiane è cresciuto esponenzialmente tra sbarchi autonomi, gommoni, barche, motoscafi, senza attendere neanche l'aiuto delle navi delle organizzazioni non governative, mentre la rotta balcanica di nord-est veniva letteralmente presa d'assalto;

la situazione è tanto grave che numerosissimi sindaci e amministratori locali, dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia, hanno invocato lo stato di emergenza, primo fra tutti il sindaco di Lampedusa, l'avamposto dell'accoglienza italiana;

la situazione, già di per sé gravissima, è ulteriormente complicata dal rischio dei contagi, come dimostrato dalle cronache estive, che hanno raccontato di numerosissimi casi di migranti arrivati illegalmente in Italia e risultati positivi al COVID-19, per non parlare di quelli che sono fuggiti dalle strutture di accoglienza prima di avere una risposta sulla propria condizione di salute e prima della fine

della quarantena obbligatoria, riversandosi nelle strade e nelle città col rischio di diffondere il contagio;

il Governo ha sottovalutato enormemente il rischio sanitario connesso alle migrazioni, non ha adeguato le strutture ai rischi connessi alla pandemia, né fornito gli strumenti necessari per la gestione dei numerosi minori non accompagnati che richiedono procedure e trattamenti specifici;

appelli sono stati lanciati anche dai sindacati di polizia, che chiedono protocolli per la tutela sanitaria degli operatori delle forze dell'ordine, spazi adeguati per l'accoglienza, rinforzi per presidiare i confini, soprattutto quelli di nord-est, e per bloccare gli ingressi illegali;

anche il Ministro in indirizzo ha riconosciuto che "si tratta di flussi incontrollati che creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale, che si riverberano inevitabilmente sulle comunità locali interessate dai centri di accoglienza, dai quali, tra l'altro, i migranti cercano di allontanarsi in ogni modo prima del termine del periodo di quarantena obbligatorio";

considerato che:

domenica 6 settembre, al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, come riportato dalla stampa nazionale, lo stesso Ministro ha dichiarato che "gli sbarchi devono essere bloccati dal Paese di partenza, non di arrivo" e altresì che "l'opera di blocco va fatta con il Paese di provenienza";

Fratelli d'Italia ha sempre coerentemente sostenuto, e continua a ritenere, che lo strumento più efficace per contrastare l'immigrazione irregolare e conseguire i risultati auspicati sul versante della sicurezza interna del nostro Paese sia il "blocco navale", sostanzialmente una missione da effettuare in accordo con le autorità libiche, volta ad impedire le partenze dalle coste africane; un intervento, peraltro, ritenuto efficace da alte autorità militari e, in passato, anche da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza parlamentare,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo voglia porre in essere, al di là dei meri proclami, per prevenire ulteriori sbarchi sulle coste italiane e bloccare il flusso incessante di migranti sulla rotta balcanica e quali misure tempestive intenda adottare per dare risposta alle richieste avanzate, per ultime nell'incontro dell'8 settembre a Trieste, dal presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai sindaci e dagli amministratori locali.

(3-01910)

[FARAONE](#), [SBROLLINI](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

nei prossimi giorni è prevista la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nella consapevolezza che resta inevitabile l'alto rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico;

il rapporto sulle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" dell'Istituto superiore di sanità del 28 agosto ha previsto la valutazione da parte del dipartimento di prevenzione competente delle ASL di prescrivere la quarantena agli studenti configurabili come "contatti stretti" di un alunno della medesima classe risultato positivo;

molti genitori si potrebbero trovare, senza preavviso, nelle condizioni di dover conciliare la propria attività lavorativa con quella di cura e assistenza a un figlio minore soggetto all'obbligo della quarantena presso il proprio domicilio durante le ore in cui il figlio dovrebbe essere a scuola;

a fronte di questa situazione i genitori, dipendenti del settore privato o del settore pubblico, devono poter far ricorso a strumenti che consentano di conciliare lo svolgimento della prestazione lavorativa con l'assistenza al figlio presso il proprio domicilio;

il genitore, sia dipendente del settore privato o del settore pubblico, potrebbe svolgere una prestazione lavorativa non necessariamente compatibile con la modalità agile e pertanto si dovrebbe ipotizzare oltre al lavoro agile anche una diversa misura quale quella del congedo;

occorre evitare il contestuale ricorso da parte di entrambi i genitori alla misura per accudire il figlio;

è necessario prevedere inevitabilmente maggiori risorse a copertura di queste misure,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno proporre forme di tutela straordinaria per i genitori con un

figlio convivente soggetto per contatti scolastici a un periodo di quarantena obbligatoria;
quali urgenti iniziative intenda adottare per il reperimento di risorse volte a conciliare l'attività lavorativa di detti genitori con le esigenze di assistenza da prestare al figlio in quarantena;
quali ulteriori interventi intenda intraprendere per un'iniziativa coerente che disincentivi la possibilità di un cattivo utilizzo degli strumenti individuati.

(3-01911)

[PUCCIARELLI](#), [CANDURA](#), [FUSCO](#), [PEPE](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la legge n. 244 del 2012, di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale;

si è di fronte quindi a un ritardo estremamente pronunciato che esautorava il Parlamento dalle sue funzioni di indirizzo politico dell'attività di Governo;

se si considera il momento estremamente difficile che il nostro Paese sta attraversando dovuto all'emergenza pandemica questo ritardo ha un valore ancora più grande in quanto in periodi di emergenza la programmazione annuale e pluriennale assume una gravità maggiore;

in occasione dell'audizione del 13 maggio 2020, presso le Commissioni riunite IV (Difesa) della Camera e 4a (Difesa) del Senato, su questioni di competenza nel contenimento dell'emergenza COVID-19 il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue: "Mi rendo conto che in corrispondenza di recessione e crisi economiche, il dibattito sulle spese della difesa e sulla loro priorità sia inevitabile e che la tendenza nel passato sia stata quella di una contrazione degli investimenti. Le conseguenze ricadrebbero in questo caso in prima istanza proprio su quella prontezza e resilienza delle Forze Armate di cui il Paese ha beneficiato anche in questa situazione emergenziale. Nel contempo si andrebbero ad impoverire le capacità industriali in un settore ad altissima tecnologia con produzioni che presentano elevati ritorni economici per il Paese, in particolare in termini di export. Le risorse destinate alla difesa rappresentano infatti un'importante leva economica per il sistema Paese oltre che un investimento per garantire la nostra sicurezza a 360 gradi. La Difesa oltre a quanto ha fatto e continuerà a fare anche nella nuova fase, può contribuire significativamente alla ripartenza dell'economica attraverso la piena valorizzazione del potenziale esprimibile dall'industria nazionale della Difesa lungo l'intera filiera produttiva. Gli investimenti in questo settore hanno la capacità di catalizzare importanti volumi finanziari a favore di Ricerca e Sviluppo e di azionare progetti ad elevato contenuto tecnologico con importanti ricadute, già nel breve periodo, in termini di fatturato industriale e di alimentazione di una fitta rete di piccole e medie imprese",

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in vista della presentazione al Parlamento del documento in merito al mantenimento e al potenziamento dello strumento militare, e nell'ambito della programmazione pluriennale, per rispondere alle esigenze delle forze armate, quali programmi verranno confermati e avviati per il sostegno dell'industria nazionale della difesa a valere sulle risorse ordinarie del Ministero della difesa.

(3-01912)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [CIRINNA](#), [IORI](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come ampiamente riportato dalle cronache, nel mese di marzo 2020, la previsione del divieto di colloqui tra familiari e detenuti per contenere il rischio di contagio è divenuto pretesto per una sequenza di proteste in circa 70 carceri in tutto il territorio nazionale. Durante le rivolte hanno perso la vita 13 persone, 5 solo nel carcere di Modena, 4 subito dopo l'arrivo presso altri istituti, uno alla Dozza di Bologna e 3 nell'istituto penitenziario di Terni. A tal proposito si pensi, a titolo esemplificativo, al decesso di Salvatore Piscitelli, morto subito dopo l'arrivo presso l'istituto penitenziario di Ascoli Piceno, il quale, secondo quanto risulta agli interroganti, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna visita medica prima del trasferimento;

sui fatti avvenuti sono in corso le attività di indagine di diverse procure, volte ad accertare se le proteste siano state causate anche da un disegno della criminalità organizzata e allo sfruttamento da parte della stessa del disagio dovuto alle condizioni di sovraffollamento in cui vive la popolazione carceraria, condizioni che, come noto, hanno procurato all'Italia, nel corso degli anni, diverse condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

in particolare, nell'istituto penitenziario di Modena i detenuti si sono riversati nell'infermeria dove hanno saccheggiato sia metadone che altri farmaci e psicofarmaci. Dagli esami autoptici è risultato poi che i decessi sarebbero avvenuti per *overdose*, come affermato dal sostituto procuratore di Modena, dottor Giuseppe Di Giorgio: "La causa esclusiva del decesso è collegabile all'abuso di stupefacenti, verosimilmente quelli sottratti dalla farmacia interna del carcere (...) Non sono stati riscontrati segni di violenza sui corpi";

rilevato che:

come riportato dal *blog* "GiustiziaMi", la direttrice *pro tempore* del carcere di Modena, Maria Martone, in un'intervista avrebbe garantito che prima di essere trasferiti, tutti i detenuti sarebbero stati visitati presso il presidio sanitario allestito nel piazzale dell'istituto penitenziario modenese;

tuttavia, secondo quanto riportato in due lettere scritte da detenuti e inviate a due giornaliste, una del *blog* citato e l'altra all'agenzia stampa AGI, i detenuti non sarebbero stati sottoposti a visita medica prima della partenza per altri istituti, come invece sarebbe stato d'obbligo prima del trasferimento;

sempre secondo quanto riportato dal *blog*, fonti carcerarie hanno confermato le visite mediche, "fatte a tutti, magari in modo diverso dal solito e per questo non percepite come tali dai detenuti";

da un documento ufficiale emergerebbe però una diversa ricostruzione. Infatti, l'allora capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, nell'informativa integrativa girata il 23 marzo alla Presidenza della Camera dei deputati, a proposito delle fasi successive alla rivolta di Modena, scrive che: "Le singole formazioni - di agenti del corpo di polizia penitenziaria - riuscivano a fiaccare la resistenza aggressiva e violenta dei ribelli, immobilizzare i più facinorosi, condurli all'esterno e a collocarli immediatamente sui mezzi di trasporto preventivamente predisposti". Un documento, dunque, che non fa alcun cenno a visite mediche o a controlli sanitari;

come di tutta evidenza, un ricovero d'urgenza anziché il trasferimento presso altro istituto avrebbe potuto consentire una diagnosi tempestiva e l'adozione di tutte le cure necessarie per impedire i decessi dovuti ad abuso di sostanze stupefacenti;

rilevato inoltre che:

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, nella relazione al Parlamento del 26 giugno 2020, ha annunciato che per i 13 deceduti seguirà le indagini in corso attraverso la nomina di un proprio difensore e di un consulente medico-legale per le analisi degli esiti autoptici. Per i 9 morti detenuti a Modena, il consulente legale del Garante nazionale è la dottoressa Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina legale all'università degli studi di Milano: una scienziata nota per il lavoro, portato avanti da anni, volto a restituire un nome ai migranti morti in mare;

come sottolineato dal Garante nazionale nella citata relazione al Parlamento "chi ha il compito di custodire una persona, ha altresì l'onere della sua tutela e della garanzia dell'esercizio dei suoi diritti, perché è in questa duplicità il mandato che la collettività gli ha affidato",

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare se siano state eseguite le visite mediche necessarie ai fini del rilascio del nulla osta sanitario per il trasferimento dei detenuti verso altri istituti, affinché sia chiarito che non vi siano state eventuali responsabilità o negligenze;

se, ad oggi, sia in corso un'indagine interna condotta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di chiarire come sia stato possibile che i detenuti dell'istituto penitenziario di Modena siano riusciti ad entrare in possesso di metadone e psicofarmaci in quantità tali da risultare letali.

(3-01913)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [PIRRO](#), [BOTTO](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con l'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (rubricato "Esenzioni dalla reperibilità"), nell'ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha novellato l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro privati; con il decreto 11 gennaio 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle esenzioni;

l'art. 1 del decreto ministeriale esclude dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati, la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria o da stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67 per cento;

l'INPS ha elaborato le linee guida contenenti indicazioni sulla casistica di riferimento, di concerto con i Ministeri del lavoro e della salute, stabilendo che i medici che redigono i certificati di malattia dovranno, solo in presenza di una delle situazioni patologiche enumerate, apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità"; inoltre, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, dovranno attestare esplicitamente l'eventuale sussistenza delle fattispecie ai fini dell'esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità;

pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, l'INPS rimane titolare del potere di effettuare controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa;

resta ferma la possibilità dei datori di lavoro di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. La struttura valuterà l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente;

considerato che:

a norma dell'articolo 25 dalla legge n. 183 del 2014 i certificati di malattia redatti dai medici sono inviati telematicamente all'INPS nel rispetto delle modalità statuite per la predisposizione e per l'invio telematico dei dati inerenti alle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), nonché nel rispetto delle modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS;

ai sensi del decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, gli uffici INPS sono informati se per un dato evento di malattia sia stata apposta la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità";

l'INPS, gli altri enti previdenziali e il datore di lavoro hanno diritto di far accertare l'effettività dello stato di malattia e il controllo può essere effettuato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, i quali sono tenuti a disporlo quando il datore lo richieda, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il tramite dei medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni (art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663) o ricorrendo al personale medico iscritto nelle liste speciali tenute dall'INPS (art. 5 del decreto-legge n. 463 del 1983);

ai sensi della circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118, la richiesta di visita di controllo, che deve essere presentata in via esclusivamente telematica, viene attivata, per i datori di lavoro, tramite la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto *ex lege* 30 luglio 2010, n. 122, art. 38,

comma 5, attraverso il portale *web* dell'INPS, servizio di "richiesta visita medica di controllo", con accesso tramite PIN;

avendo l'INPS appreso dal certificato medico, ricevuto telematicamente, l'indicazione se si tratti di casi riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità", essendoci sugli stessi l'apposizione della valorizzazione dei relativi campi (come da circolare INPS del 7 giugno 2016, n. 95), può facilmente separare le richieste di visita di controllo relative alla generalità dei casi dalle richieste di verifica sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa relative ai casi in cui vige l'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati; considerato infine che, a parere degli interroganti, anziché usare obbligatoriamente il canale di posta PEC istituzionale, come statuito dalla circolare Inps del 7 giugno 2016, n. 95, la possibilità di continuare ad usare l'ordinario *iter* previsto per la richiesta di visita di controllo, di cui alla circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118, semplificherebbe e aumenterebbe la rapidità di comunicazione dei dati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche relative alle modalità di inoltro dei dati medici e se non ritenga opportuno che ai datori di lavoro, al fine di segnalare alla struttura INPS territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica, venga data anche la possibilità di continuare ad usare l'ordinario *iter* previsto per la richiesta di visita di controllo, di cui alla circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118;

quali iniziative, di conseguenza, intenda intraprendere al fine di garantire l'efficienza ed efficacia della comunicazione dei dati medici inerenti alle esclusioni della reperibilità *ex lege* statuite.

(4-04046)

[MONTANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

SIA SpA, società controllata da CDP Equity, del gruppo Cassa depositi e prestiti, è *leader* europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie, banche centrali, imprese e pubbliche amministrazioni, nei segmenti *card & merchant solutions, digital payment e capital market & network solutions*;

il gruppo SIA eroga servizi in 50 Paesi e opera anche attraverso società controllate in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia;

considerato che:

negli ultimi giorni sono ripartite le trattative per una fusione tra SIA e Nexi, società che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, controllata da fondi di *private equity* (Advent International, Bain Capital e Clessidra) con l'obiettivo di creare una campione nazionale dei pagamenti;

ad oggi risulta difficile individuare dei vantaggi in una possibile fusione di SIA con Nexi: fusione che, del resto, non è un termine adatto, poiché si tratterebbe di un'acquisizione in piena regola da parte di un gruppo che rispetto a SIA è molto più grande e che trasferirebbe di fatto le potenzialità di un'eccellenza tecnologica e infrastrutturale tutta italiana in una nuova entità, regalando non solo informazioni preziose ad un'azienda come Nexi, partecipata da tanti capitali, ma mettendo in discussione le sorti degli stessi dipendenti, giustamente preoccupati delle incognite sul proprio futuro per via della disparità di grandezza tra i gruppi;

la difesa da incursioni straniere i nostri *asset* deve essere una priorità per le istituzioni, al fine di evitare che dati pubblici italiani vengano svenduti ad altri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda porre in essere al fine di tutelare l'interesse dell'azienda, i suoi dipendenti e soprattutto un *asset* importante del nostro sistema Paese.

(4-04047)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

i diritti televisivi della serie A di calcio al momento valgono un miliardo e 350 milioni di euro all'anno. I diritti sono in scadenza nel 2021;
i diritti in questione sono al momento di proprietà della lega di serie A e costituiscono oltre il 50 per cento delle entrate dei *club*;
le squadre di serie A per fare cassa, data la loro estrema difficoltà finanziaria, hanno deciso di creare una "*media company*", nella quale il 10 per cento sarebbe appannaggio di fondi d'investimento internazionali: o la cordata Cvc, Advent e Fsi, oppure quella Bain Capital e Nb Renaissance. In questo modo i diritti televisivi da distribuire alle 20 squadre di serie A salirebbe a un miliardo e mezzo di euro all'anno;
considerato che:
la nuova società che gestirà i diritti avrà come amministratore delegato una figura espressione dei fondi d'investimento, fondi che nomineranno anche il 50 per cento del consiglio di amministrazione;
il calcio, prima ancora che un *business*, è uno sport, ha un valore sociale. Non a caso le società di calcio hanno regole tutte loro, diverse dalle aziende normali. Quindi, l'ingresso di fondi d'investimento (per di più stranieri) rischierebbe di condizionare in senso molto più affaristico e molto meno sociale l'intero sistema calcio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;
se intendano salvaguardare le peculiarità dello sport del calcio, proteggendolo dalle grinfie di speculatori e avidi proprietari di *club*;
se intendano impedire che la serie A finisca in mano di speculatori stranieri;
se il Ministro per le politiche giovanili e sport intenda proporre soluzioni alternative, che proteggano il calcio da attacchi speculativi.

(4-04048)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* - Premesso che:

l'interrogante intende segnalare l'incresciosa situazione in cui versa il servizio erogato da Poste italiane a Casale Monferrato (Alessandria), dove sono rimasti solo due uffici operativi;
oltre alle problematiche relative alla consegna inefficiente della corrispondenza, ciò che desta maggiore preoccupazione è che la chiusura degli uffici periferici crea code chilometriche all'esterno dell'ufficio postale centrale;
su questo ufficio centrale si riversa utenza che necessita di usufruire di servizi collegati a documentazione presente negli uffici periferici e che l'ufficio centrale stesso non tratta, perché, a detta degli operatori, impossibilitato ad intervenire su quelle specifiche pratiche; in sostanza si crea l'imbarazzante questione di dover attendere per ore sotto il sole, perché per le norme anti coronavirus negli uffici possono entrare poche persone, per poi sentirsi dire che le proprie richieste non possono essere soddisfatte e di attendere la riapertura degli uffici periferici di competenza;
almeno in due occasioni il nucleo comunale della protezione civile è dovuto intervenire all'esterno dell'ufficio postale centrale per distribuire acqua agli anziani in coda sotto il sole;
Poste italiane svolge un servizio pubblico. Queste modalità e condizioni operative, come svolte a Casale Monferrato, non sono degne di un Paese civile del mondo occidentale; allo stesso modo occorre tutelare i dipendenti delle due sedi aperte, quotidianamente esposti alle legittime rimostranze della cittadinanza adirata, seppur incolpevoli,
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere i disservizi collegati alla chiusura degli uffici postali di Casale Monferrato.

(4-04049)

[ALESSANDRINI](#), [RIPAMONTI](#), [CENTINAI](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#)

- *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il settore del commercio ambulante su area pubblica, operante nel settore fieristico, è fortemente in crisi, a causa della confusione normativa relativa al comparto delle fiere e delle sagre;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 7 agosto 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, si è stabilita la riapertura del settore

fieristico e delle sagre;
anche diverse Regioni hanno emanato specifiche linee guida per lo svolgimento di tali eventi;
nonostante ciò si sono riscontrati, nel corso delle scorse settimane, diversi casi di Comuni che con specifiche ordinanze hanno annullato fiere per le quali gli esercenti ambulanti avevano già pagato le contribuzioni previste e approvvigionato la merce;
considerato che:
tale categoria è rappresentata da circa 138.000 detentori di partite IVA, in fortissima crisi a causa dell'epidemia da COVID-19 e dal mancato svolgimento degli eventi sin dalla data 7 marzo 2020;
tali microaziende lamentano, oltre alla confusione normativa che porta all'annullamento di eventi a pochi giorni dallo svolgimento, la mancanza di aiuti da parte del Governo;
a titolo di esempio, le attività commerciali su sede fissa sono state dal Governo sollevate dal pagamento della Tosap, così come previsto nel decreto-legge "agosto", mentre le attività di commercio ambulante itinerante non sono state comprese in tale disposizione;
valutato infine, quindi, che la mancanza di aiuti e l'imposizione del pagamento delle tasse a fronte dell'annullamento continuo di eventi fieristici sta erodendo completamente la piccola economia rappresentata dalla categoria degli ambulanti fieristici e al contempo non permette una programmazione di medio-lungo termine,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere concrete azioni per salvaguardare tale settore in crisi, prevedendo aiuti economici per la categoria di ambulanti fieristici e al contempo impegnandosi nel garantire lo svolgimento di fiere e sagre, che rappresentano un volano per l'intero settore del *made in Italy*.

(4-04050)

[URSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -

(4-04051)

(Già 3-00495)

[AIMI](#), [BARBONI](#), [BERNINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", con riferimento all'erogazione del beneficio pensionistico, stabilisce le competenze tra il personale civile e militare delle forze armate e di polizia includendole separatamente negli articoli 44 (misura del trattamento normale, riferita al personale civile) e 54 (misura del trattamento normale, riferita al personale militare) del medesimo ed assegnando ad ognuna delle categorie competenze differenti;
risulta agli interroganti che l'INPS, per determinare la pensione del personale militare, avrebbe applicato l'articolo 44 per inquadrare il personale civile, sottraendo molte migliaia di euro alle competenze dei militari e provando a risparmiare proventi a danno dei legittimi assegnatari;
l'incongruenza è contenuta nella percentuale che si applica al beneficiario all'atto dell'emanazione del documento che stabilisce la misura da applicare alla valutazione degli anni di servizio da parte dell'INPS, quando il personale è collocato in pensione;
risulterebbe che in quel momento l'INPS, per ragioni sconosciute, applica l'articolo 44, che al comma 1 testualmente recita: "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile", anziché l'articolo 54 che invece dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile";
leggendo la prima parte della norma si comprende il danno arrecato al personale militare che viene privato di 9 punti percentuali di rivalutazione, che si riverberano in termini importanti sulla retribuzione;
a fronte di quanto detto, il personale interessato ha proposto ricorso alle Corti dei conti, ricevendo le sentenze favorevoli nelle regioni Sardegna, Calabria, Umbria, Puglia e Toscana oltre alla II e III sezioni della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato il ricorso dell'INPS, condannando l'istituto alle spese processuali verso i ricorrenti;
risulta altresì che anche il Ministero della difesa, con una nota, ha invitato l'Istituto a fornire

chiarimenti;

consta agli interroganti che a seguito di colloquio con tre dirigenti, in luogo del direttore generale, sarebbe emerso che, in assenza di disposizioni da parte della Direzione generale dell'Istituto, è verosimile che lo stesso si mantenga sulle posizioni attuali per due ordini di ragioni: la prima è di valutazione percentualistica, ovvero la speranza che non tutti gli aventi diritto propongano ricorso, con un conseguente risparmio di esborso; la seconda, di ordine giurisprudenziale, conta sulla disponibilità del collegio dei difensori dell'Istituto, i quali, deputati a tale compito, continueranno a ricorrere avverso le varie sentenze nella speranza che, in un momento di favorevole contingenza, la magistratura modifichi le convinzioni e l'orientamento delle sentenze sull'argomento, consentendo all'istituto di recuperare eventualmente le somme nel frattempo erogate;

il timore, che pervade tutti coloro che stanno proponendo parimenti ricorso e non hanno ricevuto ancora sentenza favorevole, è quello che al termine della situazione di emergenza sanitaria tale erronea interpretazione dell'Istituto possa essere validata per risparmiare risorse, somme che avrebbero già dovuto essere corrisposte agli assistiti,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in merito a quanto descritto e ai numerosi contenziosi.

(4-04052)

[LANNUTTI](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMAGNOLI](#), [VANIN](#), [LANZI](#), [GALLICCHIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel comprensorio Rieti-Cittaducale è presente un gran numero di supermercati, circa 25, una cifra esorbitante se messa in relazione al numero di abitanti, circa 48.000, e alla stessa economia locale, considerata di dimensioni esigue, in quanto Rieti è la città più povera del Lazio: con 2.601 milioni di euro di valore aggiunto a prezzi correnti, questa zona produce appena lo 0,19 per cento del PIL dell'Italia e l'1,7 per cento del Lazio;

conferma di questa massiccia presenza della grande distribuzione arriva anche dai dati della Confcommercio di Rieti-Cittaducale: la superficie di vendita occupata dalla grande distribuzione organizzata è quattro volte superiore alla media del Lazio e 2,3 volte alla media nazionale;

considerato, inoltre, che:

il fallimento della rete di supermercati "Cooperativa risparmio '76" per bancarotta fraudolenta, stabilita il 2 maggio 2017 dal Tribunale di Rieti, ha coinvolto (distruggendola) la filiera agroalimentare locale;

la gestione del Comune di Rieti in predissesto ed è sotto la costante osservazione della Corte dei conti. E alla luce di tale situazione appare abnorme il numero di autorizzazioni rilasciate dallo stesso ente, dal Comune di Cittaducale e dal consorzio industriale Rieti-Cittaducale, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore alimentare e non alimentare;

risultano numerosi esposti depositati presso il locale comando della Guardia di finanza e numerose denunce presentate presso la Procura della Repubblica di Rieti e presso il Tribunale di Tivoli a causa di possibili effetti dovuti a meccanismi illegali di distorsione della concorrenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover intervenire per fare in modo che vengano urgentemente adottate tutte misure idonee, compresa l'istituzione di un tavolo istituzionale aperto alle associazioni delle componenti sociali organizzate, atte a prevenire ogni eventuale fenomeno di illegalità e di assicurare il mantenimento della civile convivenza e della legalità nella città di Rieti e nella sua provincia.

(4-04053)

[CALIGIURI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), proroga la riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), di soggetti aventi meno di 35 anni di età prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il citato incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile è cumulabile con l'incentivo

"Occupazione sviluppo Sud", di cui al decreto direttoriale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) 19 aprile 2019, n. 178, con il quale si mira ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e disoccupati residenti in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tramite la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060 euro su base annua;

la circolare n. 102 del 16 luglio 2019 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per quanto riguarda l'annualità 2019;

a decorrere dal 1° gennaio 2020 non esiste alcun quadro normativo di riferimento al fine di accedere allo sgravio contributivo, nonostante tale beneficio sia stato prorogato dalla citata legge n. 160 del 2019;

la lentezza dovuta all'eccessiva burocrazia ed alla mancanza di chiare disposizioni operative, di concerto con la crisi epidemiologica da COVID-19, rischia di far perdere nel Mezzogiorno d'Italia, secondo i dati denunciati dall'associazione Svimez, circa 380.000 posti di lavoro, condannando allo stallo il sistema imprenditoriale meridionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda agire tempestivamente al fine di rendere operativo e fruibile il beneficio fiscale previsto dall'incentivo "Occupazione sviluppo Sud".

(4-04054)

[CALIGIURI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il settore della cultura è strategico per lo sviluppo del territorio e per la sua promozione turistica;

tutte le associazioni culturali, anche quelle che ad oggi non godono di alcun contributo ministeriale, svolgono un ruolo fondamentale per la divulgazione, la promozione e la produzione di materiale utile alla crescita culturale del territorio dove operano;

nella distribuzione del Fondo unico per lo spettacolo, per l'annualità 2019, si evincono molte differenze, ascrivibili evidentemente ad un complesso di fattori, quali variabili socio-demografiche, economiche-finanziarie, storiche e territoriali, tra regioni del Nord e regioni del Sud Italia, dove quest'ultimo appare fortemente penalizzato. In particolare, la Calabria ha ricevuto 394.139 euro, pari allo 0,16 per cento dei 240.081.626,99 euro stanziati;

dei più recenti interventi economici adottati per fronteggiare la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo, pari a 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni per la parte corrente e 100 per gli interventi in conto capitale, solo una parte è stata destinata alle realtà che non percepiscono il Fondo unico per lo spettacolo, una troppo esigua forma di aiuto per far fronte ad un numero elevato di attività, enti musicali e culturali esistenti ed operanti sul territorio, con il rischio di aumentare ulteriormente il divario esistente, anche nel settore culturale, tra Nord e Sud Italia;

il comma 9 dell'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020, estende l'"*art bonus*", previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, già fruitori del Fondo unico per lo spettacolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi al fine di tutelare e sostenere l'attività strategica delle associazioni, che non usufruiscono di contributi ministeriali, quali il Fondo unico per lo spettacolo, incrementando il fondo loro destinato dal citato decreto-legge n. 34 del 2020 ed eliminando il requisito del minimo di giornate contributive che penalizza molte associazioni ed enti operanti nel settore;

se intenda ripristinare il 2 per mille alle associazioni culturali, già previsto nella legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), in aggiunta al 5 per mille alla cultura, attualmente destinato esclusivamente ai beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo o, eventualmente, estendere il 5 per mille alle associazioni ed enti non beneficiari del Fondo;

se non ritenga utile estendere l'"*art bonus*" ai beni privati e a tutte le associazioni culturali, pubbliche e private, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti non beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo, così da tentare di riequilibrare, nel tempo, la disparità territoriale nella ripartizione dei fondi ministeriali.

(4-04055)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a Nago-Torbole (Trento), è in corso di costruzione un immobile in area sottoposta a vincolo, che l'autorità giudiziaria aveva dichiarato abusivo per il 56 per cento delle sue cubature;

con sentenza n. 730 del 1996 la Corte di appello di Venezia ha stabilito che l'immobile è in parte abusivo in quanto dei 3.504 metri cubi realizzati solo 1.570 erano regolarmente autorizzati;

la sentenza della Corte di appello di Venezia è stata confermata nel 2018 da un'altra sentenza, n. 125 del TAR di Trento, la quale, annullando il permesso di costruire, la variante e tre delibere della commissione edilizia comunale, ha statuito che il volume "esistente" del vecchio *hotel "Panorama"*, poi demolito, non è stato giustificato in corso di causa e, anzi, il Comune ha dichiarato, e documentato con denuncia di smarrimento, di non disporre dei titoli edilizi successivi al 1969;

il Comune di Torbole non solo non ha proceduto ad annullare la concessione e a non emettere ordinanza di demolizione, ma ha rilasciato una nuova concessione edilizia, aumentando a 4.070,70 metri cubi il volume, in favore della ditta 3V Srl che è proprietaria dell'immobile. Il prezzo pagato dall'attuale proprietà (dicembre 2015) è inferiore di 2 terzi rispetto a quanto pagato dalla venditrice nel 2006 (9.400.000 euro rispetto a 2.700.000 euro);

in data 11 agosto 2020 su "il Fatto Quotidiano" *on line* è stato riportato un articolo, a firma del giornalista Vincenzo Bisbiglia, che denuncia ulteriormente la vicenda, dal titolo: "Lago di Garda, l'ex hotel per metà abusivo: ma i tecnici del Comune rilasciano i permessi per ristrutturare al suo posto prestigiosi loft";

in data 14 agosto 2019 due consiglieri del Comune di Nago-Torbole avevano depositato un esposto chiedendo alla Procura della Repubblica di valutare l'avvio di un procedimento penale per le condotte documentate sia da parte della proprietà che del Comune e per l'ottenimento di provvedimenti più opportuni volti ad impedire un danno ambientale permanente in una zona di alto valore paesaggistico; considerato che a distanza di oltre un anno non si sono avuti riscontri tesi a prevenire danni sia per l'ambiente che per il paesaggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno approfondire la vicenda, affinché vengano chiarite le ragioni per le quali non siano state rispettate e applicate le sentenze della Corte di appello di Venezia e del TAR di Trento, che prevedevano l'annullamento del permesso di costruire, consentendo invece al Comune di Torbole di non emettere la dovuta ordinanza di demolizione ma, addirittura, di rilasciare una nuova concessione edilizia che aumenta anche il volume della cubatura, deturpando ulteriormente il paesaggio e contaminando l'ambiente.

(4-04056)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il ruolo della commissione di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel tortuoso *iter* di approvazione delle attività di coltivazione del pozzo "Pergola 1", delle infrastrutture e dei 9 chilometri di oleodotto di collegamento al centro olio val d'Agri di Viggiano, impianto cardine delle attività di ENI in val d'Agri (Potenza), ricopre una funzione oltremodo centrale;

la nuova commissione VIA-VAS, formalmente costituita a giugno 2018 alla presenza del Ministro in indirizzo, soltanto lo scorso 25 maggio 2020 ha finalmente sostituito la precedente, rimasta in carica, con le proroghe, per oltre 12 anni. Eppure solo tre giorni prima, il 22 maggio, si è consentito alla vecchia commissione, che a fine 2018 aveva espresso, per lo stesso progetto, parere negativo, di esprimere parere di compatibilità ambientale, in questo caso positivo, all'istanza dell'ENI, arricchendo così il "bottino" estrattivo della concessione val d'Agri di un potenziale di 40.000 barili giornalieri e di milioni di metri cubi di gas;

nonostante le manifestazioni pubbliche, le corpose osservazioni scientifiche, la generosa opposizione dell'intera Comunità montana del Vallo di Diano, l'aperta contrarietà di geologi e dell'autorità di bacino del Sele, la raccolta di firme da parte di comitati, le assemblee varie, l'uscita dei vertici ENI e della presidenza regionale dalla sede di presentazione pubblica del progetto a Marsico Nuovo e ancora a fronte, addirittura, di un mancato rinnovo della concessione val d'Agri, scaduta nell'ottobre 2019, ma

ineffabilmente riprodottasi grazie alle proroghe automatiche previste dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto Monti), come convertito in legge, la vicenda "Pergola 1" non è stata risolta, nonostante il Governo sostenga la difesa ambientale e vanti il primato della *green economy*; il popolo lucano, ad avviso dell'interrogante, assiste ormai da anni allo scempio ambientale e viene dileggiato con false promesse dalle istituzioni locali, sempre pronte alla facilitazione autorizzativa. La storia di "Pergola 1" rappresenta un caso emblematico che qualifica e lega la "nuova" corsa all'oro sulla spinta del *memorandum* del 2011 e del decreto-legge sulle liberalizzazioni, durante il Governo Monti, con i ministri Passera e Clini per approdare, infine, al decreto-legge "sblocca Italia" n. 133 del 2014;

a ben vedere, dopo una prima istanza del 2009, in meno di un anno dai provvedimenti del 2012, in tempi *record* l'ENI ha ottenuto ogni autorizzazione necessaria (intese regionali, compatibilità ambientale, nulla osta geologico, urbanistico, minerario). Senza intoppi anche il passaggio di testimone dalla Regione allo Stato in virtù delle scadenze decisorie imposte dal decreto sblocca Italia. Si è ravvivato, così lo scenario di un oleodotto che corre attraverso i monti della Maddalena, in un'area tra Agri e Sele, dove i fiumi alimentano copiosi bacini idrici, mentre viene minacciata l'unicità delle grotte di Castel di Lepre;

considerato che:

il sito di Pergola, in contrada S. Vito, in cui furono avviate le attività di prospezione e ricerca, era bellissimo prima di essere devastato. Eppure pare che sia nato "inquinato", secondo quanto certificato da ARPA Basilicata nel 2014 e, in successione, dai risultati delle rilevazioni nelle matrici di suolo e sottosuolo, di una forte contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi e con valori oltre la soglia di sostanze come berillo, cadmio, rame, tallio, idrocarburi pesanti. Ad oggi, gli organi competenti non hanno ancora chiarito o reso noti i motivi dell'inquinamento rilevato. Tutto si è limitato ad un'ordinanza temporanea del sindaco di Marsico Nuovo che vietava localmente l'approvvigionamento idrico;

a Pergola si trova l'area sismogenica "Melandro-Pergola", probabile responsabile del terremoto del 1857, in cui persero la vita migliaia di persone. Al progetto estrattivo "Pergola 1" si oppose costantemente e pubblicamente Franco Ortolani, ordinario di Geologia all'università "Federico II" di Napoli che limpidamente diceva: "Il pozzo Pergola 1, ed eventuali altri direzionali, sarebbe ubicato in territorio della Basilicata, ma nel bacino idrografico del Fiume Sele. Vale a dire che eventuali sversamenti di idrocarburi in superficie sarebbero trasportati dall'acqua, in alcune ore, fino alla traversa di Persano, Oasi Wwf e punto di prelievo dell'acqua per irrigare la Piana del Sele". L'impatto sull'ambiente e l'agricoltura sarebbe enorme. E ancora Ortolani: "Dalla traversa di Persano si prelevano ogni anno circa 250 milioni di metri cubi di acqua per l'irrigazione; senza quest'acqua la piana cadrebbe in una irrecuperabile crisi socio-economica. Eventuali sversamenti di idrocarburi verrebbero trasportati nel fiume Melandro, poi nel fiume Bianco e poi ancora nel fiume Tanagro ed infine nel Sele e alla traversa di Persano, inquinando l'area fluviale protetta Sele-Tanagro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la forte contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi, con valori oltre la soglia di sostanze come berillo, cadmio, rame, tallio, idrocarburi pesanti prodotti dall'oleodotto, renda le acque velenose per i lucani, per l'agricoltura, per l'ambiente e la salute;

se e quali iniziative intenda assumere per arrestare le attività di coltivazione del pozzo "Pergola 1", delle infrastrutture e dei 9 chilometri di oleodotto di collegamento al centro olio val d'Agri di Viggiano, visto che vengono sistematicamente prorogate, e considerato che si ricorre perfino a pericolose perforazioni orizzontali *side track* ed al riutilizzo di pozzi esausti (pur di aggirare il rischio dei tempi e dei vincoli del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee).

(4-04057)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

- 3-01903 del senatore Fusco ed altri, su un episodio di aggressione ai danni di sanitari presso l'ospedale militare "Celio" di Roma;
- 3-01912 della senatrice Pucciarelli ed altri, sul piano di revisione dello strumento di difesa;
- 7^a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
- 3-01900 della senatrice Montevecchi ed altri, sul progetto di riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi nella città di Lucca;
- 12^a Commissione permanente* (Igiene e sanità):
- 3-01901 della senatrice Stabile, sulle nuove linee guida dell'OMS in merito al virus COVID-19;
- 3-01902 della senatrice Stabile, sull'aumento della spesa sanitaria privata;
- 3-01906 della senatrice Fregolent, sulla scoperta di un filtro dell'aria per combattere il COVID-19 da parte di un gruppo di ricercatori americani.

